This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

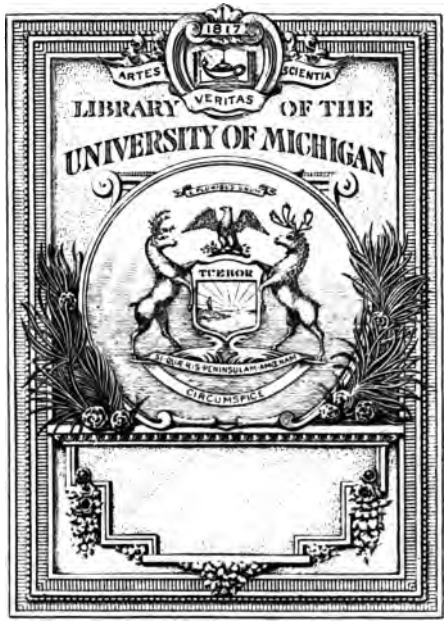
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1829.

350-945
LCM
A.S.
1829
v.2

522 119-128

V. UGO MONSELLISE
Via Agnello, 4
MANTOVA

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1829.

N.° 4.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1829.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1829		
23	*Luglio* 10	Metodo per la giustificazione della provenienza delle merci da osservarsi da chiunque esercita commercio	231
24	*detto* 15	Norma generale per ottenere in tutte le facoltà il grado di dottore	234
25	*detto* 20	L'esercizio dell'arte farmaceutica non è permesso agli ebrei	236
26	*Agosto* 25	Dilucidazione sulle disposizioni del regolamento del bollo della carta . .	237
27	*detto* 31	Protratto il termine perentorio a tutto l'anno 1829 per l'insinuazione dei crediti per arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 procedenti da pensioni ecclesiastiche	239
28	*Settembre* 5	Le merci provenienti dalla Svizzera *pel monte Spluga* in questo territorio dirette al Piemonte, Genovesato, Piacentino, ecc. godranno della totale esenzione dei dazj di transito .	241
29	*detto* 5	La falsificazione dei così detti *coupons* e delle altre carte di pubblico credito è punibile giusta le disposizioni portate dal codice penale	242

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
30	1829 *Settembre* 19	È proibito ai raffinatori nazionali dentro la linea delle dogane di vendere e di spedire farine di zucchero e zucchero pesto	245
31	*detto*	Riduzione del dazio d'introduzione del rame forestiero greggio a sole lire 5. 35. 7 al quintale metrico . .	246
32	*detto* 24	Regolamento per la navigazione ascendente e discendente delle barche di mercanzia e delle zattere sul Ticino, sull'Adda e sui canali navigli	247
33	*detto* 25	Il dazio d'introduzione delle uve per fare il vino è determinato in lire 6. 69. 6 al quintale metrico	263
34	*Ottobre* 10	Sono dichiarati gli esercenti sui quali si esigono i dazj di consumo nei comuni e territorj aperti	264
35	*detto*	Disposizioni relative a quelli che hanno ragione sui depositi esistenti nel 1794 nelle casse di Malines, di Gand e di Hainaut trasportate in Germania dalle autorità austriache	265
36	*detto*	Facilitazioni che si accordano ai consegnatori delle paste monetabili sulle tasse che si esigono dall'imperiale regia zecca	268
37	*detto*	Le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1830 si esigeranno nella misura eguale del corrente anno 1829	270
38	*detto* 20	Disposizioni relative alle autorità che debbono eseguire ispezioni d'ufficio concernenti i transiti	272
39	*detto*	Cessazione col 1.° novembre della prova e dell'apposizione del bollo d'ufficio alle armi che si fabbricano in Brescia, ed obbligo ai fabbricatori	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1829	di apporre alle armi da fuoco da loro fabbricate il proprio nome . . .	276
40	*Ottobre* 24	Il dazio d'introduzione delle piume procedenti dall'Ungheria è ridotto a sole lire 1. 11. 6 al quintale metrico	278
41	*detto* 28	Pubblicazione della patente sovrana del giorno 1.° corrente relativa all'amministrazione del debito pubblico	279
42	*detto* 30	Trovandosi anche presso individui non esercenti commercio pezze intere di *nankin* o *bobbinet* non bollate, saranno sottoposti alla penale di legge . .	286
43	*detto*	Proibizione di offrire e vendere fuori delle ricevitorie i così detti *storni* di lotto	288
44	*detto* 31	Soppressione di varj dazj degli stati provinciali e locali, e sostituzione d'un nuovo dazio generale di consumo coll'analoga tariffa	291
45	*Novembre* 2	Determinazioni sul modo di soddisfacimento delle partite indicate nella notificazione 9 gennajo 1829 assunte dall'imperiale regio erario	298
46	*detto* 20	Scioglimento dei dubbj sull'intelligenza degli articoli 30 e 33 del decreto 11 agosto 1810 relativo agli esercenti mestieri soggetti al dazio di consumo nei comuni aperti	301
47	*detto* 25	Scioglimento del dubbio sulla valitura del tempo in cui il grano dovrà macinarsi e sortire dal mulino . . .	303
48	*detto* 30	Istruzione sulla tutela dei figli minorenni di persone militari	304
49	*Dicembre* 4	Notificazione portante le norme relative al cambio delle obbligazioni del vecchio debito pubblico	305

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
50	1829 *Dicembre* 4	Altra notificazione risguardante le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 da pagarsi in moneta di convenzione	308
51	*detto* 12	Notificazione relativa ad un prestito contro l'emissione di obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 . .	310
52	*detto* 19	Dazj d'entrata e d'uscita sugli articoli di sapone, paglia, ecc.	313
53	*detto* 31	Dichiarazione sulla rinnovazione delle inscrizioni dei suppegni	314
54	*detto*	La concessione dei privilegi di privativa per la fabbricazione dei commestibili e delle bevande resta sospesa	316

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 4.

(N.° 23.) *Metodo per la giustificazione della provenienza delle merci da osservarsi da chiunque esercita commercio.*

10 luglio 1829.

N.° 8017-1438 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Poichè colla notificazione 20 novembre 1828, n.° 15171-2470 vennero estese al regno lombardo-veneto le prescrizioni in osservanza nelle altre provincie relativamente al traffico interno, si rende necessario di uniformare ad esse anche il metodo per la giustificazione della provenienza delle merci.

In conformità quindi dell' incarico avuto dall' imperiale regia camera aulica generale,

colla presente notificazione si dichiara per la generale esecuzione:

1.° Chiunque esercita commercio è obbligato, ad ogni richiesta degli agenti della finanza, di giustificare il dazio pagato o la derivazione delle merci che possiede, sieno esse di straniera o di nazionale provenienza: nè sarà ammessa l'asserzione che sieno state comperate da persone sconosciute o sulle fiere.

2.° Benchè la merce, la cui origine non fosse regolarmente provata, venisse riconosciuta per nazionale, verrà nondimeno confiscata pel solo difetto di giustificazione della sua provenienza.

Se all' opposto la merce è riconosciuta di *origine straniera*, oltre alla confiscazione di essa, avranno rigorosamente effetto le pene stabilite dalle veglianti prescrizioni pel contrabbando delle merci di straniera produzione.

3.° Per esercenti commercio si considerano in generale coloro i quali comperano merci per venderle nello stato, tanto se conservino esse la loro forma primitiva, quanto se questa sia variata; e coloro altresì i quali, come agenti intermedj di commercio, spediscono o trasportano merci: sicchè sotto una tale denominazione s' intendono non solamente i negozianti o mercanti propriamente tali, ma eziandio i fabbricatori, gli spedizionieri, i commessi e simili.

4.° Continuerà ad aver effetto la notificazione 20 novembre 1828 in tutte quelle parti le quali non ricevono dalla presente una diversa determinazione.

Resta fermo in particolare l'obbligo dei privati di giustificare la provenienza delle merci che posseggono, secondo gli articoli 1.° e 4.° della mentovata notificazione.

Milano, il 10 luglio 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BERNARDONI, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Norma generale per ottenere in tutte le facoltà il grado di dottore.*

15 luglio 1829.

N.° 15913-2869 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione del 7 decorso maggio si è degnata di prescrivere come norma generale per ottenere in tutte le facoltà il grado di dottore « che siccome gli » esami pel conseguimento del grado suddetto » non possono farsi partitamente in più uni- » versità, il candidato debba adempire in una » medesima università a tutti i suoi obblighi, » ed i professori dovranno dare il loro parere » se l' esaminato sia sotto ogni rapporto ve- » ramente degno del conseguimento del grado » suddetto.

» E per ovviare quind'innanzi a qualunque » abuso tutti gli attestati scolastici da prodursi » dal candidato di laurea per ottenere l'am- » missione al primo esame rigoroso dovranno » ritenersi presso i rispettivi decani, ed in » nessun caso restituirsi al candidato prima

» che non abbia perfettamente adempito a
» tutti gli obblighi che si richiedono pel con-
» seguimento del grado relativo. Nel caso poi
» che un candidato venisse riprovato e di-
» chiarato inabile ad ottenere il grado, gli si
» dovranno restituire bensì gli attestati sco-
» lastici di teologia, di giurisprudenza e di
» filosofia che gli possono essere utili e ne-
» cessarj sotto un altro aspetto, ma nello
» stesso tempo dovranno avvisarsi tutte le
» università che tale candidato è stato per
» sempre escluso dal conseguimento del grado
» di dottore, e non potrà essere ammesso ad
» un ulteriore esame rigoroso presso veruna
» università dello stato. »

Tale sovrana risoluzione comunicata dall'imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio del 23 maggio prossimo scorso, n.° 2592-148 si deduce a pubblica notizia per norma generale.

Milano, il 15 luglio 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BECCARIA, *Segretario Relatore.*

(N.° 25.) *L' esercizio dell'arte farmaceutica non è permesso agli ebrei.*

20 luglio 1829.

N.° 16918-812 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. ha trovato opportuno di ordinare mediante venerata sua risoluzione 16 maggio p.° p.° che in avvenire l'arte farmaceutica non sia più da annoverarsi tra quelle il di cui esercizio è permesso anche agli ebrei.

A termini del relativo dispaccio 26 maggio suddetto, n.° 11804-944 dell' imperiale regia cancelleria aulica unita, si deduce a pubblica notizia tale sovrana determinazione a comune intelligenza e norma.

Milano, il 20 luglio 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

MOSETIG, *Consigliere Protomedico.*

(N.° 26.) *Dilucidazione sulle disposizioni del regolamento del bollo della carta.*

25 agosto 1829.

N.° 10241-2782 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A dilucidazione delle disposizioni del vegliante regolamento del bollo della carta portato dal decreto italiano 21 maggio 1811, e per superiore disposizione risultante da dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale del 23 luglio prossimo passato, n.° 37337-2415, si dichiara che le carte di cui si compongono i libri e registri contemplati dagli articoli 13 e 24 del decreto suddetto sono sottoposte al diritto del bollo precisato dagli articoli 15, 19 e 20 del decreto medesimo, e dall' articolo 1.° della governativa notificazione 1.° novembre 1823 in ragione della dimensione di cadaun foglio corrispondente alla naturale grandezza del rispettivo libro dispiegato od aperto, e debbono ritenersi per non bollati all' effetto dell' applicazione della multa portata dall' articolo 45,

n.° 5 del succitato decreto 21 maggio 1811 quelli fra i singoli fogli di detta grandezza componenti gli accennati libri e registri che fossero privi di bollo, sebbene anco attaccati con piegature ed in qualsiasi modo ad altri fogli che seco loro formassero prima una sola carta di maggiore dimensione stata sottoposta al bollo.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune norma ed osservanza.

Milano, il 25 agosto 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Brusa, *Segretario.*

(N.° 27.) *Protratto il termine perentorio a tutto l'anno 1829 per l'insinuazione dei crediti per arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 procedenti da pensioni ecclesiastiche.*

31 agosto 1829.

N.° 10544-2881 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione di questo governo 25 settembre 1823 furono chiamati ad insinuare le loro pretese all'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto tutti gl' individui creditori o loro cessionarj per arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 procedenti da pensioni ecclesiastiche, comprese quelle de' commendatori di ordini religiosi militari, che erano inscritte al 20 aprile 1814 sui registri della cassa pensioni del già monte Napoleone, o che si trovassero in corso attuale di pagamento sulle casse di queste provincie.

Colle successive notificazioni 4 maggio 1825 e 20 aprile 1827 fu rispettivamente accordata la proroga di sei mesi all'insinuazione dei succitati arretrati, ed essendo scaduti già da

molto tempo i termini utili prefiniti nelle anzidette notificazioni, l'imperiale regia camera aulica generale si è ora compiaciuta con decreto 10 luglio p.° p.°, n.° 26716-2658 di concedere che sia protratto sino a tutto il corrente anno 1829 il termine già stabilito per l'insinuazione dei crediti dell'indicata natura, con espressa dichiarazione *che tale termine abbia a ritenersi come ultimo e perentorio*, sicchè siano per sempre esclusi da qualunque insinuazione di crediti della suddetta natura tutti coloro che non l'avranno eseguita entro l'indicata epoca.

In esecuzione della prefata superiore determinazione si diffidano tutti quegl'individui le cui rispettive partite di credito di così fatti arretrati non fossero state per anco insinuate, ad effettuarne l'insinuazione direttamente entro tutto dicembre prossimo futuro al protocollo della suddetta imperiale regia commissione liquidatrice.

Milano, il 31 agosto 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Brusa, *Segretario.*

(N.° 28.) *Le merci provenienti dalla Svizzera* pel monte Spluga *in questo territorio dirette al Piemonte, Genovesato, Piacentino, ecc. godranno della totale esenzione dei dazj di transito.*

5 settembre 1829.

N.° 11114-1985 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Cominciando col dì primo del p.° v.° novembre, le merci d' ogni sorta provenienti dalla Svizzera, le quali entreranno *pel monte Spluga* nel territorio soggetto a questo governo da qualunque punto dei confini colla direzione al Piemonte, al Genovesato, al Piacentino ed al Parmigiano e *viceversa*, godranno della totale esenzione dei dazj di transito stabiliti dalla tariffa annessa alla notificazione 25 giugno del corrente anno, n.° 7521-1326.

Tanto si reca a comune notizia in esecuzione del dispaccio dell' imp. regia camera aulica generale 30 del prossimo passato luglio, n.° 26617-306.

Milano, il 5 settembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bernardoni, *Consigliere.*

(N.° 29.) *La falsificazione dei così detti coupons e delle altre carte di pubblico credito è punibile giusta le disposizioni portate dal codice penale.*

5 settembre 1829.

N.° 10118-2206 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione del 2 maggio corrente anno si è degnata d' ordinare che vengano pubblicate le seguenti prescrizioni per avvertimento ed osservanza generale:

Che la falsificazione dei così detti *coupons* appartenenti a qualsivoglia qualità di carte di pubblico credito, come pure degli assegni per aver tali *coupons* così detti *talons*, e così anche il contraffacimento degli assegni della cassa centrale dello stato, e degli assegni e certificati emessi da casse pubbliche dello stato a fine di ottenere un' obbligazione o cartella del monte sia da trattarsi come la falsificazione delle carte di pubblico credito, giusta le disposizioni portate dal cap. 12, parte I, sezione I del codice penale.

In conseguenza di questa sovrana prescrizione, chi imita o falsifica i menzionati documenti, e chi vi prende parte immediatamente o mediatamente si rende colpevole del delitto di falsificazione di carte di pubblico credito,

e delle pene stabilite espressamente al cap. 12 del codice penale, parte I, §§ 92, 93, 97 sino al 102 contro il contraffacimento o falsificazione delle carte di pubblico credito (pubbliche obbligazioni) emesse da una pubblica cassa, il di cui tenore viene quì appiedi indicato.

Tale veneratissima sovrana determinazione si reca a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè in data 18 scorso luglio, n.° 5807/V.R

Milano, il 5 settembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

ESTRATTO delle prescrizioni contenute nel codice penale intorno al delitto di falsificazione delle carte di pubblico credito (pubbliche obbligazioni) *emesse da una pubblica cassa.*

§ 1. Commette questo delitto chi contraffà con istrumenti a tal uopo preparati carte di pubblico credito (*pubbliche obbligazioni*) rilasciate da una pubblica cassa, sia che il contraffacimento riguardi una carta di pubblico credito di questo stato o di uno stato straniero sotto qualsivoglia denominazione, sia essa stata o no messa in circolazione, siane o no derivato un pregiudizio (§ 92, cod. pen.).

§ 2. È correo di questo delitto chi coll'incisione imita gli stemmi soliti usarsi nelle carte di pubblico credito emesse dalle casse pubbliche, apparecchia la carta, il marchio, le matrici, le lettere,

i torchj o qualunque altra cosa che può servire alla fabbricazione di tali false carte di pubblico credito, ancorchè si tratti d'un solo pezzo, e ne fa scientemente la somministrazione per facilitarne il contraffacimento od in qualunque altro modo vi coopera, sebbene il suo ajuto sia rimasto senza effetto (§ 93, cod. pen.).

§ 3. Se fu contraffatta un'obbligazione rilasciata da una pubblica cassa, tanto il reo principale che ciascun correo è punito col carcere duro in vita, che deve esasperarsi nel caso che concorrano circostanze di gran momento aggravanti il delitto (§ 97, cod. pen.).

§ 4. Incorre un'egual pena un complice che, d'intelligenza col reo principale o con un correo, mette in circolazione tali contraffatte carte di pubblico credito (§ 98, cod. pen.).

§ 5. Se il contraffacimento delle carte di pubblico credito enunciato nel § 3 fu attentato, ma non portato al pieno suo compimento, ciascuno che vi ha cooperato è punito col duro carcere da 5 fino a 10 anni, e, concorrendo nel delitto circostanze specialmente pericolose, da 10 fino a 20 anni (§ 99, cod. pen.).

§ 6. Si fa reo di falsificazione di carte di pubblico credito rilasciate da una cassa pubblica anche colui che altera tali carte legittime ad una somma maggiore di quella per cui furono originariamente rilasciate, o che presta ajuto all'alterazione (§ 100, cod. pen.).

§ 7. Un tal delinquente è punito col carcere duro da 10 fino a 20 anni, e se la falsificazione fu attentata, ma non consumata, da 5 fino a 10 anni (§ 101, cod. pen.).

§ 8. Chi d'intelligenza col falsificatore mette in circolazione le carte di pubblico credito falsamente alterate è punito col duro carcere da 5 a 10 anni (§ 102, cod. pen.).

(N.° 30.) *È proibito ai raffinatori nazionali dentro la linea delle dogane di vendere e di spedire farine di zucchero e zucchero pesto.*

19 settembre 1829.

N.° 11635-2072 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Ai raffinatori nazionali esistenti dentro la linea delle dogane è proibito di vendere e di spedire farine di zucchero e zucchero pesto ossia ridotto in polvere.

I contravventori a questo divieto non solamente saranno privati dell' agevolezza del dazio e del privilegio della raffineria, ma soggiaceranno a tutte le pene comminate dalle veglianti disposizioni per le trasgressioni alle discipline daziarie relative agli oggetti dei quali si tratta.

Tanto si reca a comune notizia in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 14 del p.° p.° agosto, n.° 26610-2270.

Milano, il 19 settembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BERNARDONI, *Consigliere.*

(N.° 31.) *Riduzione del dazio d'introduzione del rame forestiero greggio a sole lire 5. 35. 7 al quintale metrico.*

19 settembre 1829.

N.° 11638-2075 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A fine di promuovere l'interna fabbricazione dell'ottone, l'imperiale regia camera aulica generale, di concerto coll'*autorità montanistica*, ha determinato che, cominciando col giorno della pubblicazione della presente notificazione, il dazio d'introduzione del rame forestiero greggio, cioè rame in pane, in lamine, in rosetta e simili, compresevi le valute di rame straniere fuori di corso, sia ridotto dalle attuali lire 13. 39. 3 a sole lire 5. 35. 7 al quintale metrico netto.

Tanto si reca a comune notizia in esecuzione del dispaccio della prefata imp. regia camera aulica generale 11 del p.° p.° agosto, n.° 31036-449.

Milano, il 19 settembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bernardoni, *Consigliere.*

(N.° 32.) *Regolamento per la navigazione ascendente e discendente delle barche di mercanzia e delle zattere sul Ticino, sull'Adda e sui canali navigli.*

24 settembre 1829.

N.° 25076-961 I.

I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI MILANO.

AVVISO.

L'imperiale regio governo di Lombardia con determinazione 7 agosto p.° p.° ha sanzionato l'inchiuso regolamento relativo alla navigazione ascendente e discendente delle barche di mercanzia e delle zattere sul Ticino, sull'Adda e sui canali navigli da essere indilatamente posto in esecuzione.

Questa delegazione, incaricata di curarne l'adempimento per quanto la riguarda, si affretta di portare il predetto regolamento a pubblica cognizione, onde tutti gl'individui che si occupano nella navigazione sopra mentovata vi si debbano esattamente uniformare.

Si avvertono poi tutti i paroni di barche o zattere che col 1.° del prossimo mese di

ottobre sarà aperto il registro d'inscrizione, e si accorda loro tutto il detto mese per farsi registrare.

Milano, il 24 settembre 1829.

IL CONSIGLIERE DI GOVERNO I. R. DELEGATO PROV.
TORRICENI.

L'Imp. R. Segretario
Conte ROVIDA.

REGOLAMENTO

per la navigazione ascendente e discendente delle barche di mercanzia e delle zattere sul fiume Adda, sul Ticino e sui navigli Grande e di Bereguardo, di Pavia, di Paderno, della Martesana e fossa interna di Milano.

TITOLO PRIMO.

Prescrizioni generali.

1.° Nessuno potrà tenere barche per trasporto di mercanzia sui fiumi e canali nominati se non avrà riportato dall' imperiale regia delegazione della provincia di Milano un certificato comprovante di essere inscritto nel ruolo dei paroni dell' uno o dell' altro fiume e navigli annessi, e sebbene i paroni avessero stabile domicilio in estero stato, dovranno tuttavia essere inscritti nel ruolo

dei paroni dell' uno o dell' altro fiume e navigli annessi, e riportare come gli altri il certificato dell' imperiale regia delegazione di Milano. Ogni barca dovrà essere numerizzata con bollo a fuoco grande; il numero da cui verrà contrassegnata ogni barca, sarà riportato nel certificato di cui dev' essere munito ogni parone, ed il bollo sarà applicato per cura del custode del naviglio stazionato in vicinanza alla darsena di S. Marco in Milano per rapporto alle barche che fanno il loro corso ordinario sull' Adda e sul naviglio di Paderno e su quello della Martesana, e del custode stazionato in vicinanza della darsena di Porta Ticinese e fuori della stessa città di Milano per rapporto alle barche che fanno il loro corso ordinario sul Ticino, sul naviglio Grande o di Pavia, o su quello di Bereguardo.

Il parone che intende di farsi inscrivere nel ruolo dei paroni dell' uno o dell' altro fiume e navigli annessi farà la domanda verbale all' imperiale regia delegazione provinciale di Milano, producendo un certificato comprovante la proprietà delle barche, e riceverà dalla medesima la corrispondente bolletta o certificato pagando la tassa di lire 2 per ogni barca all' atto in cui gli sarà consegnata la bolletta. Ottenuta la bolletta dall' imperiale regia delegazione, nella quale sarà fissato il numero che è assegnato a ciascuna barca, si presenterà al custode del naviglio, il quale visiterà se la barca sia sufficientemente solida, e nel caso affermativo eseguirà *gratis* il bollo, marcando sulla barca il numero indicato nella bolletta.

2.° Tutte le barche che navigano sui fiumi e canali dovranno essere solide ed atte al trasporto della mercanzia, ed i custodi del naviglio riconoscendo che qualche barca esiga di essere riparata, ne daranno l' ordine al parone, e potranno anche

in caso di manifesto pericolo sospendere il corso alla medesima fino a tanto che non vengano eseguite e riconosciute le occorrenti opere di ristauro.

3.° Le barche che navigano sul Ticino e sull'Adda saranno scortate da un numero di uomini non mai minore di tre in tempo di acque ordinarie, nè minore di cinque in tempo di piena. Il numero degli uomini di cui sarà scortata ogni barca che naviga sui navigli non sarà mai minore di due.

4.° Il carico delle barche dovrà essere regolato in modo che esse non peschino o rimangano immerse di più di once quattordici del braccio milanese, ossia metri 0,70, compresa la grossezza del fondo della barca.

5.° La navigazione delle barche di mercanzia tanto cariche, quanto vuote si pratica soltanto di giorno, esclusa qualunque ora di notte, sebbene fosse vicino lo spuntare, o di poco passato il cadere del giorno.

6.° È proibita la navigazione delle dette barche nei giorni di domenica, non che in tutti gli altri giorni festivi.

7.° Le cobbie delle barche salienti tanto i navigli che i fiumi Adda e Ticino non potranno oltrepassare il numero di cinque compresa la così detta battella dei cavalli, e saranno scortate almeno da tre barcajuoli per invigilare che le barche medesime conservino la giusta loro direzione in vicinanza della sponda contigua alla strada per l'alzaja. Le cobbie non potranno soffermarsi che in quei siti nei quali esse non siano d'ostacolo alla libera navigazione, per cui è proibito di fermarle ad una distanza minore di metri 200 dai ponti in genere, come pure dai risvolti tanto dei navigli che dell'Adda e del Ticino. Le cobbie soffermate dovranno ordinarsi in una sola linea

retta lungo le sponde del naviglio e dei fiumi in cui si trovano, e dovranno assicurarsi alla sponda medesima tanto la prima, quanto l'ultima barca, affinchè non siano tratte dalla corrente nel mezzo del canale. Nel tempo in cui le cobbie sono soffermate è vietato di trattenere i cavalli delle medesime sulle strade postali o comunali, come pure d'impedire il passaggio sulle medesime attraversandole colle corde per l'alzaja.

Resta poi vietato alle barche di soffermarsi nel canale che unisce il lago di Pescarenico con quello di Olginate, se non quando siano giunte al così detto Torrione.

Anche le barche sciolte tanto cariche che vuote, le quali dovessero soffermarsi nei navigli in genere, non potranno mettersi a fianco di altre che già si trovassero stazionate, ma bensì immediatamente in contatto alla sponda del canale, e queste pure non potranno stazionare ad una distanza minore di metri 200 dai ponti e dai risvolti, come si è prescritto per le cobbie. Una tale prescrizione in quanto alla distanza dai ponti e dai risvolti non è però applicabile alle barche che si trovassero nella fossa interna della città di Milano.

In tempo di nebbia

8.° Sarà obbligo dei paroni o barcajuoli che le barche o cobbie ascendenti debbano essere precedute alla distanza di metri 200 da un uomo, il quale dovrà avvisare i paroni o i barcajuoli delle barche discendenti all'oggetto di evitare che si urtino fra di loro.

9.° Nel caso che qualche cavallo addetto alla barca di mercanzia od alla cobbia cadesse nel naviglio, il barcajuolo non potrà per riacquistarlo fare alcuna rottura nella sponda del naviglio stesso; cosicchè ove non possa altrimenti, dovrà condurlo sino all'incontro del primo guado.

10.° Nel caso di naufragio di qualche barca in alcuno dei navigli il custode dovrà colla maggior possibile sollecitudine far estrarre dal canale la barca naufragata e tutti gli altri oggetti che potessero essere d' impedimento alla libera navigazione ed al corso dell' acqua. Il proprietario della barca sarà obbligato a risarcire tutte le spese sostenute dal custode per lo sgombramento del canale, come pure tutti i danni conseguenti tanto alle opere camerali che dei privati. A garanzia di questo risarcimento sarà tenuta in sequestro la barca stessa, non che la mercanzia sino a tanto che non siano per parte del parone rifuse le spese medesime, o che esso non abbia data una cauzione benevisa alla pubblica amministrazione.

Qualora poi il naufragio fosse imputabile al parone od al barcajuolo, oltre al risarcimento delle spese sovraccennate, esso incorrerà nella multa determinata dal successivo art. 37.°

A quest' oggetto il custode del canale ogni volta che avvenga un naufragio dovrà compilare un processo verbale del fatto, facendosi carico di verificare 1.° lo stato del legname componente la barca; 2.° se il carico oltrepassava la misura stabilita dall' art. 4.°; 3.° il numero delle guide e l' abilità da esse manifestata nell' occasione del naufragio; 4.° le circostanze accidentali estranee che avessero cagionato il naufragio senza colpa dei barcajuoli. Queste medesime prescrizioni dovranno rispettivamente osservarsi tanto dal custode del naviglio, quanto dai paroni ogni qual volta qualche barca di mercanzia arrecasse danno alle opere annesse al canale e di ragione camerale o dei privati, giacchè anche in questo caso il parone dovrà rifondere tutte le spese conseguenti al danno medesimo, e si dovrà quindi procedere come pel

caso di naufragio, essendo il parone soggetto alla stessa multa prescritta dall'art. 37.°

11.° Nel passaggio delle barche sotto i ponti, i quali siano provveduti di strada alzaja sottoposta alla volta, i barcajuoli dovranno dirigere esclusivamente sulla strada medesima i cavalli di attiraglio, vietandosi in questo caso di attraversare colle corde il carreggiabile dei ponti.

12.° Il passaggio delle conche si farà da una sola barca per volta, ed il modo col quale debbono maneggiarsi le porte e le ventale dei sostegni per potervi passare colle barche sarà determinato dai rispettivi custodi, ed i barcajuoli dovranno prestarvi quel sussidio che sarà dai custodi medesimi richiesto.

13.° Presentandosi pel passaggio di un sostegno o conca una barca di mercanzia tanto carica che vuota ed una barca corriera, questa precederà la barca di mercanzia sebbene vi fosse giunta dopo, e la barca di mercanzia non potrà introdursi nel sostegno se non dopo che sarà sortita la barca corriera.

14.° Entrando nelle conche e sortendo dalle medesime i barcajuoli dovranno usare tutta la diligenza, acciò le barche non arrechino danno ai muri, alle porte ed alle ventale.

15.° È proibito di aprire le portine ed i portoni dei sostegni sino a tanto che l'acqua nel vaso della conca non sia allo stesso livello di quella del tronco del canale antecedente, trattandosi dell'aprimento delle portine o del successivo occorrendo di aprire i portoni; nel richiudere sì le une che gli altri il barcajuolo dovrà accompagnarle col rampalo affinchè non si urtino fra loro.

16.° Appena eseguito il passaggio della conca, si dovranno rimettere le porte e le ventale nello stato loro ordinario, in modo che il catino rimanga

costantemente vuoto, a riserva del tempo in cui succede il transito della barca.

Titolo II.

Prescrizioni particolari al fiume Adda ed ai navigli di Paderno e di Martesana.

17.° Per evitare che si urtino fra loro le barche ascendenti e discendenti nel fiume Adda incontrandosi improvvisamente nelle tortuosità che ritrovansi tanto all' imboccatura del naviglio di Paderno che a quella del naviglio Martesana, sarà obbligo dei condottieri delle barche o cobbie ascendenti prima di arrivare alle imboccature dell' uno o dell' altro naviglio di far pervenire un uomo al prato del castello di Trezzo riguardo al naviglio Martesana, ed al luogo del distrutto mulino del Fico rispetto al naviglio di Paderno per avvertire i paroni delle barche discendenti d' arrestarsi, onde lasciar libero il passo alle barche o cobbie ascendenti.

18.° Le barche che entrano nella città di Milano non potranno stazionare fra il ponte della gabella ed il tombone di S. Marco, nè nella tratta di naviglio superiore, se non alla distanza almeno di metri 100 dal ponte medesimo.

Titolo III.

Prescrizioni particolari alla fossa interna della città di Milano.

19.° Nel condurre le barche sotto i ponti della fossa interna della città di Milano, i quali non abbiano la strada per l' alzaja sotto alla volta, sono obbligati i barcajuoli di usare delle carrucole

che sono appositamente fisse ai parapetti dei ponti medesimi, e pei ponti che sono provveduti di strade per l'alzaja sotto alle volte si osserverà quanto è prescritto nelle disposizioni generali al n.° 11.

20.° Tutte le barche che verranno introdotte nella fossa interna si dovranno scaricare e mandar fuori della medesima nel termine di tre giorni feriali da contarsi dall'arrivo al ritorno, e nel caso di trasgressione si procederà a norma delle prescrizioni portate dai successivi articoli 33.° e 34.°

21.° Tutti i mugnai che hanno mulini nella fossa interna dovranno immediatamente ad ogni richiesta dei custodi prestarsi a chiudere le bocche dei mulini stessi, onde facilitare il riempimento della conca vicina nel tempo della navigazione, senza che dagli stessi mugnai si possa pretendere alcuna mercede.

22.° È pure vietato agli stessi mugnai di metter mano alle porte dei sostegni, onde derivare una maggiore quantità d'acqua a favore dei mulini, ed allorquando questi saranno inoperosi, i mugnai dovranno regolare lo scarico delle acque a norma delle prescrizioni che verranno date dal custode del canale.

Titolo IV.

Prescrizioni particolari al naviglio Grande, compresa la darsena fuori di Porta Ticinese di Milano, ed al canale di Pavia.

23.° Rispetto al canale di Pavia le barche di mercanzia nei loro viaggi dovranno sempre tenere i cavalli di attiraglio sulla destra del corso, e la stessa pratica dovrà osservarsi sul naviglio Grande nel tronco da Castelletto di Abbiategrasso a Milano.

24.° È proibita la stazione ossia dimora delle barche tanto cariche, quanto vuote nel primo tronco del naviglio di Pavia dal ponte del Trofeo alla Conchetta, e nell'ultimo tronco del naviglio Grande dal ponte della strada di circonvallazione ascendendo fino a metri 150 superiormente al dazio della catena di Porta Ticinese. Da questa prescrizione restano eccettuate le barche delle quali si parla all'articolo 30.°

25.° La dimora di tutte le barche avrà luogo nella darsena di Porta Ticinese di Milano.

Le barche cariche saranno disposte lungo la sponda verso la strada di circonvallazione, incominciando alla distanza di metri 30 dal ponte ed andando fino allo sbocco dell'Olona, oppure lungo la sponda verso il bastione nel tratto dal tombone di Viarenna fino all'estremità della darsena vicina a Porta Ticinese di Milano.

Le barche vuote saranno disposte lungo la sponda verso il bastione della città di Milano dallo sbocco dell'Olona sino in vicinanza della Porta Ticinese.

26.° Dal ponte della strada di circonvallazione sino al ponte del Trofeo non si potrà tenere stazionata barca di sorta alcuna.

27.° Le barche cariche si terranno soffermate davanti al rispettivo dazio di catena di Milano pel solo tempo necessario alla ricognizione delle mercanzie ed al pagamento del dazio, dopo di che saranno subito condotte fuori dei tronchi dei navigli superiormente indicati all'articolo 24.°

28.° Le barche saranno assicurate alle colonnette oppure agli anelloni che trovansi lungo le sponde mediante catena di ferro e lucchetto di cui dovranno essere provvedute le barche medesime.

29.° Resta accordato il traffico tanto all'ingrosso quanto al minuto delle mercanzie sulle barche

stazionate alla sponda verso la strada di circonvallazione di Milano; al contrario resta proibito qualunque traffico di mercanzia sulle barche stazionate verso il bastione della stessa città.

30.° Le barche cariche dirette alle sostre oppure alle seghe esistenti lateralmente ai due tronchi di naviglio indicati all' articolo 24.° potranno soffermarsi per lasciar luogo allo scarico, tenendosi però sempre ad una distanza non minore di metri 30 dal dazio della catena di Milano. Lo scarico delle mercanzie dalle barche sarà fatto entro il termine di tre giorni feriali, e l' estrazione dei legnami componenti le zattere sarà fatta nel termine non maggiore di due giorni. Passato questo termine, le barche saranno condotte nella darsena ai luoghi di stazione superiormente fissati.

Le barche corriere del naviglio di Pavia continueranno ad avere la loro stazione alla sponda sinistra del tronco di canale dal ponte del Trofeo fuori della Porta Ticinese di Milano alla Conchetta.

31.° Finchè le barche stazioneranno nella darsena sarà obbligo dei rispettivi proprietarj o barcajuoli di tenerle vuote dall' acqua che vi s' introducesse in causa di filtrazione o di pioggia per impedirne l' affondamento.

32.° Resta proibito di muovere nella darsena le barche o zattere di nottetempo, e precisamente dall'*ave maria* della sera a quella della mattina.

33.° Le barche che si trovassero in contravvenzione agli articoli 24.°, 25.°, 26.°, 27.°, 28.° e 30.° verranno dal custode del naviglio condotte ed assicurate con catena e lucchetto nei luoghi di stazione entro la darsena superiormente fissati all' articolo 25.°, ed il proprietario o barcajuolo prima di ottenerne il rilascio dovrà corrispondere al custode medesimo a titolo d' indennizzazione della spesa e mercede austriache lire 4. 60 per

ogni barca vuota, ed austriache lire 8 per ogni barca carica.

Parimente le barche in contravvenzione all'articolo 31.°, e per le quali siavi pericolo di affondamento, saranno dal custode del naviglio vuotate dall'acqua penetrata in esse, ed il proprietario o barcajuolo prima di ottenerne il rilascio sarà obbligato a pagare al custode lir. 4. 60 per ogni barca a titolo di mercede, oltre la rifusione di tutte le spese da lui incontrate nell'estrazione dell'acqua.

Le barche in contravvenzione all'articolo 32.° saranno dal custode arrestate e ricondotte al luogo ove erano stazionate prima dell'*ave maria* della sera, ed il proprietario o barcajuolo dovrà pagare al custode stesso austriache lire 8 per ogni barca a titolo di spesa e di mercede.

Finalmente le barche in contravvenzione all'articolo 29.° saranno dal custode stesso, dietro richiesta degli agenti di finanza, traslocate immediatamente alla stazione in cui il traffico è concesso, ed il proprietario dovrà pagare al custode austriache lire 8 per ogni barca a titolo di spesa e mercede.

34.° Qualora il custode trovasse resistenza per parte dei proprietarj o barcajuoli all'adempimento delle incumbenze di cui è incaricato coll'articolo precedente, egli invocherà l'assistenza dei posti di finanza e di polizia, i quali, occorrendo, presteranno la forz'armata.

Titolo V.

Prescrizioni particolari al Ticino.

35.° Nel tempo di piena o di acque ordinarie del Ticino tutte le barche discendenti dovranno

giungere all'imboccatura del naviglio Grande pel mezzogiorno al più tardi.

36.° Le barche sì cariche che vuote, le quali dovessero fermarsi nel Ticino, dovranno rimanere alla distanza non minore di metri 400 dalla colonna denominata la colonna *guida*, posta all'imboccatura del naviglio Grande, e dovranno essere assicurate alla sponda con quel numero di corde che sono necessarie per tenerle al loro posto.

Titolo VI.

Contravvenzioni e multe.

37.° I contravventori all'articolo 1.° del presente regolamento soggiaceranno immediatamente all'arresto della barca ed alla sospensione dall'esercizio sino a tanto che non siansi fatti inscrivere nel ruolo dei barcajuoli. I contravventori agli articoli 18.° e 35.° pagheranno la multa di lire 7 austriache. I contravventori agli articoli 11.°, 12.°, 14.°, 15.°, 16.° e 23.° pagheranno la multa di lire 23. I contravventori agli articoli 8.° e 17.° pagheranno la multa di lire 57. I contravventori agli articoli 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 9.°, 13.°, 19.°, 35.° e 36.° pagheranno la multa di lire 26. I contravventori agli articoli 21.° e 22.° pagheranno la multa di lire 53, ed i contravventori all'articolo 19.° pagheranno la multa dalle lire 50 alle 200, a norma delle circostanze che avranno accompagnata la contravvenzione. I custodi dei canali, dietro il processo verbale di scoperta contravvenzione, potranno ordinare, ed in caso di renitenza od assenza del contravventore far immediatamente eseguire a di lui spesa la rimozione degli ostacoli frapposti alla sicurezza e libertà della navigazione, salva la processura per l'inflizione della multa, facendone rilievo nel medesimo verbale.

38.° In caso di recidiva i contravventori pagheranno il doppio della multa, e nel caso di una terza contravvenzione tanto i proprietarj delle barche, quanto i conducenti delle medesime verranno sospesi dal loro esercizio per un tempo non minore di tre mesi, ed anche esclusi per sempre dall'esercizio della navigazione a misura delle circostanze.

39.° I custodi dei canali, le amministrazioni comunali, la gendarmeria e gli agenti di finanza e di polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, e nel caso di qualche contravvenzione stenderanno o faranno stendere il relativo processo verbale firmato da essi e da due testimonj presenti, lo spediranno senza ritardo all'imperiale regia delegazione della provincia in cui fu commessa la contravvenzione per gl'incumbenti di suo istituto.

40.° Il prodotto delle multe si applica per due terzi all'imperiale regio erario, e per un terzo agl'inventori che avranno verificate o denunziate le contravvenzioni.

41.° Col presente avviso non s'intendono menomamente derogate le prescrizioni già pubblicate per oggetti di finanza, le quali dovranno essere osservate colle comminatorie che in caso d'inosservanza sono già appositamente stabilite.

APPENDICE

per la condotta delle zattere.

1. Tutti i legnami o borre che volessero condursi sull'Adda, sul Ticino e sui canali camerali

senza l'uso delle barche, dovranno essere legati in zattere. Per la condotta poi dei legnami sciolti sui fiumi o torrenti non navigabili si richiama l'osservanza del decreto 24 novembre 1810.

2. Nessuno potrà condurre zattere se non avrà fatta analoga domanda ed ottenuto il permesso dall'imperiale regia delegazione della provincia o provincie nelle quali vuole eseguirsi la condotta. Nella domanda che dovrà farsi all'imperiale regia delegazione della provincia s'indicherà il luogo da cui deve partire la zattera, la sega od il magazzino a cui è diretta, e così pure il nome delle guide che devono condurla.

3. Nella condotta delle zattere dovranno osservarsi tutte le prescrizioni del presente regolamento, salve le seguenti modificazioni ed aggiunte, ed i contravventori incorreranno nelle multe stabilite dal regolamento medesimo.

4. Le zattere che verranno condotte dal naviglio Grande a Milano saranno introdotte immediatamente nella darsena di Porta Ticinese, e saranno poi condotte una per volta alla sostra o al magazzino ove debbono essere scaricate e disciolte, nè si potrà condurvi una seconda zattera fino a tanto che non sia estratto dal canale tutto il legname componente la prima. Per le zattere provenienti dal naviglio della Martesana si osserverà la stessa disciplina, soffermando intanto quelle dirette a Milano o nel naviglio alla prescritta distanza di metri 100 dal ponte della Gabella fuori di Porta Nuova, oppure nel laghetto di S. Marco; e quelle dirette alle seghe o ai magazzini di S. Agata di Cassano e di Vaprio al disopra del porto di Trezzo si faranno discendere una per volta collo stesso ordine prescritto per quelle discendenti dal naviglio Grande.

5. Ciascuna zattera dovrà essere scaricata ed estratta dal naviglio nello spazio di un giorno feriale da contarsi dal tempo dell'arrivo alla sega o magazzino.

6. Nel tempo in cui si scaricano le zattere dirette al guado di Groppello per le seghe di Cassano, si dovrà dal proprietario tenere due guardie, l'una superiore alla distanza non meno di metri 200 onde dar avviso alle guide delle barche discendenti di tenere le barche medesime sulla destra del naviglio, e l'altra al ponte di Groppello onde avvisare se vi sia qualche cobbia ascendente; giacchè in questo caso quelli che attendono a scaricare la zattera devono immediatamente sgombrare la strada per l'alzaja, o lasciarla libera al passaggio dei cavalli d'attiraglio della cobbia stessa.

7. I contravventori alle discipline 4, 5 e 6 incorreranno nella multa di lire 20, oltre la rifusione dei danni, i quali si verificheranno nel modo prescritto all'articolo 10.° del presente regolamento. I recidivi saranno soggetti al doppio della multa, oltre la sospensione dell'esercizio della navigazione.

8. I proprietarj e conducenti delle zattere saranno inoltre obbligati ad osservare quelle discipline che a norma dei casi verranno prescritte dall'imperiale regia delegazione coll'atto di concessione che dev'essere a norma dell'articolo 2 domandato ogni volta dai proprietarj.

9. La vigilanza per l'osservanza delle esposte prescrizioni è raccomandata come all'articolo 39.° del presente regolamento.

Milano, il 7 agosto 1829.

(N.° 33.) *Il dazio d'introduzione delle uve per fare il vino è determinato in lire 6. 69. 6 al quintale metrico.*

25 settembre 1829.

N.° 12471-2239 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Dovendo il dazio delle uve che s' introducono per far vino seguire la proporzione di quello del vino comune italiano, il quale paga all' entrata lire 10. 71. 4 al quintale metrico sporco, ed essendo per massima stabilito che un quintale di vino corrisponde a 160 libbre metriche di uve, si dichiara che si esigerà per esse il dazio d' importazione di lire 6. 69. 6 al quintale metrico sporco.

Tanto si reca a comune notizia in esecuzione degli ordini contenuti nei dispacci 6 giugno pross. pass. e 7 settembre corrente, n.° 16420-962. e 32296-492 dell' imp. regia camera aulica generale.

Milano, il 25 settembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bernardoni, *Consigliere.*

(N.° 34.) *Sono dichiarati gli esercenti sui quali si esigono i dazj di consumo nei comuni e territorj aperti.*

10 ottobre 1829.

N.° 12713-2290 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo insorto dubbio intorno al vero senso dell' articolo 1.°, § 2.° del decreto 11 agosto 1810, l' imperiale regio governo, autorizzatone dal dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 12 settembre p.° p.°, n.° 34922-3398,

DICHIARA:

Sono esercenti, sui quali si esigono i dazj di consumo nei comuni e territorj aperti, i fornai ossia coloro che cuocono pane di formento o misto di formento ad uso dei particolari che loro portano il formento, le farine o la pasta del pane già fabbricato per cuocersi, ricevendo danaro o qualunque altro compenso in pagamento per la cuocitura di

esso: fermo del resto quanto dispone il decreto 1.° luglio 1813 sul pane che si cuoce per uso privato ai forni spettanti in proprietà ai comuni.

Milano, il 10 ottobre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BERNARDONI, *Consigliere.*

(N.° 35.) *DISPOSIZIONI relative a quelli che hanno ragione sui depositi esistenti nel 1794 nelle casse di Malines, di Gand e di Hainaut trasportate in Germania dalle autorità austriache.*

10 ottobre 1829.

N.° 12771-2723. C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nella convenzione stata conchiusa il 5 marzo 1828 fra l'Austria ed il regno dei Paesi Bassi con uno degli articoli risguardante le somme

che trovandosi depositate nel 1794 nella cassa delle consegne del già gran consiglio di Malines e del magistrato della città di Gand, come pure nella cassa de' depositi della provincia di Hainaut, furono a quell' epoca trasportate in Germania dalle autorità austriache a fine di sottrarle al nemico, fu convenuto che siccome in forza di un altro articolo della convenzione medesima l' ammontare di questi differenti depositi venne bonificato al reale governo de' Paesi Bassi mediante proporzionata deduzione di ciò che era dovuto alle finanze austriache, così spettare dovesse allo stesso governo de' Paesi Bassi il soddisfare gl' individui che hanno dei diritti sugli accennati depositi.

A quest' effetto l' anzidetto governo ha assunto l' ulteriore incarico di far versare nella cassa d' ammortizzazione del regno de' Paesi Bassi la somma che gli fu bonificata nel modo suespresso, di metterla a disposizione della regia corte di giustizia in Brusselles e di altri tribunali competenti, di dar loro contemporaneamente l' ordine di far diritto nel più breve termine possibile ai ricorsi di tutti coloro che avessero delle ragioni sui depositi dei quali si tratta, ed a tal uopo di far consegnare alla corte reale di Brusselles i registri ed atti relativi ai suddetti depositi.

Inoltre fu convenuto che in riguardo a quei depositi che fossero riclamati da sudditi austriaci o da individui domiciliati negli stati dell'Austria, le sentenze e decisioni dei tribunali di Vienna saranno ammesse ed eseguite dall' amministrazione della cassa d' ammortizzazione del regno de' Paesi Bassi in parità di quelle della corte reale di Brusselles e da altri tribunali competenti.

Le suespresse disposizioni vengono dal governo recate a pubblica notizia in esecuzione dell' ordine abbassato da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 28 agosto p.° p.°, n.° $\frac{6904}{V.R.}$, e ciò per intelligenza e norma di coloro che potessero avere un interesse sugli accennati depositi.

Milano, il 10 ottobre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 36.) *Facilitazioni che si accordano ai consegnatori delle paste monetabili sulle tasse che si esigono dall' imp. regia zecca.*

10 ottobre 1829.

N.° 12327-4059 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di procurare le maggiori facilitazioni ai consegnatori delle paste monetabili l'eccelsa camera aulica generale si è compiaciuta con ossequiato dispaccio 9 maggio corrente anno, n.° 14073-2137 di adottare le seguenti determinazioni che vengono dedotte a pubblica notizia in virtù dell' autorizzazione concessa coll' aulico dispaccio 4 settembre p.° p.°, n.° 9378-1480.

1.° Le tasse che giusta il disposto all' art. 6 della notificazione governativa 1.° novembre 1823 si esigono dall' imperiale regia zecca per la raffinazione delle paste d' argento, e le quali sono divise in cinque classi, vengono diminuite di centesimi cinquanta per ogni classe e per ogni libbra metrica di quella quantità d' argento che ha bisogno di essere raffinata, onde portare l' intera partita al titolo della specie di valuta d' argento chiesta dal presentatore in pagamento della pasta consegnata.

2.° Il monetaggio, ossia le spese di fabbricazione che nell' art. 3 della citata notificazione sono fissate a tre quarti per cento sull' oro, ed a due e mezzo per cento sull' argento, senza distinzione per ambedue della specie delle monete, vengono egualmente diminuite per l' oro al mezzo per cento, e rispetto all' argento all' uno e tre quarti per cento; in conseguenza della quale diminuzione le dette spese che l' imperiale regia zecca esige dai consegnatori delle paste importeranno, in vece di lire 29. 41 per ogni libbra metrica d' oro fino, sole lire 19. 61; ed in vece di lire 6. 41 per ogni libbra metrica d' argento fino, sole lire 4. 49.

3.° L' imperiale regia zecca rimane poi abilitata, mediante l' assegnamento alla stessa di un fondo sufficiente di dotazione apposita, a pagare indilatamente l' importo delle partite d' oro, d' argento o dorate di non grande entità che le vengono presentate, ed a dare almeno un acconto del valore delle grandi consegne.

Milano, il 10 ottobre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Pancaldi, *Consigliere.*

(N.° 37.) *Le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1830 si esigeranno nella misura eguale del corrente anno 1829.*

10 ottobre 1829.

N.° 28537-1460 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione 25 settembre ora scorso partecipata al governo con dispaccio del 29 detto mese dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita è stato ordinato che le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1830 si abbiano a riscuotere nelle provincie lombarde nella misura eguale a quella che fu stabilita pel corrente anno camerale.

Si deduce pertanto a pubblica notizia quanto segue :

1.° L' imposizione prediale per l' anno camerale 1830 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d'estimo nelle tre prime rate con centesimi 4. 4, e nella quarta rata con centesimi 4. 5 moneta austriaca.

Nelle provincie di Milano e di Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo venturo; la seconda nel 20 febbrajo; la terza nel 20 maggio, e la quarta nel 20 agosto successivi.

Nelle provincie di Brescia, di Lodi e di Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo venturo; la seconda nel 20 marzo; la terza nel 20 giugno, e la quarta nel 20 settembre successivi.

E nelle provincie di Cremona, di Bergamo, di Pavia e di Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel 10 aprile; la terza nel 10 luglio, e la quarta nel 10 ottobre del prossimo venturo anno 1830.

2.° La tassa personale competente all' imp. regio erario per l'anno camerale 1830 è stabilita in lire 3. 68 per ciaschedun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, di Como, di Cremona, di Pavia e di Lodi entro il mese d' agosto dello stesso anno; nelle provincie di Milano, di Mantova e di Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, di Zogno, di Sarnico, di Trescorre, di Breno e di Edolo, nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti della provincia di Bergamo ed in quella di Sondrio fino al giorno 10 del mese di ottobre 1830.

3.° Il pagamento della tassa per l'esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nei tempi di sopra fissati per la tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate dell' esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 10 ottobre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 38.) *Disposizioni relative alle autorità che debbono eseguire ispezioni d'ufficio concernenti i transiti.*

20 ottobre 1829.

N.° 13237-2389 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per la corrispondente esecuzione si recano a comune notizia le disposizioni prescritte col

dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 22 del prossimo passato settembre, n.° 36972-3249 relativamente alle autorità che debbono eseguire ispezioni d' ufficio concernenti i transiti in coerenza al § 48 del *regolamento* 8 aprile del corrente anno *sulla maniera di procedere pel transito delle merci.*

« 1.° *L'autorità della provincia,* indicata nei » §§ 1, 12, 25 e 39 del suddetto regolamento, » è il *senato di finanza del governo*, e per » l'avvenire quell'autorità che subentrerà ad » esso.

» 2.° *L'autorità di finanza*, della quale trat- » tano i §§ 36 e 38, è l'*intendenza di finanza* » d'ogni provincia.

» 3.° Per *autorità locali*, le quali debbono » eseguire le ispezioni d' ufficio ordinate dai » §§ 10, 12, 13, 29 e 37, e per *capo del co-* » *mune,* di cui parla il § 17, s'intendono nel » regno lombardo-veneto le *congregazioni mu-* » *nicipali* e le *deputazioni all'amministrazione* » *comunale,* le quali debbono presso l'ufficio » di finanza delegare uno dei loro membri » per assistere alle operazioni da eseguirsi » nei casi determinati dai §§ 17, 29 e 37.

» 4.° e 5.° Sarà obbligo delle autorità alle » quali in forza dei §§ 5, 10, 12 e 13 del » regolamento appartiene di rilasciare atte- » stati e certificati, di procurarsi nel più

» sollecito modo dalle autorità giudiziarie le
» opportune nozioni per un tale rilascio, sem-
» prechè non amministrino esse stesse gli af-
» fari giudiziarj.

» Saranno pure tenute d'indicare ogni
» volta il nome dei negozianti, condottieri o
» vetturali pei quali rilasceranno i suddetti
» attestati e certificati all'autorità giudiziaria
» che ha giurisdizione sopra essi, la quale
» dal canto suo, secondo il § 10 del regola-
» mento 8 aprile, è obbligata nei casi di
» aprimento di concorso sulle sostanze dei
» mentovati individui di farne partecipe l'au-
» torità doganale del paese.

Gli attestati e i certificati prescritti dal regolamento pel transito delle merci debbono sempre con ogni sollecitudine essere rilasciati sopra semplice domanda delle parti.

» 6.° Le operazioni d'ufficio che il § 31
» del regolamento attribuisce alle autorità
» politiche saranno da eseguirsi dai commis-
» sarj distrettuali. »

In pendenza che sieno stabilmente determinati nelle provincie lombarde i posti daziarj autorizzati alle operazioni pei transiti, sono temporaneamente conservati i seguenti:

a) Zenna, Luino, Laveno, Sesto Calende con Porto Persualdo, Turbigo, Boffalora, Carossa, Ficarolo, Villa di Chiavenna, Spluga,

Ponte Chiasso, Casalmaggiore, Soria, Borgo Ticino, Moglia di Gonzaga e gli Albi

per l'ammissione, l'ingresso e l'uscita dei transiti, rilasciando le bollette;

b) Le dogane di Milano, denominate *Dazio grande, Sostra Viarenna* e *Sostra Romana*, e quelle di Mantova, Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Pavia, Chiavenna

come dogane autorizzate ad ammettere i depositi, a ricevere le professioni, a staccare le bollette pei transiti ed a *controllare* le spedizioni nel viaggio intermedio;

c) Ostiglia, Codogno, Gallarate, Varese e Lecco

come uffici interni per le ispezioni di *controllo* nel viaggio intermedio.

Milano, il 20 ottobre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BERNARDONI, *Consigliere*.

(N.° 39.) *Cessazione col 1.° novembre della prova e dell'apposizione del bollo d'ufficio alle armi che si fabbricano in Brescia, ed obbligo ai fabbricatori di apporre alle armi da fuoco da loro fabbricate il proprio nome.*

20 ottobre 1829.

N.° 26484-1345 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione del giorno 18 agosto p.° p.° si è degnata ordinare quanto segue:

1.° Col giorno primo del prossimo novembre cesseranno la prova e l'apposizione del bollo d'ufficio delle armi da fuoco che si fabbricano nella provincia di Brescia, e rimarrà quindi abolita la commissione che ora n'è incaricata.

2.° Dal detto giorno 1.° novembre in avanti sarà obbligato ciascun fabbricatore a porre alle armi da fuoco della sua manifattura il proprio nome e cognome ed il luogo della fabbricazione in modo chiaro e durevole sotto

pena della confisca delle armi mancanti di tali indicazioni.

3.° L'applicazione alle armi del nome di un fabbricatore diverso da quello che le ha fabbricate (quando non concorrano indizj di un delitto) sarà trattata come truffa a senso del § 211, parte II del codice penale, e saranno da considerarsi come non bollate le armi stesse.

Tanto per la corrispondente esecuzione si reca a comune notizia d'ordine dell'imperiale regia camera aulica generale contenuto nel dispaccio 2 settembre p.° p.°, n.° 33509-2930.

Milano, il 20 ottobre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 40.) *Il dazio d'introduzione delle piume procedenti dall'Ungheria è ridotto a sole lire 1. 11. 6 al quintale metrico.*

24 ottobre 1829.

N.° 13160-2372 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con veneratissima sovrana risoluzione del giorno 20 agosto prossimo passato si degnò d'ordinare che il dazio d'introduzione delle piume ordinarie mondate e non mondate procedenti dall'Ungheria sia ridotto dalle attuali lire 13. 39. 3 a sole lire 1. 11. 6 al quintale metrico peso sporco. La suddetta disposizione dovrà avere il suo effetto col giorno della pubblicazione della presente notificazione.

Tanto si reca a comune notizia in esecuzione del dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale del 17 scorso settembre, n.° 36654-601.

Milano, il 24 ottobre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bernardoni, *Consigliere.*

(N.° 41.) *Pubblicazione della patente sovrana del giorno 1.° corrente relativa all' amministrazione del debito pubblico.*

28 ottobre 1829.

Wir Franz der Erste,
von Gottes Gnaden
Kaiser von Oesterreich;

König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

Seit Unserem Patente vom 22 Januar 1817, durch welches der allgemeine Tilgungs-Fond für die verzinsliche Staatsschuld gegründet und eingerichtet wurde, ist der Tilgungs-Fond zu dem Besitze eines so beträchtlichen Vermögens und daraus entspringenden Einkommens gelangt, daß Wir es den Umständen angemessen finden, die Wirksamkeit desselben künftig auf dieses Einkommen und einige besondere Zuflüsse zu beschränken, die dem Tilgungs-Fonde bisher aus dem Staatsschatze zugewiesenen Beträge anderen Staats-

NOI FRANCESCO I.°
per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Dopo la nostra patente del 22 gennajo 1817, colla quale venne istituito e regolato il fondo generale d' ammortizzazione del debito pubblico portante interesse, il detto fondo è venuto in possesso di un patrimonio e di una rispettiva rendita tanto considerabili che noi troviamo opportuno di limitare d' ora innanzi le operazioni di un tal fondo alla preaccennata rendita e ad alcuni introiti speciali, devolvendo le somme fin qui dal tesoro pubblico assegnate al fondo d' ammortizzazione ad

zwecken zuzuwenden, und in der gegenwärtigen Einrichtung der Anstalt diejenigen Abänderungen zu treffen, welche die Ordnung in dem Staatshaushalte, und das Wohl Unserer getreuen Unterthanen fordern.

Wir finden daher Nachstehendes festzusetzen:

1. Der allgemeine Tilgungs-Fond soll von nun an seine Wirksamkeit der Einlösung und Tilgung nur auf die ältere und neuere verzinsliche Staatsschuld beschränken, und von jeder anderen Verwendung, insbesondere von der Zurückzahlung der Staats-Lotto-Anleihen, welche nach den eingegangenen Verpflichtungen in anderen Wegen bedeckt ist, enthoben werden.

2. Die Mittel des Tilgungs-Fondes theilen sich in sein Vermögen und sein Einkommen.

3. Das Vermögen des Tilgungs-Fondes ist unveräußerlich, und nur von Zeit zu Zeit zur wirklichen Tilgung bestimmt.

4. Das unveräußerliche Vermögen des allgemeinen Tilgungs-Fondes bestehet:

a) in denjenigen Staatsschuldverschreibungen, welche ihm gleich bey seiner Einrichtung in Folge des Patentes vom 22 Januar 1817 in sein Eigenthum übergeben worden sind, und die er von jener Zeit bis letzten October 1829 durch die ihm zugewiesenen Mittel für den Zweck der Tilgung eingelöset haben wird; dann

b) in denjenigen Staatsschuldverschreibungen, welche er

altre occorrenze dello stato, e d' introdurre nell' attuale organizzazione dell' istituto quei cambiamenti che richiedono il buon ordine dell' amministrazione ed il bene dei nostri fedeli sudditi.

Noi troviamo dunque di stabilire quanto segue:

1.° Il fondo generale d' ammortizzazione dovrà d' ora in poi circoscrivere le sue operazioni d' acquisto e d' estinzione soltanto al vecchio e nuovo debito pubblico portante interesse, ed essere quindi esonerato da ogni altro impiego, ed in particolare dalla restituzione dei prestiti contratti per via di lotteria dello stato, a cui giusta gli incontrati impegni è in altri modi provveduto.

2.° I mezzi del fondo d' ammortizzazione si compongono del suo patrimonio e della sua rendita.

3.° Il patrimonio del fondo d' ammortizzazione è inalienabile e destinato soltanto alla effettiva ammortizzazione di tempo in tempo.

4.° Il patrimonio inalienabile del fondo generale d' ammortizzazione consiste

a) In quelle inscrizioni del debito pubblico che in virtù della patente del 22 gennajo 1817 gli furono assegnate in proprietà all' atto stesso della sua istituzione, ed in quelle che da quell' epoca fino all' ultimo d' ottobre 1829 esso avrà acquistate coi mezzi assegnatigli all' oggetto dell' ammortizzazione; più

b) In quelle inscrizioni del debito pubblico ch' esso

durch die Kaufschillingsgelder für die zum Behufe der Staatsschulden-Tilgung veräußerten Staatsgüter, die ihm fortan zugewiesen bleiben, an sich zu bringen in dem Falle seyn wird.

5. Das Einkommen des Tilgungs-Fondes bestehet:

a) aus den Zinsen der in dem Vermögen des Tilgungs-Fondes befindlichen Staatsschuldverschreibungen;

b) aus denjenigen Ueberschüssen der Staatseinnahmen, welche demselben von Zeit zu Zeit zugewendet werden; endlich

c) aus den Bezügen von der dem allgemeinen Tilgungs-Fonde zugewiesenen zeitlichen Verwendung von Geld-Capitalien und Depositen.

6. Wenn der Fall und die Nothwendigkeit eines neuen Anleihens eintreten sollte, so wird für jedes solche Anleihen dem Tilgungs-Fonde eine eigene Tilgungs-Quote als besondere Dotation vom Staate entrichtet werden, welche nicht geringer als mit Einem vom Hundert des Capitales bemessen werden darf, deren Betrag und Dauer jedoch in jedem solchen Falle besonders bestimmt werden wird.

7. Alles Einkommen des allgemeinen Tilgungs-Fondes, es mag ihm aus was immer für einer Quelle zufließen, ist zur regelmäßigen Einlösung der Zinsenschuld auf der öffentlichen Börse zu verwenden. Die oberste Leitung dieser Einlösung, so wie alle nach den Verhältnissen des öffentlichen Credits erforderlichen, sich darauf beziehenden Verfügungen, bleiben der Finanz-Verwaltung vorbehalten.

sarà in grado d' acquistare col prezzo de' beni dello stato alienati allo scopo dell' ammortizzazione, i quali rimangono ulteriormente al medesimo assegnati.

5.° La rendita del fondo d' ammortizzazione consiste

a) Negl' interessi delle inscrizioni del debito pubblico che formano parte del patrimonio del fondo d' ammortizzazione;

b) In quegli avanzi di rendite dello stato che gli vengono di tempo in tempo devoluti; finalmente

c) Negl' introiti procedenti dall' impiego temporaneo di capitali in danaro e depositi attribuito al fondo generale d' ammortizzazione.

6.° Verificandosi il caso ed il bisogno d' un nuovo prestito, lo stato verserà al fondo d' ammortizzazione per cadauno di tali prestiti un' apposita quota a titolo di speciale dotazione, la quale non potrà essere determinata in meno dell' uno per cento del capitale; la somma e la durata di essa verranno però in ognuno dei menzionati casi volta per volta stabilite.

7.° Tutta la rendita del fondo generale d' ammortizzazione, qualunque sia il ramo donde proviene, dovrà erogarsi alla borsa pubblica nel regolare acquisto del debito portante interesse. La direzione suprema di questa operazione, come pure tutte le relative disposizioni necessarie, a seconda delle circostanze del credito pubblico, sono riservate all' amministrazione delle finanze.

8. Wenn der Tilgungs-Fond mit seinem Einkommen eine Summe von Zinsen, welche eine Million Gulden jährlich betragen, und nach § 4 nicht in sein unveräußerliches Vermögen aufzunehmen sind, eingelöset hat, so sind die diesen Zinsen entsprechenden Staatsschuldverschreibungen öffentlich zu vertilgen, und als erloschen anzusehen.

8.° Allorchè il fondo d'ammortizzazione avrà colla propria rendita acquistato una somma d'interessi ascendenti ad un milione di fiorini all'anno, e che a senso del § 4 non siano compresi nel suo patrimonio inalienabile, le inserizioni pubbliche corrispondenti a quest'interessi dovranno essere pubblicamente annullate e considerate come estinte.

9. Die in Unserem Patente vom 21 März 1818 festgesetzte Bestimmung, daß von der in die Verlosung einbezogenen älteren Staatsschuld jährlich ein gleicher Capitals-Betrag, wie der durch die Verlosung auf den ursprünglichen Zinsenfuß zurück geführte, eingelöset und vertilget werden soll, bleibt aufrecht; es können jedoch auch zu dieser Tilgung die bereits im Besitze des Tilgungs-Fondes befindlichen, oder ihm vom Staate zugewiesenen Schuldverschreibungen verwendet werden.

9.° Resta ferma la disposizione stabilita dalla nostra patente 21 marzo 1818, che del vecchio debito pubblico compreso nell'estrazione a sorte debbasi annualmente acquistare ed estinguere un'egual somma di capitale corrispondente a quella ristabilita mediante l'estrazione nell'originaria misura d'interesse; tuttavia le inscrizioni del debito pubblico che sono già in possesso del fondo d'ammortizzazione o che gli vengono assegnate dallo stato possono impiegarsi anche nell'anzidetta ammortizzazione.

10. Der allgemeine Tilgungs-Fond hat fernerhin eine selbstständige, unter Unseren besonderen Schutz gestellte Anstalt zu bilden, deren Gebahrung einer eigenen Direction, nach den in diesem Patente vorgezeichneten Bestimmungen, anvertrauet ist.

10.° Il fondo generale d'ammortizzazione formerà in avvenire un istituto separato posto sotto la nostra speciale protezione; la gestione di esso verrà affidata ad una direzione apposita, secondo le disposizioni prescritte in questa patente.

11. In der angeschlossenen Uebersicht wird der gegenwärtige Stand des Vermögens, und des daraus hervor gehenden Einkommens des allgemeinen Tilgungs-Fondes ersichtlich gemacht. Die dermal zur Prüfung der Operationen dieser Anstalt bestimmte Hof-Commission wird am Schlusse

11.° L'unito prospetto dimostra l'attuale stato del patrimonio del fondo generale d'ammortizzazione e della rispettiva sua rendita. La commissione aulica attualmente incaricata dell'esame delle operazioni di questo istituto dovrà colla fine dell'anno

des Verwaltungsjahres mit der Direction des Tilgungs-Fondes das Vermögen und Einkommen desselben nach den gegenwärtigen Bestimmungen erheben, Uns die Resultate vorlegen, und den genauen Stand zur allgemeinen Kenntniß bringen.

12. Für die Zukunft wird diese Commission jedes Mal unmittelbar nach dem Schlusse eines Semesters des Verwaltungsjahres, d. i.: mit letzten April und letzten October in die Geschäftsführung und Operationen bei dem Tilgungs-Fonde Einsicht nehmen, Uns darüber unmittelbar die Anzeige erstatten, und die Resultate in einer deutlichen Uebersicht öffentlich bekannt machen.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien, den 1 October im Eintausend Achthundert und neun und zwanzigsten, Unserer Reiche im sieben und dreißigsten Jahre.

camerale rilevare in concorso della direzione del fondo d'ammortizzazione; giusta le presenti disposizioni, il patrimonio e la rendita del medesimo, presentare a noi i risultamenti e dedurre a cognizione del pubblico la precisa situazione.

12.° La predetta commissione dovrà in avvenire ispezionare l'azienda e le operazioni del fondo d'ammortizzazione, cadauna volta immediatamente dopo chiuso il semestre dell'anno camerale, vale a dire dopo l'ultimo d'aprile e l'ultimo d'ottobre; dovrà rassegnare immediatamente a noi analogo rapporto e far conoscere al pubblico i risultati mediante un esatto prospetto.

Dato dalla nostra città capitale e residenza il 1.° di ottobre dell'anno mille ottocento ventinove, trentesimosettimo dei nostri regni.

Franz.

(L. S.)

Franz Graf von Saurau, oberster Kanzler.

Anton Graf v. Mittrowsky, Hofkanzler.

Joh. Nep. Freyh. v. Geislern, Hofkanzler.

Philipp Ritter v. Stahl, Hofkanzler.

Nach Sr. k. k. apost. Majestät höchst eigenem Befehle, Franz Radherny.

FRANCESCO.

(L. S.)

FRANCESCO C.te DI SAURAU, *Supremo Cancelliere.*

ANT. CONTE DI MITTROWSKY, *Cancelliere Aulico.*

GIO. NEP. BARONE DE GEISLERN, *Cancelliere Aulico.*

FILIPPO CAV. DE STAHL, *Cancelliere Aulico.*

Per espresso supremo comando di S. M. I. R. A.,

FRANCESCO RADHERNY.

Uebersicht

des Stammvermögens des allgemeinen Staatsschulden-Tilgungs-Fondes und d
aus demselben mit Schlusse des Monates September 1829.

	Capitalsbetrag.		Zi in C M
	fl.	kr.	fl
Das Vermögen des allgemeinen Tilgungs-Fondes der verzinslichen Staatsschuld bestand am letzten September 1829 in folgenden Effecten:			
a. Staatsschuldverschreibungen zu 6 p.Ct. 3,691 fl. 40 kr.			
b. » » 5 » 115,184,868 » $1\frac{1}{8}$ »			
c. » » $4\frac{1}{2}$ » 4,215,700 » $51\frac{6}{8}$ »			
d. » » 4 » 6,144,515 » 31 »	167,721,728	22	
e. » » $3\frac{1}{2}$ » 618,257 » $18\frac{1}{8}$ »			
f. » » $2\frac{1}{2}$ » 18,143,100 » — »			
g. » » 1 » 23,411,600 » — »			
h. Banco-, Hofkammer-, Ständische-, Aerarial- und Domestical-Obligationen	41,086,614	$44\frac{7}{8}$	
i. Privat-Schuldverschreibungen	1,154,923	43	
Summe des Vermögens mit Ende des Monates September 1829	209,963,266	$49\frac{7}{8}$	
Von diesem Capitale betragen die jährlichen Zinsen	. . . . .	. . .	7,285,

Von der k. k. Direction des allgemeinen Tilgungs-Fondes und der Staatss

Johann Bapt. v. Scha
k. k. Hofrath.

PROSPETTO

del patrimonio capitale del fondo generale d'ammortizzazione e degl' introit procedenti dal medesimo verificati colla fine di settembre 1829.

		Capitale.		Intere in mon di conv
		Fiorini.	Car.	Fiorini.
Il patrimonio del fondo generale d'ammortizzazione del debito pubblico portante interesse consisteva coll' ultimo di settembre 1829 nei seguenti effetti:				
a. Inscrizioni al 6 per 100 F.	3,691. 40			
b. » » 5 » » »	115,284,863. $\frac{11}{8}$			
c. » » $4\frac{1}{2}$ » » »	4,215,700. $51\frac{6}{8}$			
d. » » 4 » » »	6,144,515. 31	167,721,728	22	
e. » » $3\frac{1}{2}$ » » »	618,257. $18\frac{1}{8}$			
f. » » $2\frac{1}{2}$ » » »	18,143,100. —			
g. » » 1 » » »	23,411,600. —			
h. Obbligazioni di banco della camera aulica, provinciali, erariali e domesticali		41,086,614	$44\frac{2}{8}$	
i. Obbligazioni private		1,154,923	43	
Somma del patrimonio alla fine di settembre 1829 . .		209,963,266	$40\frac{7}{8}$	
Gl'interessi annui di questi capitali ascendono a		. . . . .	. . .	7,285,56

Dall' imp. regia direzione del fondo generale d'ammortizzazione e del debito pubb

GIO. BATTISTA DE SCHARFF,
I. R. Consigliere Aulico.

(N.° 42.) *Trovandosi anche presso individui non esercenti commercio pezze intere di* nankin *o* bobbinet *non bollate, saranno sottoposti alla penale di legge.*

30 ottobre 1829.

N.° 13590-2466 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 15 maggio 1828, n.° 6328-888 C. fu all' articolo 1.° della medesima stabilito che i *bobbinets* e i *nankins* debbano in prova dell' effettuato pagamento del dazio essere muniti di un bollo.

Sebbene colla sovraccitata notificazione e pei vigenti articoli 16 e 25 della legge daziaria 22 dicembre 1803 non sia stata fatta alcuna eccezione intorno all' obbligo che corre non solo alle persone che esercitano commercio, ma a chiunque in generale di riportare per le dette merci il prescritto bollo, nulladimeno per prevenire ogni equivoco si dichiara che trovandosi anche presso individui non esercenti commercio pezze intere di *nankin* o *bobbinet* non bollate, per le quali è

prescritta l'applicazione del bollo, si farà luogo alla penale di legge portata dall' art. 2.° di detta notificazione ancorchè la quantità rinvenuta non eccedesse il bisogno del possessore.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione di dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre corrente, n.° 30877-2677.

Milano, il 30 ottobre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bernardoni, *Consigliere.*

(N.° 43.) *Proibizione di offrire e vendere fuori delle ricevitorie i così detti storni di lotto.*

30 ottobre 1829.

N.° 13373-2424 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi degnata S. M. con sovrana veneratissima risoluzione 21 settembre 1827 di espressamente comandare che sia proibito nel regno lombardo-veneto l'offrire ed il vendere fuori delle ricevitorie abusivamente per mezzo di strillatori ambulanti i così detti *storni* di lotto, e dovendo, a datare dalla pubblicazione della presente, ogni trasgressione al divieto suddetto venir punita con una multa in danaro da applicarsi all'invenzionato, l'imperiale regia camera aulica generale, previ i concerti presi coll'imperiale regia cancelleria aulica riunita, ha con dispaccio 20 del prossimo passato mese di agosto, n.° 32182-2747 stabilite le seguenti disposizioni, che il governo reca a comune notizia per la debita osservanza.

Ogni strillatore o venditore ambulante che sarà convinto di contravvenzione, sarà condannato allo sborso della messa cioè del *semplice importo* espresso nella bolletta o nelle bollette o siano storni inventariati, e nel caso d'insolvenza, all'arresto di polizia da 3 sino a 24 ore.

Se il contravventore fosse un ricevitore di lotto, la multa viene determinata per la prima volta nel *doppio importo* delle menzionate bollette o giocate; per la seconda volta tale multa verrà raddoppiata, e per la terza volta sarà il contravventore dichiarato decaduto dall'esercizio della ricevitoria.

Se si verificasse che lo strillatore avesse agito di comune interesse col ricevitore, ciascuno di essi soggiacerà alla penale di sopra comminata.

L'importare delle multe sarà in tutti i casi e per intiero corrisposto al denunziante od all'inventore.

Accadendo che alle contravvenzioni di cui si tratta andassero congiunte e venissero scoperte altre gravi trasgressioni di polizia o delitti, saranno i colpevoli trattati ciascuna volta a norma e secondo il disposto dalle vegliauti relative leggi penali.

L'imperiale regia direzione generale di polizia per Milano, e le rispettive imperiali

sogie delegazioni per gli altri capiluoghi di provincia, come pure i commissarj distrettuali negli altri paesi rimangono incaricati di vegliare all' esatto adempimento delle premesse prescrizioni e d' infliggere, previo sommario processo, le multe comminate nei rispettivi casi di contravvenzione.

Milano, il 30 ottobre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bernardoni, Consigliere.

(N.° 44.) *Soppressione di varj dazj degli stati provinciali e locali, e sostituzione d'un nuovo dazio generale di consumo coll'analoga tariffa.*

31 ottobre 1829.

N.° 13796-2520 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Col finire del corrente mese venendo soppressi varj dazj degli stati provinciali e locali che sono in vigore in alcune provincie della monarchia sopra alcuni articoli di consumo che vi s' introducono dall' estero e dall' Ungheria, e dovendosi col giorno 1.° del prossimo novembre introdurre in sostituzione dei detti dazj un nuovo dazio generale di consumo, S. M. con suprema sovrana risoluzione del 1.° corrente ottobre si è degnata di approvare le seguenti disposizioni:

1.° Riguardo alla birra che arriva in botti, come pure alla carne fresca, salata ed affumicata si esigerà, oltre all'attuale e temporaneo dazio d'importazione tanto forestiere che ungherese, anche un aumento a titolo di dazio consumo, il quale sia equiparato, rispetto

alla birra, al dazio consumo temporaneamente stabilito nei luoghi aperti per la fabbricazione della medesima; ai confini della Galizia quello fissato per la Galizia; rispetto alla carne, a quello stabilito come sopra per la vendita di essa.

2.° Per l'aceto comune in botti che verrà introdotto dall'Ungheria nelle altre provincie della monarchia, il futuro dazio consumo tedesco dovrà consistere nella metà del dazio d'importazione vigente per l'aceto forestiere di lire 3. 92. 8 al quintale metrico peso sporco, cioè in lire 1. 96. 4 per ogni quintale come sopra.

3.° In quanto alle granaglie procedenti dall'Ungheria dirette negli altri stati ereditarj, ai legumi, tritelli, al grano tritato e alla farina si aggiungerà agli attuali dazj di consumo tedeschi un diritto d'indennizzazione per gli stati provinciali di lire 35. 7 per ogni quintale metrico peso sporco.

4.° Pei vini ungheresi d'ogni qualità che verranno introdotti nelle altre provincie si riscuoteranno per dazio d'importazione lire 3. 21. 4 per ogni quintale come sopra, e a titolo d'indennizzazione a favore degli stati provinciali lire 7. 50.

5.° La tariffa posta in calce della presente contiene il montare delle competenze che in

virtù di queste sovrane prescrizioni saranno da pagarsi ai confini parte per dazio d'importazione, parte per dazio consumo, e parte per titolo d'indennizzazione a favore degli stati provinciali col giorno primo del prossimo novembre sopra gli articoli in essa specificati.

Tanto si deduce a pubblica notizia e per la corrispondente osservanza in esecuzione del dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre corrente anno, n.° 39172-689.

Milano, il 31 ottobre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bernardoni, *Consigliere.*

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Misura del dazio.
1	*Birra* in botti ai confini della Galizia.	
	Dazio d' importazione	*Quint. spor*
	Aumento a titolo di dazio di consumo.	"
	Detta agli altri confini.	
	Dazio d' importazione	"
	Aumento per dazio di consumo.	"
2	*Aceto* comune in botti.	"
3	*Carne fresca.*	
	Dazio d' importazione	"
	Aumento a titolo di dazio di consumo.	"
4	*Carne salata* o in salamoja e fumicata.	
	Dazio d' importazione	"
	Aumento per dazio di consumo.	"
5	*Frumento* e *spelta.*	
	Dazio d' importazione	"
	Per diritto d' indennità provinciale . . .	"
6	*Grano turco.*	
	Dazio d' importazione	"
	Per diritto d' indennità provinciale . . .	"
7	*Segale* e *segale* mista di frumento.	
	Dazio d' importazione	"
	Aumento per indennità provinciale. . .	"
8	*Orzo* e *spelta* colla lolla.	
	Dazio d' importazione	"
	Aumento per indennità provinciale. . .	"
9	*Orzo* brillato ed *avena* mondata.	
	Dazio d' importazione	"
	Aumento per indennità provinciale. . .	"
10	*Avena.*	
	Dazio d' importazione	"
	Aumento per indennità provinciale. . .	"

COMPETENZA DA PAGARSI SUGLI ARTICOLI

provenienti dall' estero e diretti a qualsivoglia parte della monarchia.						provenienti dall' Ungheria e Transilvania e diretti ad altra provincia ereditaria.					
Parziale.			Totale.			Parziale.			Totale.		
Lire.	Cen.	Mill.	Lire.	Cen.	Mill.	Lire.	Cen.	Mill.	Lire.	Cen.	Mill.
4	28	6	6	07	2	2	14	3	3	92	9
1	78	6				1	78	6			
4	28	6	8	30	4	2	14	3	6	16	1
4	01	8				4	01	8			
3	92	8	3	92	8	1	96	4	1	96	4
0	35	7	2	58	9	0	17	9	2	41	1
2	23	2				2	23	2			
13	39	3	15	62	5	6	69	6	8	92	8
2	23	2				2	23	2			
2	00	9	2	00	9	1	00	4	1	36	1
0	00	0	0	00	0	0	35	7			
1	51	8	1	51	8	0	75	9	1	11	6
0	00	0	0	00	0	0	35	7			
1	42	9	1	42	9	0	71	4	1	07	1
0	00	0	0	00	0	0	35	7			
1	33	9	1	33	9	0	67	0	1	02	7
0	00	0	0	00	0	0	35	7			
3	57	1	3	57	1	1	78	6	2	14	3
0	00	0	0	00	0	0	35	7			
0	98	2	0	98	2	0	49	1	0	84	8
0	00	0	0	00	0	0	35	7			

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Mi d da
11	*Grano saraceno* o saggina.	
	Dazio d'importazione	*Quint.*
	Aumento per indennità provinciale	
12	*Miglio* e *panico.*	
	Dazio d'importazione	
	Aumento per indennità provinciale	
13	*Miglio* e *panico* brillati.	
	Dazio d'importazione	
	Aumento per indennità provinciale	
14	*Vecce.*	
	Dazio d'importazione	
	Aumento per indennità provinciale	
15	*Fave, fagiuoli* e *ceci.*	
	Dazio d'importazione	
	Aumento per indennità provinciale	
16	*Piselli* e *lenticchie.*	
	Dazio d'importazione	
	Aumento per indennità provinciale	
17	*Tritello.*	
	Dazio d'importazione	
	Aumento per indennità provinciale	
18	*Grano tallito.*	
	Dazio d'importazione	
	Aumento per indennità provinciale	
19	*Farina.*	
	Dazio d'importazione	
	Aumento per indennità provinciale	
20	*Vini* ungheresi senza distinzione di qualità in botti, in bottiglie od altri recipienti.	
	Dazio d'importazione	
	Aumento per indennità provinciale	

COMPETENZA DA PAGARSI SUGLI ARTICOLI											
provenienti dall' estero diretti a qualsivoglia parte della monarchia.						provenienti dall' Ungheria e Transilvania e diretti ad altra provincia ereditaria.					
Parziale.			Totale.			Parziale.			Totale.		
Lire.	Cen.	Mill.	Lire.	Cen.	Mill.	Lire.	Cen.	Mill.	Lire.	Cen.	Mill.
	16	1	1	16	1	0	58	0	0	93	7
	00	0	0	00	0	0	35	7			
	51	8	1	51	8	0	75	9	1	11	6
	00	0	0	00	0	0	35	7			
	18	7	2	18	7	1	09	4	1	45	1
	00	0	0	00	0	0	35	7			
	11	6	1	11	6	0	55	8	0	91	5
	00	0	0	00	0	0	35	7			
	20	5	1	20	5	0	60	3	0	96	0
	00	0	0	00	0	0	35	7			
	90	2	2	90	2	1	45	1	1	80	8
	00	0	0	00	0	0	35	7			
	23	2	7	23	2	3	61	6	3	97	3
	00	0	0	00	0	0	35	7			
	07	1	1	07	1	0	53	6	0	89	3
	00	0	0	00	0	0	35	7			
	14	3	2	14	3	1	07	1	1	42	8
	00	0	0	00	0	0	35	7			
	00	0	0	00	0	3	21	4	10	71	4
	00	0	0	00	0	7	50	0			

(N.° 45.) *Determinazioni sul modo di soddisfacimento delle partite indicate nella notificazione 9 gennajo 1829 assunte dall' imp. regio erario.*

N.° $\frac{7182}{P.}$ 2 novembre 1829.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla governativa notificazione 9 gennajo anno corrente furono indicate le partite che pel riparto 23 agosto 1828 operato e pubblicato dalla commissione diplomatica riunita in Milano, e dietro il susseguente concambio e conguaglio combinati colla corte pontificia venivano assunte dall' imperiale regio erario, e furono altresì pubblicate le determinazioni prese dall' imperiale regia corte pel loro soddisfacimento.

Con tali determinazioni fu stabilito che le suenunciate partite abbiano ad inscriversi come rendite perpetue sul monte lombardo-veneto col godimento dal 1.° luglio 1828, e quanto alle rendite arretrate dal 1.° gennajo 1820 al 30 giugno 1828 procedenti dal ramo *arretrati della corona di ferro*, e dal 1.° maggio

1820 alla stessa epoca del 30 giugno 1828 provenienti dagli altri rami *boni* = *rescrizioni* e *cartelle concambiate*, che il loro pagamento abbia effetto in quattro anni consecutivi, cioè al 1.° gennajo 1830, e così di seguito all' epoca stessa negli anni 1831, 1832 e 1833 unitamente all' interesse del 4 per 100, rilasciandosi a tal fine quattro vaglia, ognuno de' quali, oltre l' importo della quarta parte dell' ammontare degli arretrati, debba esprimere anche la quota dell' interesse sullo stesso dovuto giusta le diverse epoche della successiva loro estinzione: fu poi disposto che qualora, attesa la tenuità della partita, la quarta parte dell' importare totale delle rendite arretrate non raggiunga la somma di lire quaranta, in tal caso in luogo dei vaglia venga consegnato al creditore uno speciale certificato portante il montare complessivo del credito da soddisfarsi unitamente ai relativi interessi nella misura del 4 per 100 in una sola volta al 1.° marzo 1833.

Nella circostanza però che molte delle partite provenienti dal ramo *rescrizioni* non presentano una rendita inscrivibile a tenore del disposto dal § 24 della sovrana patente 27 agosto 1820, si è trovato conveniente di prescrivere a riguardo di esse uno speciale provvedimento, e quindi venne superiormente

determinato che tutte le partite dell' anzidetta provenienza, la rendita delle quali non eccede la terza parte di un fiorino, siano da pagarsi in danaro contante nella somma capitale al ragguaglio del 100 per 5 ai singoli creditori sopra loro domanda dalla cassa del monte lombardo-veneto, e che nel modo stesso abbiano a corrispondersi loro dalla predetta cassa i relativi arretrati dal 1.° maggio 1820 al 30 giugno 1828 inclusivamente.

Tale superiore disposizione portata da ossequiato dispaccio dell' eccelsa presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale in data 2 ottobre ora scorso, n.° 36917-3863 viene recata a pubblica notizia per norma degl' interessati.

Milano, il 2 novembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 46.) *Scioglimento dei dubbj sull'intelligenza degli articoli 30 e 33 del decreto 11 agosto 1810 relativo agli esercenti mestieri soggetti al dazio di consumo nei comuni aperti.*

20 novembre 1829.

N.° 13960-2543 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A scioglimento del dubbio insorto sull'intelligenza degli articoli 30 e 33 del decreto 11 agosto 1810 relativo agli esercenti mestieri soggetti alle discipline pel dazio di consumo nei comuni e territorj aperti, l'imperiale regia camera aulica generale e l'imperiale regia cancelleria aulica unita, in seguito ad una sovrana risoluzione del dì 24 del p.° p.° agosto, hanno dichiarato

1.° Che chi aprirà l'esercizio prima della scadenza dello stabilito termine di 40 giorni, benchè avesse fatto alla rispettiva intendenza di finanza la notificazione prescritta dall'articolo 30, andrà soggetto alla pena comminata dall'articolo 33 quando non ne avesse ottenuta la permissione dall'intendenza medesima,

dopo che essa si sarà concertata coll'imperiale regia delegazione provinciale;

2.° Che contra chiunque si rendesse per tal modo contravventore al mentovato decreto si procederà, secondo i casi, a termini degli articoli 37, 38, 39 e 40 del decreto medesimo.

3.° Saranno obbligati in solido col contravventore, per rispondere delle conseguenze della trasgressione, gli appaltatori i quali avessero conceduto permissione di aprire esercizj prima del termine assegnato.

Tanto si reca a comune notizia in esecuzione del dispaccio di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè del regno lombardo-veneto 18 dello scorso ottobre, n.° 8242.

Milano, il 20 novembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bernardoni, Consigliere.

(N.° 47.) *Scioglimento del dubbio sulla valitura del tempo in cui il grano dovrà macinarsi e sortire dal mulino.*

25 novembre 1829.

N.° 14746-2710 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A fine di togliere qualunque dubbio intorno al vero senso dell' articolo 7, titolo II del decreto 4 maggio 1807, l' imperiale regia camera aulica generale ha determinato che l' espressione *e la valitura di tempo in cui il grano dovrà essere macinato* sia riformata nel seguente modo: *e la valitura di tempo in cui il grano dovrà macinarsi e sortire macinato dal mulino.*

Tanto si reca a comune notizia in esecuzione del dispaccio della prefata camera aulica generale 22 del p.° p.° ottobre, n.° 40646-4042.

Milano, il 25 novembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bernardoni, *Consigliere.*

(N.° 48.) *Istruzione sulla tutela dei figli minorenni di persone militari.*

30 novembre 1829.

N.° 31730-3724 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il consiglio aulico di guerra ha data nel 22 gennajo 1808 al tribunale d'appello militare la seguente istruzione:

« Che i figli minorenni di persone militari » tuttora viventi o morte, i quali col servire » a persone civili si guadagnano il proprio » mantenimento, debbano essere soggetti alla » giurisdizione civile, e che la giurisdizione » militare pei detti minorenni soggetti alla » tutela militare non abbia luogo che in og- » getti pupillari. »

Questa determinazione è dedotta a pubblica notizia, in esecuzione del dispaccio dell'imp. regia cancelleria aulica unita 22 p.° p.° ottobre, n.° 24759-2049, per comune intelligenza e norma.

Milano, il 30 novembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 49.) *Notificazione portante le norme relative al cambio delle obbligazioni del vecchio debito pubblico.*

N.° $\frac{7762}{P.}$ 4 dicembre 1829.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dell'ordine abbassato dall'imperiale regia camera aulica generale si deduce a pubblica notizia che l'amministrazione delle finanze, relativamente alle obbligazioni del vecchio debito pubblico che verranno estratte, si riserva di caso in caso o di attenersi al metodo di cambio precisato nelle quì sotto riportate disposizioni, ovvero di disporre pel pagamento del capitale in numerario a favore dei creditori giusta il suo valor nominale ed in moneta di convenzione.

Milano, il 4 dicembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

Norme relative al cambio delle obbligazioni.

Le obbligazioni sortite nell' estrazione debbono di regola essere presentate per lo scambio in quel luogo dove ne venne finora pagato l' interesse; rimane tuttavia in facoltà dei possessori, a loro comodo, il rimettere direttamente alla cassa universale del debito dello stato e della banca le obbligazioni inscritte sopra le casse di credito delle provincie.

Onde possa effettuarsi subito il cambio della consegnata obbligazione verso un' altra portante l' originaria misura d' interesse in moneta metallica, si richiede che essa sia per lo meno dell' importo di *fiorini cinquanta*. All' opposto, se questa somma fosse minore, verrà in vece dell' estratta obbligazione rilasciato un assegno, e solo allorchè due o più di tali assegni arriveranno o supereranno l' importo di fior. 50, avrà luogo la promessa conversione.

Per tutte le obbligazioni munite di *coupons* intestate al presentatore (*au porteur*), si dovranno presentare tutti i rispettivi *coupons* per gl' interessi non ancora scaduti. Le obbligazioni che si riceveranno in cambio saranno parimente intestate al presentatore e munite di *coupons*.

Cadaun possessore d' obbligazioni riceverà dalla cassa di credito in luogo dell' obbligazione estratta alla stessa consegnata una ricevuta indicante il termine entro il quale potrà ritirare la nuova trascritta obbligazione, oppure, quando l' importo sia al di sotto di fiorini 50, il corrispondente assegno. All' atto del rilascio dell' uno o dell' altro documento di debito il possessore dovrà restituire la ricevuta da lui firmata in prova della seguita regolazione.

Lo stesso vale anche riguardo a quelle obbligazioni le quali, attesa l'entità dell'importo, sono ripartite in più serie, nel qual caso ha luogo l'unica differenza, che cioè vien emessa una nuova obbligazione soltanto per la quota sortita nell'estrazione, e viene restituita la vecchia al possessore, previa però depennazione ed annotamento sulla medesima dell'estratta quota.

Gl'interessi delle nuove obbligazioni, come pure degli assegni decorrono dal 1.° del mese in cui è seguita l'estrazione, ma verranno pagati in quanto agli assegni solo allorchè saranno questi convertiti in formali obbligazioni. Gl'interessi maturati fino al giorno dell'estrazione saranno pagati al possessore dell'obbligazione, e quelli che potesse forse aver esatti oltre detto giorno verranno da esso rifusi alla cassa nella valuta in cui gli furono corrisposti.

Gl'interessi delle nuove obbligazioni dello stato verranno pagati semestralmente, di regola in Vienna, e sopra ricerca dei possessori anche nelle provincie; e rispetto ai prestiti assunti in origine nell'Olanda ed a Francoforte, presso le case di commercio estere incaricate del pagamento degli interessi di tali prestiti.

Le obbligazioni intestate a determinati nomi verranno trascritte ugualmente ai nomi stessi colle prenotazioni che vi fossero inerenti. Riguardo a quelle obbligazioni che fossero affette da qualche sequestro, vincolo o qualsivoglia altra prenotazione che impedisca il pagamento degl'interessi, si dovrà riportare preventivamente dall'autorità che fece eseguire le prenotazioni il permesso di trascrivere l'obbligazione e di esigere gl'interessi arretrati fino al giorno dell'avvenuta estrazione.

(N.° 50.) *Altra notificazione risguardante le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 da pagarsi in moneta di convenzione.*

N.° $\frac{7761}{P.}$ 4 dicembre 1829.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente all' altra notificazione di questo giorno n.° 7762 P. ed in esecuzione degli ordini superiori si reca a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100, le quali sono ripartite nella serie 65 dal numero 56307 fino inclusivamente al 57391 estratta sotto il 2 novembre anno corrente, verranno pagate ai creditori in moneta di convenzione giusta il valor nominale del capitale.

2.° Il pagamento avrà principio col 1.° di dicembre anno corrente, e sarà effettuato dalla cassa universale del debito dello stato e della banca, alla quale si dovranno quindi rimettere le estratte obbligazioni di banco.

3.° Colla restituzione del capitale verranno pagati gl' interessi originarj del 5 per 100 maturati sino al 1.° di novembre anno corrente in valuta di Vienna, e dal 1.° novembre al 1.° dicembre anno corrente in moneta di convenzione.

4.° Riguardo a quelle obbligazioni che fossero sottoposte ad un sequestro, ad un vincolo od altra prenotazione, converrà, prima di pagare il capitale, riportarne l'annullazione ossia lo svincolo da quell'autorità che gli avesse decretati.

5.° Nel pagamento del capitale delle obbligazioni intestate a fondi politici (*Fonds*), a chiese, conventi, pie fondazioni, pubblici stabilimenti od altre corporazioni hanno luogo quelle prescrizioni che debbono osservarsi nella trascrizione di simili obbligazioni.

6.° È in facoltà de' possessori di quelle obbligazioni, gl' interessi delle quali sono assegnati pel pagamento sopra qualche cassa filiale di credito, di esigere il pagamento del capitale presso la cassa universale del debito dello stato e della banca, oppure presso quella cassa di credito medesima dalla quale riscossero fin quì gl' interessi.

In questo secondo caso debbono rimettere alla medesima cassa le estratte obbligazioni pel corrispondente pagamento.

Milano, il 4 dicembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 51.) *Notificazione relativa ad un prestito contro l'emissione di obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100.*

N.° $\frac{7937}{P.}$ 12 dicembre 1829.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. con suprema risoluzione del 16 ottobre anno corrente ha autorizzato l'amministrazione delle finanze a conchiudere un prestito contro l'emissione di obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione, il di cui importo è destinato a ritirare gli assegni della cassa centrale che si trovano in circolazione.

L'annesso allegato fa conoscere la forma di queste obbligazioni dello stato che verranno emesse col 1.° dicembre corrente anno. Sono ad esse uniti i *coupons* degl'interessi per anni nove, non che l'assegno per nuovi ulteriori *coupons*.

Gl'interessi di queste obbligazioni verranno pagati dall'imperiale regia cassa universale del debito dello stato e della banca al presentatore degli scaduti *coupons*.

Se i possessori di tali obbligazioni bramassero esigere gl' interessi presso qualche cassa filiale di credito, dovranno regolarsi conformemente alle disposizioni contenute nella notificazione governativa 23 agosto 1824.

In obbedienza all' ossequiato decreto di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè 23 ora scorso novembre, n.° 9203, l'imperiale regio governo deduce a pubblica notizia la premessa sovrana risoluzione per comune intelligenza.

Milano, il 12 dicembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

FORMOLA.

Fiorini 1,000. *Numero*

OBBLIGAZIONE DI STATO

Per fiorini mille moneta di convenzione, pei quali l'imperiale regia cassa universale del debito dello stato pagherà in due rate semestrali l'interesse del (4) quattro per cento in moneta di convenzione al presentatore dei *coupons* d'interesse appartenenti a questa obbligazione.

Vienna, il 1.° dicembre 1829.

(*Sottoscrizione*)

(*Sottoscrizione*)

La presente obbligazione di stato è regolarmente inscritta nel registro di credito e di liquidazione dell'imperiale regia cassa universale del debito dello stato e della banca.

Vienna, il 1.° dicembre 1829.

(*Suggello d'ufficio*)

Per l'I. R. Cassa universale
del debito dello Stato e della Banca

(*Sottoscrizione*)

(N.° 52.) *Dazj d'entrata e d'uscita sugli articoli di sapone, paglia, ecc.*

19 dicembre 1829.

N.° 15662-2898 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. A. con veneratissima risoluzione del dì 13 del p.° p.° ottobre si degnò di approvare pei sottodescritti articoli i seguenti dazj:

	Per entrata	Per uscita
	al quintale metrico sporco.	
1. Pel sapone forestiero . . . . . lir.	21. 42. 8	— — —
2. Pel sapone delle fabbriche di Trieste e per quello altresì fabbricato nel circondario del porto franco di Venezia, tosto che sia attuato il porto franco medesimo . . . . . » salvo le opportune cautele per impedire l'introduzione di saponi forestieri.	13. 89. 2	— — —
3. Pei tessuti e per le trecce di paglia e pel traliccio di corteccе d'albero . . . . . » cessando l'obbligo, sinora osservato, di richiedere la licenza per l'importazione di tali articoli, la quale sarà libera e potrà effettuarsi pagandone il dazio anche alle ricevitorie principali di confine.	53. 57. –	2. 23. 2
4. Per la paglia treggia svizzera, da pagarsi come sopra . . . . . »	— 53. 6	— — —
5. Per la paglia da formar trecce . . . . . »	— — —	— 22. 3

I premessi dazj cominceranno ad esigersi col giorno della pubblicazione della presente notificazione.

Tanto si reca a comune notizia in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 26 del suddetto mese, n.° 40753-745.

Milano, il 19 dicembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BERNARDONI, *Consigliere.*

(N.° 53.) *DICHIARAZIONE sulla rinnovazione delle inscrizioni dei suppegni.*

31 dicembre 1829.

N.° 35053-4060 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per togliere qualunque dubbio sulla rinnovazione delle inscrizioni dei suppegni, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, in seguito ai concerti presi

tra l'imperiale regia cancelleria aulica riunita e tra l'imperiale regia commissione aulica di legislazione giudiziaria, dichiara quanto segue:

« Chi ha ottenuto sopra una pretesa ipo-
» tecaria un suppegno inscritto nei libri pub-
» blici è autorizzato di effettuare in forza
» della legge, come il proprietario di questa
» pretesa, entro il prescritto termine del de-
» cennio la rinnovazione dell'inscrizione della
» medesima, onde colla di lei estinzione non
» vada perduto il suo diritto di suppegno, la
» di cui inscrizione per altro egli ha da rin-
» novare entro il proprio rispettivo decennio. »

Tale suprema dichiarazione comunicata con dispaccio 27 novembre p.° p.°, n.° 27656-3160 dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

Milano, il 31 dicembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 54.) *La concessione dei privilegi di privativa per la fabbricazione dei commestibili e delle bevande resta sospesa.*

31 dicembre 1829.

N.° 34371-1737 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La concessione dei privilegi di privativa per la fabbricazione dei commestibili e delle bevande resta per sovrana risoluzione del 26 settembre p.° p.° sospesa.

In quanto però agli apparati ed alle macchine atte alla fabbricazione dei commestibili e delle bevande potranno venire concessi privilegi di privativa senza che possa derivarne al privilegiato alcun diritto alla fabbricazione stessa.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e le autorità amministrative alle quali spetta sono incaricate di disporre il pieno adempimento delle sovrane prescrizioni.

Milano, il 31 dicembre 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1829.

N.° 3 e 4.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
39	1829 *Luglio* 13	Le trasgressioni per uso illecito di titoli di nobiltà da persone militari debbono essere decise dal giudizio militare	143
40	*detto* 14	Norme da osservarsi nell'introduzione per parte dei privati di merci poste fuori di commercio	144
41	*detto* 15	Scioglimento del dubbio in punto della tassa di numerazione nel caso di aggiudicazione giudiziale all'imperiale regio fisco di un' eredità rimasta vacante	146
42	*detto* 21	Non può permettersi l' introduzione della seta greggia esente da dazio per essere filatojata, ed indi rimandata all'estero parimente esente da dazio	148
43	*detto*	Prescrizioni da osservarsi onde calcolare il peso sporco delle merci riposte in diversi involucri	150
44	*detto* 24	Si ritiene compreso sotto il vocabolo *acquavite* anche lo *spirito di vino* pel pagamento del dazio	152
45	*detto* 28	In qual caso un impiegato quiescente venendo reimpiegato possa cumularsi il posteriore tempo di servizio a quello precedente	153
46	*detto* 29	Discipline per gl'impiegati ed inservienti dello stato posti in quiescenza con pensione che passano ad altro impiego presso un' amministrazione civica o comunale	155
47	*detto*	Avvertenze e dichiarazioni per quegli individui cui fu fatta conoscere la sovrana risoluzione 24 marzo 1828 prescrivente la nuova normale di sostituzione, che fungevano le veci d' altri impiegati	157

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
48	1829 *Luglio* 31	Disposizione pei giovani artigiani che passano dall' una all' altra delle diverse provincie della monarchia, cui trovasi spirato il permesso d' assenza accordato dalle rispettive autorità . .	160
49	*Agosto* 3	Scioglimento dei dubbj proposti sull' esecuzione dei contratti fra i coscritti ed i loro supplenti	162
50	*detto* 7	Richiamato in osservanza l' obbligo agli uffici godenti la franchigia postale d' improntare i pieghi e le lettere col proprio sigillo d' ufficio	164
51	*detto* 11	Soluzione dei dubbj proposti sulla mercede accordata ai commissarj distrettuali per l' estensione delle petizioni dei trasporti d' estimo	165
52	*detto*	Determinazione sull' applicazione del dazio d' entrata e d' uscita al solfato di china	167
53	*detto* 14	Partecipazione della nomina dei consoli e viceconsoli austriaci nell' impero del Brasile	169
54	*detto* 17	Norme intorno all' ammissione degli alunni di concetto pel ramo di servizio dell' amministrazione camerale .	171
55	*detto* 19	Le massime della sovrana risoluzione 16 febbrajo 1828 sono applicabili anche agl' inservienti ed agl' individui della forz' armata di finanza	177
56	*detto* 22	La tariffa dei premj contenuti nel regolamento italiano 14 settembre 1807 per l' arresto dei condannati fuggitivi è approvata anche per l' avvenire	179
57	*detto* 28	È messa in corso la tassa di tre zecchini per la visita delle farmacie . .	180

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1829		
58	*Settembre* 7	Indicazioni da praticarsi negli estratti dei registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti delle persone addette al servigio militare	181
59	*detto* 12	Facilitazioni per la completazione del reggimento della gendarmeria . .	188
60	*detto* 14	La restituzione del deposito fatto nelle casse ai supplenti si deve fare senza alcuna restrizione, finita che sia la capitolazione	189
61	*detto*	Nei capitolati d'asta per la vendita enfiteutica e libera di beni comunali si aggiungerà l'obbligo al deliberatario per l'osservanza dei regolamenti boschivi	190
62	*detto* 19	Deroga alla proibizione per gli ussari privati che non fossero nobili di portare al fianco una sciabola o portasciabola	191
63	*detto* 21	I militari che hanno compita la loro capitolazione, qualora non s'ingaggino per l'ulteriore servizio, riceveranno il rinvio dall'armata	192
64	*detto* 30	Nota degli oggetti velenosi colle norme per la vendita	194
65	*Ottobre* 16	Le occorrenze d'ufficio richiamate dalle autorità subalterne in affari giudiziarj sono esentate da tassa, da bollo e dal porto di posta	204
66	*detto*	Metodo di procedura da praticarsi dalle prime istanze giudiziarie contro gli avvocati in punto delle competenze di prestato patrocinio	205
67	*detto*	La tassa di *vidimazione* per le copie di documenti rilasciate dagli uffici giudiziarj debbesi esigere una sola volta	209

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1829		
68	*Ottobre* 20	Determinazione del nuovo dazio d' importazione pei formaggi della Morea nelle provincie della monarchia . . .	211
69	*detto* 22	Confermate le discipline in corso per l' abilitazione all' esercizio delle professioni d' architetti, agrimensori ed ingegneri	212
70	*detto* 27	Le istanze dei professori esercenti anche le funzioni di avvocato per ottenere un permesso dovranno presentarsi all' imperiale regio governo .	214
71	*Novembre* 20	Riconosciuto il signor *Guglielmo Gaetti De Angeli* nella qualità di console di S. M. sarda in Milano	216
72	*detto* 30	Determinazioni sopra i punti principali delle istruzioni riguardanti la regolarizzazione dello stato degl' invalidi patentati	217
73	*detto*	Dall' amnistia accordata ai disertori si ritengono esclusi quelli colpevoli di altro delitto	219
74	*detto*	Risoluzione sulla requisizione dei coscritti detenuti	221
75	*Dicembre* 7	Agl' impiegati dei comuni aventi congregazione municipale è accordato lo stesso trattamento normale degli impiegati provvisorj che per dieci anni servirono il governo austriaco .	223
76	*detto* 12	Sono ritenute le masse concorsuali al pagamento delle competenze di regola per l' inserzione nelle gazzette dei relativi editti	225
77	*detto* 17	Ingiunto agl' imperiali regj uffici di posta di prelevare la metà dei diritti di porto per le spedizioni di ostriche e di pesci freschi	228

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
78	1829 *Dicembre* 18	Disposizioni dirette a prevenire la fuga degl' imbecilli e dei sordo-muti dalle rispettive case e comuni . . .	229
79	*detto*	Determinazione per una procedura uniforme circa la vendita degli oggetti invenzionati dalla finanza . . .	231
80	*detto* 23	Disposizione onde procurare la provvista de' benefizj semplici di patronato privato	235
81	*detto* 28	Riconosciuto vivo il diritto nell' editore della gazzetta di Milano alla percezione delle sue competenze per l'inserzione degli editti relativi a masse concorsuali anche prima del 1.° gennajo 1828	239
82	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1829, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	241
83	. . . . .	Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d' ora in poi, a norma del § 23 della sovrana patente 8 dicembre 1820, in libertà d' ognuno l' esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l' oggetto dei privilegi stessi .	285

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 3.

(N.° 32.) *Il dazio delle uve che vengono introdotte è stabilito a lire 6. 69. 6 al quintale metrico.*

2 luglio 1829.

N.° 8224-1476. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo all' imp. regia Direzione delle dogane, privative, ecc.

In risposta al rapporto 20 febbrajo prossimo passato, n.° 2608-1531 si partecipa all' imperiale regia direzione che l' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio del 6 giugno prossimo scorso, n.° 16420-962, di cui si unisce copia, ha dichiarato che siccome il dazio d' entrata dei vini comuni stranieri fu colla notificazione 8 febbrajo 1829 elevato dalle lire 7. 14. 3 alle lire 10. 71. 4 per ogni quintale metrico peso sporco, così non cade dubbio che anche alle uve che vengono introdotte per far vini si deve applicare in proporzione il dazio, considerando libbre 160 di uva per un quintale metrico di vino.

Coll'accennata proporzione il diritto da esigersi dovrà d'ora innanzi essere di lire 6. 69. 6 per ogni quintale d'uva peso sporco in luogo del vigente dazio di lire 4. 44. 2.

L'imperiale regia direzione, cui si comunica tale superiore dichiarazione, resta incaricata di dare agli uffici doganali da lei dipendenti relative istruzioni per l'esecuzione.

Milano, il 2 luglio 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

Copia di dispaccio dell'eccelsa imperiale regia Camera aulica generale in data 6 giugno 1829, n.° 16420-962, diretto all'imperiale regio Governo di Lombardia.

Dietro un rapporto del governo lombardo del 29 ottobre 1818, n.° 17088 relativo al dazio d'importazione dall'estero delle uve destinate ad uso di vino, con decreto della camera aulica del 18 febbrajo 1819, n.° 7041 venne stabilito per quest'articolo, con riguardo al dazio di lire 6 per ogni centinajo metrico che sussisteva in quel tempo pei vini comuni, il dazio di lire 3. 75 coll'espressa disposizione che si dovessero a tal uopo calcolare un centinajo e $\frac{3}{4}$ d'uva per un centinajo di vino.

Questa base di conteggio venne con decreto 16 marzo 1819, n.° 11771, il quale conteneva una rettificazione di calcolo di quei daziati, nuovamente prescritta.

Ora, sebbene colla pubblicazione dei nuovi dazj approvati dalla risoluzione sovrana del 27 gennajo anno corrente, colla quale venne aumentato il dazio d'importazione dei vini comuni italiani forestieri dalle lire 7. 14. 3 alle lire 10. 71. 4 per ogni quintale metrico, non siasi fatto menzione espressa delle uve destinate alla preparazione di questi vini, lo scopo di quella disposizione non tendeva minimamente ad alterare la proporzione osservata finora fra il dazio del vino e le uve destinate alla fabbricazione del medesimo; ma deve anzi sussistere ulteriormente la massima *che nell' applicazione del dazio debbansi considerare libbre* 160 *d' uva ossia* 1. $\frac{3}{5}$ *di quintale, corrispondenti ad un centinajo di vino.*

Tanto si partecipa a cotesto governo ad esito del suo rapporto 24 marzo anno corr., n.° 3153-573, colla restituzione per sua regola, aggiungendo che si debba quindi calcolare in questa conformità la cifra del dazio delle uve, dandone avviso agli uffici doganali, non senza indicarlo anche a questa camera.

Firmat. PURKHART.

(N.° 33.) *Applicazione in parità di circostanze anche agl'impiegati comunali delle norme di pensione e di trattamento normale.*

4 luglio 1829.

N.° 17667-2586 P. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si trasmette in copia a cotesta delegazione provinciale un dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita, col quale viene comunicata la risoluzione presa da S. M. I. R. A. di applicare in parità di circostanze anche agl'impiegati comunali le norme di pensione e di trattamento normale stabilite a favore degl'impiegati e del rimanente personale che per dieci anni prestano servigio provvisorio, e di estendere generalmente agl'impiegati dei comuni contemplati dalla risoluzione 20 giugno 1825 le prescrizioni austriache relative alle pensioni.

Milano, il 4 luglio 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

N.° 13459-1571 P.

S. M. l'imperatore e re si è graziosamente degnata di accordare che le norme di pensione e di trattamento normale a favore degl'impiegati e del rimanente personale che per *dieci anni* prestano *servizio provvisorio* stabilite colle sovrane risoluzioni 12 settembre 1824 e 13 gennajo 1828 comunicate a cotesto imperiale regio governo mediante dispacci della camera aulica generale 24 settembre 1824, n.° 37274-3714 e 31 gennajo 1828, n.° 3250-313, sieno applicate anche agl'*impiegati comunali* pei quali militano le stesse circostanze, e che generalmente gl'impiegati de' comuni contemplati dalla sovrana risoluzione 20 giugno 1825 debbano essere trattati a tenore delle prescrizioni austriache relative alle pensioni.

Tanto si comunica a cotesto imperiale regio governo per le convenienti ulteriori disposizioni in evasione al relativo rapporto 18 settembre 1828, n.° 27800-3853.

Vienna, il 13 giugno 1829.

Firmat. MITTROWSKY.

(N.° 34.) *Non possono tenersi scuole private di ragioneria senza aver subiti gli esami e riportata l'aspirante l'autorizzazione governativa.*

6 luglio 1829.

N.° 16815-3047 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Essendo il governo informato dell' abuso invalso in alcuni luoghi d' individui che tengono scuole private di ragioneria senza avere subiti gli esami delle relative materie spettanti rispettivamente agl' insegnamenti proprj delle scuole elementari maggiori e delle scuole tecniche, e senza avere riportata a tal uopo la patente di abilitazione, si avverte per opportuna di lei norma e direzione che per tenere simili scuole private si richiede, come per tutti gli altri insegnamenti privati, che l' aspirante abbia riportata la previa autorizzazione del governo, dal quale obbligo non possono considerarsi dispensati i pubblici ragionieri, giacchè la qualità di ragioniere porta seco in forza del decreto 3 novembre 1805 l'autorizzazione per l' esercizio legale della professione, ma non quella per l' insegnamento delle relative materie.

In pendenza poi dell'attuazione delle scuole tecniche e della metodica relativa il governo ha disposto che gli esami degli aspiranti al privato insegnamento di cui si tratta abbiano luogo per parte di esaminatori scelti dagl'ispettori provinciali, come pure perchè le autorità scolastiche incaricate della sorveglianza delle scuole private elementari abbiano, come è di loro istituto, ad estenderla anche alle succennate scuole private di ragioneria.

A tal uopo essendosi incaricato il consigliere ispettore in capo delle scuole elementari di dare le occorrenti istruzioni agl'ispettori scolastici provinciali, il governo la tiene di ciò intesa per opportuna sua intelligenza e direzione.

Milano, il 6 luglio 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 35.) *Nuove determinazioni pel diritto di compenso agl' impiegati nelle loro missioni d'ufficio segnatamente sopra laghi, fiumi e canali.*

7 luglio 1829.

N.° 8424-2834. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha riconosciuto che la misura stabilita colle auliche determinazioni 16 gennajo 1821 e 28 agosto 1822 enunciate nelle governative circolari 26 settembre 1821, n.° 11104-2979 e 21 novembre 1822, n.° 14053-3506 pel compenso delle spese di viaggio sopra laghi, fiumi e canali agl' impiegati spediti in commissioni d'ufficio non è più adattata alle circostanze che si ebbero di mira in tal proposito.

Piacque pertanto alla stessa eccelsa imperiale regia camera aulica generale di sopprimere con ossequiato suo decreto 2 giugno p.° p.°, n.° 19805-1243 le sopra citate determinazioni, e di concedere che per l'avvenire a quegl' impiegati cui giusta la normale compete il diritto di compenso nelle loro missioni d' ufficio, qualora per proseguire il viaggio abbisognassero di prendere a nolo dei navigli

o barche sopra laghi, canali o fiumi, venga pagata l' effettiva somma sborsata, con avvertenza che se tale somma non oltrepassa i prezzi stabiliti dalle tariffe, o quelli ordinarj già nel luogo conosciuti, il computo non occorrerà di ulteriore prova; ma se nel caso di speciali circostanze venissero esposte delle competenze maggiori, dovranno essere giustificate a parte validamente giusta le massime vigenti in ordine ai viaggi di commissione di ufficio, e le quitanze dovranno essere sottoscritte dalle autorità locali.

Rimarcò inoltre il prelodato aulico dicastero che di regola cadaun impiegato, a qualunque classe delle diete possa appartenere, ha diritto ad una sola barca, e che in quanto al numero dei remiganti deve aversi riguardo non tanto alla differenza della classe, quanto al bisogno effettivo che si verificasse secondo la natura delle circostanze locali od altre.

Tanto si partecipa per rispettiva norma.

Milano, il 7 luglio 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 36.) *Rettificazione sui dazj imposti per l' entrata ed uscita a diverse qualità di pesci salati.*

7 luglio 1829.

N.° 8549-1555 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo all' imp. regia Direzione delle dogane, privative, ecc.

Sul dubbio proposto dal governo veneto all' imperiale regia camera aulica generale, se il particolare dazio di lire 26. 78. 6 pei naselli salati e le salpe salate, e così quello di lire 10. 71. 4 per le salpe, stoccofissi, baccalà, merluzzi, ecc. avessero da considerarsi derogati dalle modificazioni daziali contenute nella notificazione 15 maggio 1828, è piaciuto alla prefata camera aulica generale col dispaccio 30 maggio 1829, n.° 21622-139, del quale si acchiude copia, di dichiarare che colla notificazione anzidetta nulla resta innovato alla precedente tariffa del 1.° novembre 1823 per ciò che riguarda i diritti d' importazione ed esportazione delle diverse qualità di pesce in esso dispaccio specificate, e che quindi dovrà farsi cessare l' esazione di cui tratta il rapporto di cotesta imperiale regia direzione del 10 marzo 1829, n.° 3142-1830, sostituendovi quella praticata nelle provincie venete.

Di tale superiore risoluzione si rende edotta la direzione delle dogane incaricandola di darne conforme partecipazione agli uffici daziarj da essa dipendenti per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 7 luglio 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

Copia di dispaccio dell' eccelsa imperiale regia Camera aulica generale in data 30 *maggio* 1829, *n.°* 21622-139, *diretto al Governo veneto.*

I dazj *speciali* d'importazione ed esportazione di 2 fiorini e relativamente di 5 pel centinajo sporco di Vienna indicati nella tariffa delle vettovaglie pel 1819 per stoccofisso, baccalà, merluzzo, naselli, passeri marini, soglie, aringhe, aringhe affumicate, spratti, o secondo la compilazione di tariffa pubblicata nel regno lombardo-veneto 1823 di lire 10. 71. 4, e relativamente di cent. 44. 6 per centinajo metrico, non sono stati cambiati pel decreto di questa camera 3 aprile 1828, n.° 11682-793, con cui venne pubblicata la nuova determinazione sulla tariffa per varie specie di pesci in essa relativamente ai pesci di nuovo indicativi; si è allontanato dalla tariffa anteriore a motivo che nelle partite daziali nacque una differenza non esistita prima secondo che questi pesci furono esportati od importati *freschi* o *secchi*, *salati* o *marinati*. Quindi è regolarissima nel Veneto l'esazione dei

suddetti dazj di lire 10. 71. 4 all' atto dell' importazione, e di 44 centesimi all' atto dell' esportazione.

Nell' istesso modo la partita di dazio speciale del 1819 pei naselli salati e salpe salate secondo la nomenclatura della tariffa austriaca del 1823 per 5 fiorini pel centinajo di Vienna, o lire 26. 78. 6 pel centinajo metrico, non è stata variata pel decreto 3 aprile 1826, per cui si continuerà ad esigere lo stesso dazio.

Cotesto governo informerà subito a nome di questa camera il governo lombardo di tale disposizione, affinchè in quella provincia venga all' istante abolita l' erronea esazione daziale di lire 12. 85. 7 per le nominate qualità di pesci.

Si retrocedono gli allegati del rapporto 16 maggio 1829, n.° 6201-2831.

Firmat. PURKHART.

(N.° 37.) *Le autorità e gli uffici aventi l'esenzione dalle tasse postali per le lettere possono godere della franchigia del porto anche rispetto alle diligenze.*

10 luglio 1829.

N.° 8178-2771 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali, Direzioni ed altri uffici dipendenti dal medesimo governo.

Per viste di servizio l' eccelsa camera aulica generale ha trovato di determinare che quelle

autorità ed uffici ai quali giusta i regolamenti compete l' esenzione dalle tasse postali per le lettere possano godere della franchigia del porto anche rispetto alle diligenze (*Fahrposten*), sotto però una regolare scritturazione degli oggetti impostati e rispettivamente ricevuti; avvertendo che l' esenzione dal porto deve tuttavia valere esclusivamente per la corrispondenza d'ufficio, ed è da limitarsi alle *autorità* ed agli *uffici*, e non deve estendersi anche alle *persone* alle quali competesse l' esenzione dalle tasse postali per le lettere.

Tale determinazione pervenuta al governo con dispaccio 3 spirato giugno, n.° 20866-1149 della prelodata eccelsa camera aulica si comunica a cotest . . . . . per regolare sua intelligenza e norma.

Milano, il 10 luglio 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 38.) *Norma da osservarsi dalle autorità austriache qualora loro occorra l'assistenza delle autorità giudiziarie francesi.*

10 luglio 1829.

N.° 6789. Circolare.

L'imp. regio Tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime Istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

S. M. I. R. A. colla veneratissima risoluzione del 16 maggio 1829 si degnò di ordinare quanto segue:

« Ogni qual volta occorra alle autorità austriache l'assistenza delle autorità giudiziarie francesi, non potranno rivolgersi esse stesse alle medesime, ma dovranno far loro pervenire la ricerca col mezzo del tribunale d'appello e della legazione austriaca in Parigi. I presidenti d'appello sono autorizzati di rivolgersi alla detta legazione onde ottenere l'opportuna intercessione diplomatica per l'esecuzione delle requisitorie delle autorità austriache. »

Di tale sovrana determinazione partecipata al tribunale d'appello dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia col rispettato aulico decreto 4 luglio andante si rendono intese tutte le prime istanze giudiziarie a loro intelligenza e norma.

Milano, il 10 luglio 1829.

UNTERRICHTER, Vicepresidente.

Carli, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Le trasgressioni per uso illecito di titoli di nobiltà da persone militari debbono essere decise dal giudizio militare.*

13 luglio 1829.

N.° 16920-2390. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. si è degnata di ordinare con sovrana risoluzione del 22 del corrente mese che le trasgressioni per uso illecito di titoli di nobiltà di cui si rendessero colpevoli persone militari debbano come finora, anco in avvenire, essere decise dietro le leggi vigenti presso il giudizio militare competente d'intelligenza colle autorità aventi interesse, e che si versino nella cassa camerale le relative multe, giusta il sistema generale.

Tanto si comunica a cotest'imperiale regia delegazione per uso d'ufficio in supplimento alla sovrana risoluzione 28 novembre 1826 pubblicata colla notificazione 29 dicembre 1827, n.° 35854-856.

Milano, il 13 luglio 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 40.) *Norme da osservarsi nell'introduzione per parte dei privati di merci poste fuori di commercio.*

14 luglio 1829.

N.° 8752-1583 C. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo all'imp. regia Direzione delle dogane, privative, ecc.

Nel dispaccio dell'eccelsa imperiale regia camera aulica 11 maggio prossimo passato, n.° 44971-3789, del quale si acchiude copia, sono indicate le norme e prescrizioni da osservarsi nella contingenza d'introduzione per parte dei privati di merci poste fuori di commercio, il dazio delle quali debb'essere pagato in proporzione del valore reale della merce.

La direzione delle dogane vorrà rilasciare in conformità dello stesso dispaccio aulico le istruzioni occorrenti agli uffici da essa dipendenti per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 14 luglio 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

Copia di traduzione del dispaccio dell' eccelsa imperiale regia Camera aulica generale in data 11 *maggio* 1829; *n.°* 44971-3789 *del* 1828, *diretto all' imperiale regio Governa di Milano.*

La notificazione del 18 settembre 1824, § 5 concernente le massime da osservarsi rispetto agli articoli posti fuori di commercio non è stata dalle autorità e dagli uffici giustamente compresa, supponendo essi che allo scopo di determinare la misura del dazio sia vietato l'aumentare più del 25 per 100 il valore dichiarato dalle parti, essere in conseguenza in facoltà di queste ultime l'indicare arbitrariamente il prezzo delle merci, e per tal modo avvantaggiarsi a loro talento a carico del ramo doganale. Il vero senso della predetta disposizione è che nel caso in cui l'ufficio trovi di aumentare per lo meno del 25 per 100 l'indicato valore delle merci, sia in facoltà delle parti od il rinunciare all'ufficio la merce pel valore da esso determinato, ovvero il pagare il dazio in tale misura; donde ne viene che se l'aumento riconosciuto necessario per parte dell'ufficio non costituisce per lo meno il quarto del valore dichiarato, non compete più alle parti la scelta alternativa, ma esse debbono soddisfare il dazio nell'importo determinato dall'ufficio.

Nello spirito di questa illucidazione cotesto governo farà istruire gli uffici subalterni.

Sul tenore della nota diretta al governo veneto in data 28 maggio anno passato 1828, n.° 6279 emanerà in seguito la decisione.

Firmat. PURKHART.

(N.° 41.) *Scioglimento del dubbio in punto della tassa di numerazione nel caso di aggiudicazione giudiziale all' imp. regio fisco di un' eredità rimasta vacante.*

15 luglio 1829.

N.° 13939. Circolare.

L' imp. regia Direzione del demanio, ecc. alle imp. regie Intendenze delle finanze, ai signori Ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori Cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla Sezione delle tasse giudiziarie.

Nella pratica applicazione delle veglianti discipline in punto della tassa di numerazione da esigersi sui depositi giudiziali è insorto il dubbio, se nel caso di aggiudicazione giudiziale all' imperiale regio fisco di una eredità rimasta vacante, ed a carico della quale esistesse qualche debito in causa di tasse giudiziali relative alla ventilazione dell' eredità medesima, si dovesse prelevare dalla sostanza ereditaria la somma del debito stesso, da essere versata nella cassa dell' ufficio tassatorio, ovvero si avesse a considerare come un non valore l' importare delle tasse medesime.

L' imperiale regio governo, alla cui cognizione venne assoggettato il premesso dubbio, ha determinato con decreto 27 maggio p.° p.°, n.° 6106-1595 C. che, siccome è principio di diritto, sanzionato anco per identità di ragione mediante antiche determinazioni (state comunicate agli uffici tassatorj colle circolari di questa direzione 8 agosto 1827, n.° 16226 e 10 maggio p.° p.°, n.° 7957), qualmente cioè l' erario non sia punto tenuto a pagare a sè stesso; così ogni qual volta venga, giusta il disposto dal § 760 del codice civile generale, rilasciata un' eredità giacente all' imperiale regio fisco, già per la sua qualità esente dal pagamento delle tasse, non può esservi luogo a versare nella cassa dell' ufficio tassatorio l' importo di quelle tasse relative alla ventilazione dell' eredità medesima, le quali per la natura degli atti incumbessero all' erario.

Onde prevenire però l' eventuale caso di sopravvenienza di eredi dopo la già seguita aggiudicazione al fisco, sarà da annotarsi nei registri alla partita della rispettiva eredità l' importo delle tasse suddette, onde, verificandosi il rilascio dell' eredità medesima al privato pretendente, possa venire obbligato in prevenzione il privato stesso al pagamento delle corrispondenti tasse giudiziali e di tutte

quelle altre che potessero essere inerenti alla di lui qualità personale, giusta i veglianti regolamenti per l'oggetto del preteso rilascio.

Si comunica la premessa governativa determinazione agli uffici tassatorj per la corrispondente osservanza in appendice alle succitate circolari, attendendosi di conoscere la ricevuta anche della presente.

Milano, il 15 luglio 1829.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 42.) *Non può permettersi l'introduzione della seta greggia esente da dazio per essere filatojata, ed indi rimandata all'estero parimente esente da dazio.*

21 luglio 1829.

N.° 8978-1640. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo all'imp. regia Direzione delle dogane, privative, ecc.

Sopra il dubbio proposto dal governo veneto, se fosse o no da accordarsi il permesso d'introdurre dall'estero la seta greggia esente da dazio, per indi riesportarla ridotta in organzino, è piaciuto all'imperiale regia camera

aulica generale col decreto del 23 giugno p.° p.°, n.° 16155-1325, del quale si acchiude copia, di risolvere negativamente il dubbio suddetto.

Tanto si partecipa alla direzione in risposta anche al suo rapporto del 2 suddetto mese, n.° 8234-4009 per la corrispondente osservanza all' evenienza dei casi.

Milano, il 21 luglio 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

Copia di dispaccio dell' eccelsa imp. regia Camera aulica in data 23 giugno 1829, n.° 16155-1325, diretto al Governo veneto.

Considerando che la seta venendo filatojata cambia di forma, e in conseguenza che non si possono agevolmente impedire gli abusi nell' esportazione dei filati della seta estera; che altronde ne viene prodotta nell' interno tanta quantità da non poter mancare l' esercizio ai filatoi nazionali, si respingono a cotesto governo gli allegati del rapporto 14 maggio a. p., n.° 8387, avvertendo che l' introduzione della seta esente dal dazio invocata dal cavaliere *Milan*, onde rimandarla di nuovo all' estero filatojata parimente franca dal dazio, non può aver luogo.

Vienna, il 30 giugno 1829.

Firmat. GRANNER.

(N.° 43.) *Prescrizioni da osservarsi onde calcolare il peso sporco delle merci riposte in diversi involucri.*

21 luglio 1829.

N.° 8979-1641 C. Circolare.

L'imperiale regio Governo all'imp. regia Direzione delle dogane, privative, ecc.

Nell'annessa copia di dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale 23 giugno p.° p.°, n.° 21686-1806 sono indicate le norme e prescrizioni da osservarsi onde calcolare il peso sporco delle merci riposte in diversi involucri o recipienti secondo la diversa professione daziaria cui si vogliono destinare le merci e secondo le diverse qualità delle merci medesime.

Rimane incaricata la direzione di darne tosto comunicazione ai singoli uffici daziarj che da essa dipendono per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 21 luglio 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

Copia di dispaccio dell'imperiale regia Camera aulica generale 23 giugno p.° p.°, n.° 21686-1806.

Secondo le massime del sistema doganale austriaco, nella esazione del dazio d'importazione sotto peso sporco è da intendersi, oltre al peso della merce, anche quello dell'ultimo involto (*emballage*) ovvero sia dell'ultimo recipiente dal quale non si può già levar fuori la merce. All'opposto riguardo ai dazj d'uscita e di transito da esigersi giusta il peso sporco si deve ritenere tutto il peso sporco senza separare l'involto esteriore, dalla quale massima è permessa un'eccezione solo rispetto all'esportazione della seta.

La misura dei dazj portati dalla tariffa essendo in armonia con questa massima, non può, senza ammettere un'ingiustizia, farsi luogo nel regno lombardo-veneto ad un altro metodo ossia processo; come non sarebbe ammissibile, senza sovvertire la tariffa stessa, l'atterrare quella massima.

Il governo resta quindi incaricato di far eseguire da quegli uffici doganali un metodo in conformità del presente decreto.

Vienna, il 23 giugno 1829.

Firmat. PURKHART.

(N.° 44.) *Si ritiene compreso sotto il vocabolo* acquavite *anche lo* spirito di vino *pel pagamento del dazio.*

24 luglio 1829.

N.° 18804-2772. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Essendo insorto dubbio, se sotto il vocabolo *acquavite* usato nella tariffa pei dazj addizionali sia compreso anche lo *spirito di vino*, il governo dichiara che il medesimo vi s' intende compreso, per cui dovrà andar soggetto alle stesse discipline.

Sarà cura di cotesta delegazione di rendere pubblica tale dichiarazione ove costì esistesse una pratica contraria, e di vedere se e fin dove potesse esser diminuita la tariffa sull' introduzione dell' *acquavite*, andandola ad estendere sopra un altro ramo addizionale, e quindi ad accrescersi il prodotto.

Milano, il 24 luglio 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 45.) *In qual caso un impiegato quiescente venendo reimpiegato possa cumularsi il posteriore tempo di servizio a quello precedente.*

28 luglio 1829.

N.° 9436-2527 C.

CIRCOLARE.

Alcune preesistenti disposizioni davano luogo a ritenere che in favore dell' impiegato, il quale dopo posto in istato di quiescenza avesse prestati effettivi servigi allo stato in via sussidiaria o provvisoria, venendo esso in seguito posto di nuovo in istato di quiescenza o di pensione, potesse pel normale suo trattamento conteggiarsi anco la durata di questi ultimi di lui servigi in aggiunta al montare de' suoi servigi precedenti.

Si è però degnata S. M. di determinare in data 29 gennajo 1828 che soltanto nel caso in cui un quiescente venisse reimpiegato in un posto di servizio stabile ed organizzato col godimento del soldo sistematico, possa pel medesimo cumularsi il suaccennato posteriore tempo di servizio a quello precedente, e quindi in occasione dell' ulteriore di lui definitivo pensionamento tutta calcolarsi questa complessiva durata di servizio; ma che

nel caso al contrario in cui un quiescente sia stato adoperato presso qualche ufficio solo in via provvisoria ovvero temporariamente per sussidio, non debba aver luogo la cumulazione di tale sua prestazione di servizio provvisorio o sussidiario col tempo di durata dei di lui servigi anteriori.

In seguito ai relativi dispacci dell'imperiale regia camera aulica generale 8 febbrajo 1828, n.° 5813-593 e 29 maggio prossimo passato, n.° 20513-2137, si comunica la premessa veneratissima risoluzione sovrana a tutti i pubblici uffici per loro intelligenza e per l'analoga esatta osservanza.

Milano, il 28 luglio 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Brusa, *Segretario.*

(N.° 46.) *Discipline per gl' impieghati ed inservienti dello stato posti in quiescenza con pensione che passano ad altro impiego presso un' amministrazione civica o comunale.*

29 luglio 1829.

N.° 9316-2489 C.

CIRCOLARE.

Una prescrizione normale stata diramata nelle provincie tedesche della monarchia il 6 aprile 1787 ed ivi anco rammemorata il 16 giugno 1826 dispone « che gl' impiegati » ed inservienti dello stato posti in quiescenza, » i quali percepiscono una pensione o provvi- » gione dall' imperiale regio erario, ottenendo » un impiego presso un' amministrazione ci- » vica o comunale od altra pubblica fonda- » zione, debbono rinunciare al godimento » della detta pensione o provvigione erariale, » e solo possono ricuperare in seguito il go- » dimento medesimo qualora dopo il nuovo » servizio nell' impiego suddetto divengano » inabili a continuarlo, nè loro competesse di » conseguire in riguardo dello stesso nuovo » servizio a carico delle rispettive casse non » erariali alcuna pensione o provvigione, op- » pure l' assegno di tale specie loro spettante

» sulle dette casse fosse minore di quello già » godato sull' imperiale regio erario. »

Avendo l'imperiale regia camera aulica generale con suo dispaccio 13 giugno p.° p.°, n.° 21202-2206 comunicata a questo governo una tale prescrizione, perchè serva di norma e sia esattamente osservata per l'avvenire anco in queste provincie, si reca essa pel corrispondente effetto a notizia di tutti i pubblici uffici, e s'incaricano specialmente le imperiali regie delegazioni provinciali di farne tosto eguale comunicazione agli uffici comunali, alle amministrazioni dei fondi di pubblica beneficenza o cause pie ed altre simili da loro dipendenti.

Milano, il 29 luglio 1829.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BRUSA, *Segretario.*

(N.° 47.) *Avvertenze e dichiarazioni per quegl' individui cui fu fatta conoscere la sovrana risoluzione 24 marzo 1828 prescrivente la nuova normale di sostituzione, che fungevano le veci d'altri impiegati.*

29 luglio 1829.

N.° 9066-3038. C.

CIRCOLARE.

Essendo giunto a cognizione dell' eccelsa camera aulica generale che nelle provincie lombarde a quegl' individui, i quali all' epoca in cui fu fatta conoscere la sovrana risoluzione 24 marzo 1828 prescrivente la nuova normale di sostituzione fungevano le veci d'altri impiegati, vennero ulteriormente pagate le competenze commisurate sulle basi delle anteriori prescrizioni, ha con ossequiato suo dispaccio 28 giugno corrente anno, n.° 24515 - 1798 fatte le seguenti avvertenze e dichiarazioni:

« Che dal giorno in cui fu resa nota la predetta sovrana risoluzione in poi non debbasi fare distinzione alcuna fra gl' individui che erano già sostituiti e quelli, la sostituzione de' quali si è verificata posteriormente, ma che a contare da quel giorno abbiano ad essere trattati tutti egualmente, vale a dire

giusta le nuove prescrizioni, sia che il risultamento possa loro riuscire vantaggioso o no; che se fu mente di S. M. che la sovrana risoluzione 24 marzo anno passato non abbia effetto retroattivo, ciò non può già riferirsi all' atto della sostituzione, ma soltanto ai diritti già acquistati all' appoggio della normale anteriore fino al dì della diramazione della nuova che non fossero stati per anche riconosciuti liquidi, o in generale non ancora realizzati.

59 Per ciò che riguarda specialmente gli alunni e gli ascoltanti non v' ha dubbio che anch' essi appartengono alla categoria degl' impiegati, e che in conseguenza nel caso di sostituzione, sia che essi abbia avuto principio prima o dopo la promulgazione della nuova normale, a datare da quel giorno debbono, rispetto alle loro competenze, trattarsi secondo le nuove prescrizioni.

60 In questo particolare viene ad essere anche soppressa la prescrizione intorno agli ascoltanti del regno lombardo-veneto emanata col decreto aulico 29 ottobre 1824, n.° 40871-1408; ritenuto però che se un individuo chiamato ad un servizio in via di sostituzione, nell' assumerlo avesse ad accontentarsi d' una competenza inferiore a quella portata dalla normale, si debba in conformità di tale convenzione

pagare soltanto la competenza inferiore. Sarà dunque incarico delle autorità nei casi eventuali, ed in particolare in quei casi ove il trattamento giusta le nuove disposizioni avesse a cagionare un grave peso al tesoro dello stato, di cooperare possibilmente con riguardo alle circostanze del momento, onde combinare l' interesse del servizio con quello di evitare qualunque spesa che possa venire risparmiata.

» Nell' assegnare le competenze di sostituzione non si dovranno perdere di vista questi principj, e se in causa della continuata applicazione della vecchia normale avessero avuto luogo delle percezioni incompetenti, si dovrà procurarne la rifusione. »

Queste auliche dichiarazioni e prescrizioni vengono portate alla cognizione di tutte le autorità politiche, camerali e di finanza ad opportuna intelligenza e norma ed in aggiunta alla circolare 7 giugno 1828, n.° 3331 P.

Milano, il 29 luglio 1829.

Il Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Pangalli, Consigliere.

(N.° 48.) *Disposizione pei giovani artigiani che passano dall' una all' altra delle diverse provincie della monarchia, cui trovasi spirato il permesso d' assenza accordato dalle rispettive autorità.*

31 luglio 1829.

N.° 20052-2945 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Dandosi il caso che trovisi spirato il permesso di assenza accordato dalle rispettive autorità ai giovani artigiani che passano dall' una all' altra delle diverse provincie della monarchia, nè volendosi loro imporre l' obbligo di ricondursi in patria e presentarsi alle proprie autorità per ottenere la prolungazione dello spirato termine d' assenza, e di spedire per lo stesso oggetto all' autorità medesima il proprio libretto perchè tale prolungazione sia in esso descritta, l' imperiale regia aulica cancelleria unita con decreto 20 giugno passato ha determinato che nei casi di spirato permesso come sopra debba l' artigiano rivolgersi alle autorità competenti del luogo in cui risiede, impetrando da esse che gli facciano prolungare l' autorizzazione di dimorare fuori di paese, e che le autorità stesse

abbiano poi a tale intento da far pervenire la domanda alla rispettiva magistratura da cui dipende originariamente l'impetrante; avendo poi la cura in caso di favorevole assenso di analogamente inscrivere nel libretto del richiedente l'ottenuta prolungazione.

Di tale risoluzione, che viene portata a cognizione dell'imp. regio governo lombardo con nota 30 scorso giugno dell'imp. regio governo di Moravia, resta opportunamente fatta consapevole cotesta imperiale regia delegazione per relativa intelligenza e norma ed altresì per la conveniente partecipazione a quegli artigiani delle altre provincie dell'impero che si trovassero in Lombardia e che fossero per avventura per presentarsi a cotesto ufficio essendo nella circostanza predetta, cioè che fosse spirato il loro permesso d'assenza.

Milano, il 31 luglio 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 49.) *Scioglimento dei dubbj proposti sull'esecuzione dei contratti fra i coscritti ed i loro supplenti.*

3 agosto 1829.

N.° 19474-2880. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Essendo stati proposti all'imperiale regia cancelleria aulica i seguenti dubbj:

1.° Quale influenza ossia cognizione debbano prendere le autorità politiche nei contratti che si stipulano fra i supplenti ed i suppliti.

2.° Se il supplente sia obbligato a terminare la capitolazione qualora il supplito debba a senso del § 44 della patente di coscrizione entrare al servizio, e che nella visita fattagli venisse riconosciuto inabile.

S. M. con sovrana risoluzione 19 giugno p.° p.° comunicata al governo da S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 11 luglio p.° p.°, n.° 5552 si è degnata di ordinare quanto segue:

Al 1.° Debbono rimaner ferme le disposizioni portate dalla patente 17 settembre 1820, e in conseguenza le autorità politiche ed i comandanti dei reggimenti dovranno prendere

cognizione dei contratti fra i coscritti ed i loro supplenti, mantenersi in essa e vegliare che i primi adempiano agli obblighi assunti; ed io voglio d'altronde che per parte dell'amministrazione dello stato e delle sue autorità si debba in questo affare contenersi e regolarsi non altrimenti che come suolsi nei contratti.

Al 2.° Se un supplito avesse ad entrare al servizio per difetto d'inadempimento del suo contratto col supplente, e venisse riconosciuto inabile, si dovrà licenziare e il supplente ed il supplito, e regolarsi in merito al rimpiazzo del supplito nello stesso modo che avviene quando un uomo riceve in altra guisa il suo licenziamento.

Di questa sovrana risoluzione viene resa intesa cotesta delegazione provinciale per intelligenza e norma.

Milano, il 3 agosto 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 50.) *Richiamato in osservanza l'obbligo agli uffici godenti la franchigia postale d'improntare i pieghi e le lettere col proprio sigillo d'ufficio.*

7 agosto 1829.

N.° 9394-3121 C.

CIRCOLARE.

A termini del vigente regolamento postale 8 agosto 1820, i pieghi e le lettere d'ufficio devono essere controdistinti coll' impronta di sigillo d' ufficio, perchè nella loro spedizione coi mezzi postali abbiano ad essere ritenuti esenti dalle tasse. Essendo però occorso di rilevare che talvolta vengono consegnati alla posta lettere i pieghi ufficiosi senza verun contrassegno che per tali li faccia conoscere, dal che può derivare ritardo nella loro spedizione, deve il governo richiamare all'esatta osservanza della suaccennata prescrizione gli imperiali regj uffici godenti della franchigia postale, ad effetto che gli uffici di posta possano in ogni caso senza difficoltà applicar loro simile esenzione, contro le semplici stabilite prenotazioni, e dar corso regolarmente alle corrispondenze ufficiose giusta le relative discipline.

Milano, il 7 agosto 1829.

Il Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Pancaldi, *Consigliere.*

(N.° 51.) *Soluzione dei dubbj proposti sulla mercede accordata ai commissarj distrettuali per l'estensione delle petizioni dei trasporti d'estimo.*

11 agosto 1829.

N.° 21007-1078 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

La diversa interpretazione che viene data da alcuni commissarj distrettuali all' art. 168 delle istruzioni annesse alla governativa notificazione 12 aprile 1816 sulla mercede loro accordata per l' estensione delle petizioni dei trasporti d' estimo ha dato luogo ai seguenti dubbj :

1.° Se debbansi specificare nelle petizioni tutti i numeri di mappa, sia che si tratti di trasporto di partita intiera o di porzione di partita, e quindi sieno tenuti i petenti a corrispondere al commissario, oltre la mezza lira italiana già stabilita per ogni trasporto di partita intiera, anche cinque centesimi per ogni numero o parte di numero formante la stessa partita intiera.

2.° Se pel trasporto di una proprietà intestata ad un solo possessore, ma divisa in

varie partite di fondi liberi, livellarj od altrimenti *obnoxii* abbia diritto il commissario di esigere tante volte centesimi 50 d'Italia quante sono le diverse partite od intestazioni registrate sui libri censuarj di un comune o territorio, comunque il traslato venga operato sopra una sola petizione, oppure soltanto centesimi 50, oltre la tassa di centesimi cinque per ogni numero a seconda dei casi.

A soluzione dei proposti dubbj il governo dichiara

1.° Che fermo stante nei commissarj distrettuali l'obbligo di specificare i numeri di mappa e le porzioni di numero di cui ogni domanda di voltura d'estimo è conflata, sono essi autorizzati ad esigere la tassa proporzionale di centesimi 5 italiani allora solamente che il trasporto non comprenda se non alcuni numeri o porzione di numero, e non mai quando comprenda una partita intiera;

2.° Che per *partita intiera d'estimo* s'intenda il complesso di tutti i beni stabili che nei libri dello stesso territorio si trova intestato, anche sotto varie impostazioni, ad una medesima ditta posseditrice.

Informata cotesta delegazione provinciale della premessa dichiarazione di massima, sarà sua cura di farla conoscere ai commissarj distrettuali da essa dipendenti, affinchè, se

mai da taluno si fosse data una diversa interpretazione ed applicazione al citato articolo 168 delle istruzioni annesse alla governativa notificazione 12 aprile 1816, abbiano ad osservare ed eseguire la presente determinazione.

Milano, l' 11 agosto 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 52.) *Determinazione sull'applicazione del dazio d'entrata e d'uscita al solfato di china.*

11 agosto 1829.

N.° 10183-1835. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo all' imp. regia Direzione delle dogane, privative, ecc.

Sul quesito stato proposto dall' imperiale regio governo di Venezia, se il solfato di china abbia nel caso d' introduzione dall'estero a pagare il dazio dalla vigente tariffa imposto alla rubrica dei sali medicinali non tassati a parte di lire 32. 14. 2 per ogni quintale peso sporco, oppure quello di centesimi 5 per

ogni lira del suo valore; come all' altra rubrica pei medicinali e generi di farmacia non nominati, l' imperiale regia camera aulica generale ha dichiarato col dispaccio 16 p.° p.° luglio, n.° 25646-969 che un tale articolo deve professarsi come tutti gli altri sali o siano estratti appartenenti ai medicinali che nelle tariffe non hanno alcun dazio particolare, e quindi al pagamento di fiorini 6 al centinajo di Vienna sporco per l'entrata, e di 15 carantani per l'uscita.

Il governo nel comunicare per propria norma all' imperiale regia direzione una tale dichiarazione in risposta a' suoi rapporti 25 aprile e 18 giugno 1828, n.i 5490-2968 = 9325-4536 le commette di rilasciare agli uffici dipendenti relative istruzioni.

Milano, l' 11 agosto 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 63.) *Partecipazione della nomina dei consoli e viceconsoli austriaci nell' impero del Brasile.*

14 agosto 1829.

N.° 22069-1136 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imp. regia camera aulica generale col dispaccio 16 luglio p.° p.°, n.° 27174-329 si è compiaciuta partecipare al governo di Lombardia che per procurare ai sudditi imp. regj austriaci la necessaria protezione nel loro commercio diretto col Brasile, e per vegliare sull' esatta osservanza delle stipulazioni del trattato di commercio e di navigazione conchiuso con quel governo, venne determinato di stabilire agenti consolari austriaci nelle principali piazze di quell' impero, e che l' imperiale regio ministro residente in Rio Janeiro barone di Marschall fu autorizzato a scegliere all' uopo le persone idonee.

A tal fine vennero nominati console provvisorio generale *Francesco Scheiner*, negoziante suddito austriaco stabilitosi a Rio Janeiro fino dall'anno scorso;

Console provvisorio a Bahia *Carlo Buschek*, negoziante di Trieste colà da poco stabilito; ed in viceconsoli

1.° Per la provincia S. Paul e la città di Santos *Federico Tomm* ivi domiciliato, il quale è anche viceconsole delle città anseatiche;

2.° Per la città Rio grande solo *Das Santos Durado*, negoziante nella medesima;

3.° Per la provincia Rio grande di S. Pedro Do sul stessa *Gio. Battista da Silva Periera*, negoziante domiciliato nel Porto Allegre.

Essendo stati tutti i sovrannominati individui riconosciuti nella rispettiva loro nuova qualità dal governo brasiliano, cotesta delegazione si farà sollecita di far conoscere la presente benefica disposizione alla camera di commercio, e col di lei mezzo alla classe de' negozianti e dei fabbricatori, affinchè ne possano approfittare qualora si trovino in situazione di prendere parte nel commercio diretto col Brasile.

Milano, il 14 agosto 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 54.) *Norme intorno all'ammissione degli alunni di concetto pel ramo di servizio dell'amministrazione camerale.*

17 agosto 1829.

N.° 9621-3191 C.

CIRCOLARE.

Sua eccellenza il signor ministro delle finanze con ossequiato dispaccio 24 giugno p.° s.°, n.° $\frac{9119}{P.M.}$ ha partecipato al governo quanto segue:

S. M. con sovrana risoluzione del 9 giugno p.° p.° si è graziosamente degnata di stabilire le norme seguenti intorno all' ammissione e destinazione degli alunni di concetto pel ramo di servizio dell' amministrazione camerale:

1.° D' ora innanzi non verrà più ammesso a far pratica presso la camera aulica generale nè coll' *adjutum*, nè senza verun individuo il quale non abbia servito lodevolmente presso qualche autorità fiscale-camerale o politica, ed abbia passato bene l' esame che si dovrà cadauna volta preventivamente tenere e come meglio abbasso *ad* 4.um

In quanto all' ammissione degli alunni di concetto presso le autorità fiscali e camerali dipendenti dalla camera aulica debbono, fino

a nuovo sovrano comando, restar ferme le prescrizioni attuali, e si veglierà soltanto rigorosamente onde non venga ammesso come alunno di concetto alcun individuo il quale non abbia giustificato d'aver assolto bene il dovuto corso degli studj preparatorj e d'istituto, non che d'aver avuta una irreprovevole morale condotta.

2.° In quanto al numero degli alunni da ammettersi, S. M. dichiara risponsabili le autorità cui concerne, che non ne vengano assunti più di quanto il permetta la possibilità d'occuparli convenientemente tanto riguardo al servizio che alla loro coltura.

3.° L'assegnamento degli ajuti agli alunni di concetto secondo le veglianti prescrizioni è stato da S. M. ulteriormente riservato alla camera aulica generale, e siccome a tenore delle norme attuali *ad* 1.um conservate in vigore dipende dall'assenso della camera aulica anche l'ammissione degli alunni, così tanto riguardo all'ammissione dei ridetti alunni presso le autorità sottoposte alla camera aulica generale, quanto all'assegnamento degli ajuti si procederà anche in avvenire affatto secondo lo spirito delle veglianti prescrizioni in questo particolare.

4.° L'esame che dovranno sostenere gli alunni di concetto prima d'essere ammessi

presso la camera aulica avrà luogo verbalmente e per iscritto.

L' esame verbale comprenderà gli oggetti seguenti:

a) Tutti i rami di pubblica rendita procedente da imposte dirette ed indirette, più dalle regalie, dal patrimonio dello stato e dalle fabbriche erariali, coll' indicazione delle leggi fondamentali su cui è fondata la loro istituzione e l'esazione dei prodotti rispettivi;

b) La dimostrazione degl' istituti del credito pubblico (*Credits-Institute*) ossia dello stato colla indicazione delle leggi fondamentali della loro organizzazione;

c) L' indicazione di quelle leggi di commercio e d' industria che stanno in connessione colla legislazione doganale;

d) La dimostrazione dell' organizzazione delle casse, del processo ossia metodo di manipolazione di cassa e di contabilità di cassa mediante dati o siano cenni generali;

e) Dimostrazione dell' organismo ossia della pianta delle autorità esistenti per tutti i rami dell' amministrazione di finanza, più delle prescrizioni in materia di pensione, di provvigione e disciplinali degl' impiegati, della servitù e dei loro attenenti; finalmente

f) L' enunciazione ossia esposizione verbale d' un affare effettivamente trattato

dalla camera aulica, che sia chiara, fedele ed appoggiata agli atti.

L' esame per iscritto consisterà nella elaborazione d' un affare di natura tale che, tranne le cognizioni preliminari teoretiche ed un giusto criterio, non richieda una speciale pratica ed attitudine, ossia destrezza negli affari.

È mente espressa di S. M. che gli esami siano bensì rigorosi, ma che non si perdano in casi singolari, ma siano piuttosto diretti a conoscere se il candidato posseda giuste idee e cognizioni chiare intorno alle istituzioni positive dell' amministrazione della finanza ed a' suoi rapporti, ed a determinarlo già mentre si va preparando a procurarsi le idee e cognizioni anzidette.

5.° L' esame avrà luogo presso la camera aulica generale sopra domanda degli aspiranti (i ricorsi dei quali verranno inoltrati dalle autorità rispettive preposite) da due consiglieri aulici da destinarsi dalla presidenza. S. M. si è però degnata concedere che si possano delegare nelle provincie gli esami a quegl' individui che sono realmente qualificati idonei; per conseguenza nel caso che degli alunni di concetto d' autorità camerali-fiscali od altre politiche subalterne volessero, onde abilitarsi ad un posto d' alunno di concetto

presso la camera aulica, subire gli esami nella provincia, l' autorità provinciale cui fosse addetto l' individuo proporrà preventivamente alcuni abili commissarj esaminatori, onde il presidio della camera aulica generale possa scegliere due fra i progettati individui e decidere intorno alla delegazione dell'esame.

Sopra cadaun esame che si dovrà assumere, previo superiore assenso, in via di delegazione, si dovrà per cura dell' autorità cui concerne compilare un formale processo verbale, indicandovi però soltanto i quesiti fatti al candidato, ed a cadauno di essi aggiungere l' osservazione se la risposta sia stata sufficiente o no, e se l' enunciazione verbale del candidato sia stata riconosciuta corrispondente allo scopo; questo protocollo insieme al lavoro dell' esame scritto dovrà essere inoltrato dal capo d' ufficio, e se si trattasse d' un alunno di qualche autorità politica, dalla presidenza del governo, alla decisione di questa camera aulica.

La prefata E. S. nel far conoscere tali norme appoggiate alla menzionata sovrana risoluzione per l' esatta osservanza ha pure ingiunto di far conoscere agli alunni di concetto già impiegati presso il governo, le imp, regie delegazioni provinciali e le autorità camerali, e d' informare nelle vie opportune

quelli che in seguito avessero ad entrare in servizio sopra quali oggetti ed in qual modo abbiano a prepararsi, giusta le norme sopra sviluppate, volendo essere promossi alla camera aulica generale, e sostenere in prevenzione l'esame del quale è oramai inseparabile la pratica di concetto presso il sullodato aulico dicastero.

Tale superiore dichiarazione si deduce pertanto a notizia di tutt'i pubblici uffici politici e camerali per opportuna loro intelligenza e corrispondente esecuzione all'evenienza del caso.

Milano, il 17 agosto 1829.

Il Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Pancaldi, *Consigliere.*

(N.° 55.) *Le massime della sovrana risoluzione 16 febbrajo 1828 sono applicabili anche agli inservienti ed agl' individui della forz' armata di finanza.*

19 agosto 1829.

N.° 9661-3209 C.

CIRCOLARE.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 16 giugno prossimo passato, n.° 19632-1236 ha dichiarato che le massime portate dalla sovrana risoluzione 16 febbrajo 1828, indicate nella precedente governativa circolare 18 giugno anno suddetto, n.° 17043-2375, sono applicabili anche agl' inservienti ed agl' individui della forz' armata di finanza, ed ha ordinato che in conseguenza si dovranno determinare gli assegni alimentari a loro favore nella misura fra uno e due terzi del trattamento normale che potrebbe loro giusta gli anni di servizio competere venendo posti in istato di quiescenza; ma che, qualora l' assegno per tal modo determinato a titolo di alimento non arrivasse al *minimum* di carantani *dodici* stabilito dal decreto della stessa eccelsa imperiale regia camera aulica generale 7 agosto

1823, n.° 31102-3388, che venne fatto conoscere coll' altra governativa circolare 11 seguente settembre, n.° 10572-2562, si dovrà determinarlo nell' indicata misura di carantani dodici, in quanto però non venisse con ciò ecceduto il soldo attivo o lo stipendio giornaliero, nel qual caso non si potrà assegnare a titolo di alimenti se non che un importo eguale alla suindicata competenza attiva.

Tali superiori dichiarazioni comunica il governo a tutte le autorità ed uffici politici e camerali per opportuna loro intelligenza e conveniente norma all' evenienza de' casi di sopra contemplati.

Milano, il 19 agosto 1829.

Il Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Pancaldi, *Consigliere.*

(N.° 56.) *La tariffa dei premj contenuti nel regolamento italiano 14 settembre 1807 per l'arresto dei condannati fuggitivi è approvata anche per l'avvenire.*

22 agosto 1829.

N.° 22559-3309. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Informata l'imp. regia cancelleria aulica unita che era provvisoriamente osservato in queste provincie il regolamento italiano 14 settembre 1807 circa l'arresto de'condannati fuggitivi, con dispaccio 24 p.° p.° mese di luglio, n.° 17018-1982 ha dichiarato di approvare definitivamente per l'avvenire la tariffa dei premj contenuti nel regolamento suddetto, come quella che è consona al tenore della sovrana risoluzione 21 p.° p.° aprile emanata in proposito per le altre provincie della monarchia.

Nello stesso tempo il sullodato aulico dicastero ha ordinato che prima di accordare i premj di cui si fa menzione nel regolamento stesso si debbano osservare le cautele ed esigere le prove che si sono finora praticate.

Ciò serve a cotesta delegazione di opportuna notizia e norma.

Milano, il 22 agosto 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 57.) *È messa in corso la tassa di tre zecchini per la visita delle farmacie.*

28 agosto 1829.

N.° 23326-1112 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'imp. regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 30 luglio p.° p.°, n.° 9826-786 si è degnata ordinare che giusta la pratica delle altre provincie della monarchia debba anche in queste mettersi in corso la tassa di tre zecchini per la visita delle farmacie.

In esecuzione di tali superiori determinazioni s' incaricano le imp. regie delegazioni provinciali di dare immediatamente le disposizioni perchè per le visite che d' ora innanzi verranno fatte alle farmacie sia pagata indistintamente la suaccennata tassa di tre zecchini che dovrà corrispondersi da ciascuno speziale al visitatore all'atto della visita stessa, restando abolita la tassa annua attualmente in corso.

Milano, il 28 agosto 1829.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 58.) *Indicazioni da praticarsi negli estratti dei registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti delle persone addette al servigio militare.*

7 settembre 1829.

N.° 15955-2410 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Essendo state superiormente prescritte le indicazioni che debbono segnarsi negli estratti dei registri delle nascite, de' matrimonj e delle morti delle persone addette al servizio militare, il governo incarica cotesta delegazione di farle conoscere ai parrochi della provincia se loro avvenga di trovarsi nel caso, trasmettendole altrettanti esemplari stampati del relativo modello che ciascun parroco dovrà conservare nell'archivio parrocchiale per norma se avvenga di dover registrare di tali nascite, matrimonj e morti, ciò che dovranno eseguire segnando sopra copia scritta del relativo modello le indicazioni relative, e trasmettendone secondo la pratica in corso gli estratti alle curie vescovili, onde pervengano annualmente al governo.

Vorranno inoltre essere avvertiti i parrochi che per servire all'ordine introdotto presso il militare gli estratti de' quali è detto non dovranno più compilarsi in una specifica generale, ma suddividersi e separarsi secondo i rispettivi reggimenti, battaglioni distaccati ed altri corpi militari.

Milano, il 7 settembre 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,
BROGLIO.

***ESTRATTO** dei registri parrocchiali sulle* **nascite** *d' indivi*
al . . . . . nei com

Numero progressivo.	EPOCA.			Comune ove nacque il battezzato.	Battezzatore. Nome, cognome e grado.	BATTEZZATO.								
						Nome imposto al neonato nel battesimo.	Domicilio.		Religione		Legittimo.		Illegi tim	
	Anno.	Giorno.	Mese.				Comune.	Numero.	Cattolica.	Protestante.	Maschio.	Femmina.	Maschio.	
				Oltre la denominazione del comune, debb' essere notata quella della provincia.			*Oltre la denominazione del comune, anche quella della provincia.*	*Numero della casa di abitazione nel comune.*						

enenti alla classe militare avvenute dal . . . *Milano. Mantova. Cremona. Lodi. Bergamo. Pavia. Crema. Brescia. Como.*
liocesi di . . . . .

GENITORI.			Nato morto.		
Padre. ognome, patria, di nascita, ..., ecc.	Madre. Nome, cognome, stato, ecc.	Padrini. Nome, cognome, stato, ecc.	Maschio.	Femmina.	OSSERVAZIONI.
nome, il cogno- patria, il luogo scita ed il grado re, si noterà il nto, battaglione al quale esso me, o si avver- è pensionato. dosi di figlio il- o e non ricono- l padre innanzi menj padrini, verà soltanto il il cognome e lo lla madre nella quì avanti.		*Nel registro corrispondente i padrini dovranno firmarsi di proprio pugno in questa colonna, od essendo illetterati vi faranno la solita croce sotto il loro nome e cognome inscritto da altri. Nel caso che le scritture non fossero leggibili, il battezzante inscriverà di bel nuovo il loro nome, cognome e stato.*			*In occasione di battesimo di un figlio illegittimo non si ommetterà di notare* 1.° *Se il padre era presente all' atto del battesimo;* 2.° *Se ha riconosciuto il figlio per suo;* 3.° *E se siasi inscritto come padre sul registro battesimale innanzi ai testimonj* (padrini), *o se abbia incaricato altri a farne l' inscrizione.*

ESTRATTO dei registri parrocchiali sui matrimonj *di per*
al . . . . . nei com

Numero progressivo.	EPOCA.			Comune ove è seguito il matrimonio.	Sacerdote. Nome, cognome e grado.	SPOSO.						
	Anno.	Giorno.	Mese.			Nome e cognome, patria, luogo di nascita, grado, genitori, ecc.	Domicilio.		Religione		Età.	Celibe.
							Comune.	Numero.	Cattolica.	Protestante.		
				Oltre la denominazione del comune, debb'essere notata anche quella della provincia.		*Oltre il nome, il cognome, la patria, il luogo di nascita ed il grado dello sposo, debb'essere notato il reggimento, battaglione o corpo al quale appartiene; e circa i suoi genitori, debb'essere notato il nome, cognome e grado del padre, il nome e cognome della madre, e se essi vivono tuttora o se sono morti.*	*Oltre la denominazione del comune, debb'essere notata anche quella della provincia.*	*Il numero della casa di abitazione nel comune.*				

tenenti alla classe militare avvenuti dal . . . . . diocesi di . . . . .

Milano.
Mantova.
Cremona.
Lodi.
Bergamo.
Pavia.
Crema.
Brescia.
Como.

SPOSA.									
e cognome, patria, di nascita, stato, tori, ecc.	Domicilio.		Religione		Età.	Celibe.	Vedova.	Testimonj. Nome, cognome e stato.	OSSERVAZIONI.
	Comune.	Numero.	Cattolica.	Protestante.					
il nome, il e, la patria, o di nascita sto della spo- l'essere nota- ome, il co- e grado del il nome e e della ma- se essi vivono o se sono Qualora la fosse vedova, notarsi anche e, il cogno- il grado del o marito o dei i mariti.	*Oltre la denominazione del comune, debb'essere notata anche quella della provincia.*							*Nel registro corrispondente i testimonj dovranno essere firmati di proprio pugno in questa colonna, od essendo illetterati vi faranno la solita croce sotto il loro nome e cognome inscritto da altri.*	*Quì debb'essere notato* 1.° *Se la parte militare ha presentato l'occorrente permesso di matrimonio del primo o del secondo grado, ed in caso di gradi di parentela vietati se ha presentata la necessaria dispensa;* 2.° *Se la maggiorità o lo stato di vedovanza fu comprovato colla fede di battesimo e coll'analoga fede mortuaria, ed in caso di minorità se ha prodotto il consenso del padre, o dell'autorità tutoria se il padre fosse morto;* 3.° *Se ebbe luogo per tre volte la pubblicazione nella chiesa, o la dispensa di prima o seconda o terza pubblicazione, e quale autorità ed in quale epoca l'abbia accordata, o trattandosi della dispensa di tutte e tre le pubblicazioni, se venne prestato il relativo giuramento;* 4.° *Se una parte od amendue gli sposi hanno ottenuto e presentato il consenso del loro rispettivo parroco o cappellano militare per lo sposalizio;* 5.° *Finalmente sotto quale numero ed in quale fascicolo degli atti di matrimonio si conservino tutti i sopra indicati documenti.*

ESTRATTO dei registri parrocchiali sulle morti *d' individ*
al . . . . . nei comu

Numero progressivo.	Epoca.			Comune ove è accaduta la morte.	Domicilio del defunto.		DEFUN					
	Anno.	Giorno.	Mese.		Comune.	Numero.	Nome e cognome, patria, suo grado, o grado del consorte e del padre.	Sesso.		Religione		Sino all'anno
								Maschio.	Femmina.	Cattolica.	Protestante.	
				Oltre la denominazione del comune, debb' essere notata anche quella della provincia.	*Oltre la denominazione del comune, anche quella della provincia.*	*Il num.° della casa di abitazione nel comune.*	*Oltre il nome, cognome, ecc. come sopra, si noterà se il defunto era celibe, maritato o vedovo, e trattandosi di maschio, a quale reggimento, battaglione o corpo esso apparteneva.*					

enenti alla classe militare avvenute dal . . . .
diocesi di . . . . .

Milano.
Mantova.
Cremona.
Lodi.
Bergamo.
Pavia.
Crema.
Brescia.
Como.

			QUALITA' DELLA MORTE.							SEPOLTURA.				
			Per malattie.				Per mezzi violenti.				Epoca.			
	Dai 40 anni ai 65.	Dai 65 anni in su.	Ordinarie.	Epidemiche.	Vajuolo.	Idrofobia.	Suicidio.	Disastri.	Uccisione.	Luogo dell' interramento.	Anno.	Giorno.	Mese.	OSSERVAZIONI.
														Si noterà se al moribondo vennero somministrati i sacramenti, e se la certezza della sua morte è stata confermata da visita medica.

(N.° 59.) *Facilitazioni per la completazione del reggimento della gendarmeria.*

12 settembre 1829.

N.° 24942-3684 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con dispaccio dell' imp. regia aulica cancelleria unita del 6 passato mese, n.° 15502-1814 il governo di Lombardia è stato informato della venerata sovrana risoluzione data da Baden il 26 scorso giugno all' effetto di agevolare la completazione del reggimento della gendarmeria, e portante, qualora non si possa completare con individui dell'età di 24 anni, si possano all' occorrenza ammettere nel predetto corpo anco volontarj tolti dagl' individui arrolati nei reggimenti lombardo-veneti qualora abbiano compiuto l' anno vigesimo-secondo e posseggano le necessarie qualità per l' indicato servigio.

Milano, il 12 settembre 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 60.) *La restituzione del deposito fatto nelle casse ai supplenti si deve fare senza alcuna restrizione, finita che sia la capitolazione.*

14 settembre 1829.

N.° 21991-3340 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regio consiglio aulico di guerra di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica, questa con dispaccio 18 giugno p.° p.°, n.° 13659-1091 e quello con decisione 10 luglio, n.° 2132 hanno partecipato che sopra consulta del comando militare generale lombardo-veneto sul punto se debbasi senza alcuna condizione restituire il deposito fatto nelle casse comunali ai supplenti che hanno terminato il loro tempo di servigio ancorchè non chiedano il loro congedo o prendano nuovo ingaggio, oppure continuino tacitamente a servire, o se tale deposito abbia ad essere restituito ai suppliti qualora ne siano proprietarj, hanno dichiarato che in forza del § 43 della sovrana patente di coscrizione 17 settembre 1820 la restituzione del deposito si deve fare senza alcuna restrizione finita che sia la capitolazione per cui venne fatto, non portando pure alcuna diversità ch' esso appartenga al supplente od al supplito.

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia delegazione per propria intelligenza e norma.

Milano, il 14 settembre 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,
BROGLIO.

(N.° 61.) *Nei capitolati d'asta per la vendita enfiteutica e libera di beni comunali si aggiungerà l'obbligo al deliberatario per l'osservanza dei regolamenti boschivi.*

14 settembre 1829.

N.° 24141-3534 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Nei capitolati d'asta per la vendita enfiteutica e libera di beni comunali sarà in avvenire cura delle delegazioni di far sempre inserire un espresso articolo in cui si dichiari che il deliberatario resta obbligato alla piena osservanza dei regolamenti boschivi nella parte in cui sono tenuti tuttavia in vigore, e specialmente dei §§ 36 e 42 del decreto 27 maggio 1811, e ciò sotto le comminatorie dai medesimi regolamenti stabilite.

Milano, il 14 settembre 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 62.) *Deroga alla proibizione per gli ussari privati che non fossero nobili di portare al fianco una sciabola o portasciabola.*

19 settembre 1829.

N.° 25532-3893 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Mediante decreto aulico 5 agosto 1829 viene derogato alle anteriori disposizioni portate dai decreti 24 luglio e 16 agosto 1787, in virtù delle quali veniva vietato agli ussari privati che non fossero nobili di portare al fianco una sciabola o portasciabola.

Ciò si comunica, avvertendo di non formarne oggetto di pubblico avviso, ma di ritenerlo solamente per propria norma d' ufficio.

Milano, il 19 settembre 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 63.) *I militari che hanno compita la loro capitolazione, qualora non s' ingaggino per l' ulteriore servizio, riceveranno il rinvio dall' armata.*

21 settembre 1829.

N.° 25838-3937. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali, Direzione di contabilità centrale ed Ufficio fiscale.

Si comunica per intelligenza a cotest . . . la quì unita copia di un decreto rilasciato dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra a tutti i comandi generali della monarchia, relativo a quei militari che, avendo compita la loro capitolazione, riceveranno il rinvio dall' armata, stato comunicato al governo con ossequiato dispaccio 24 scorso agosto, n.° 20163-1657 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica.

Milano, il 21 settembre 1829.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

Copia di circolare del Consiglio aulico di guerra a tutti i Comandi generali delle provincie e del confine in data 14 agosto 1829, n.° 2633 K.

Si prescrive colla presente che tutti i militari senza distinzione di patria e diversità delle armi, i

quali hanno terminato la loro capitolazione legale alla fine di ottobre anno corrente

Per la Lombardia e Veneto ed Austria interna

(eccettuata la marina, riguardo alla quale seguiranno delle ordinazioni speciali);

Per tutti

Qualora non s'ingaggino volontariamente all'ulteriore servizio, o continuassero a servire tacitamente, hanno da essere congedati definitivamente subito dopo la rivista.

I corpi militari avranno premura d'ingaggiare quegl'individui, specialmente i sottufficiali, che particolarmente sono idonei al servizio.

L'ingaggio deve assolutamente effettuarsi contro la prescritta caparra.

I rispettivi comandanti sono risponsabili di non ritenere al di là della predetta epoca alcun individuo che ha terminata la capitolazione, nè di congedare uno contro la di lui voglia.

Gl'individui che termineranno la loro capitolazione nell'anno corrente, desiderando d'essere congedati e trovandosi in luogo e lontani dalla loro patria, vi saranno condotti per mezzo di trasporti regolari.

Quelli che terminata la capitolazione debbono servire ancora nella *Landwehr*, saranno trattati a norma dei decreti 11 ottobre 1828 e 30 giugno 1829, n.° 3488 e 419 K.

Agli altri i congedi saranno consegnati essendo giunti in patria, ed a questo riguardo si procederà come nell'anno scorso.

Specialmente si raccomanda l' osservanza del decreto 20 settembre 1823, n.° 2758 K, in forza del quale i congedati hanno da essere informati che ritornando sotto la giurisdizione civile, debbono prestare ubbidienza alle autorità civili, lo che è da inserirsi anche nel congedo.

Cotesto comando darà le opportune disposizioni per l' adempimento del suddetto.

(N.° 64.) *Nota degli oggetti velenosi colle norme per la vendita.*

30 settembre 1829.

N.° 25202-1213. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 23 luglio prossimo passato, n.° 9827-787 si è degnata trasmettere al governo una nota distinta in quattro categorie degli oggetti velenosi, la vendita dei quali secondo le discipline veglianti nelle altre provincie della monarchia debb'essere regolata con alcune particolari norme, cioè:

1.° Di quelli che possono essere venduti dai commercianti a ciò espressamente autorizzati, ma a persone soltanto che si trovano in necessità di farne uso per l'esercizio della

loro professione e sotto le discipline stabilite per la vendita dei veleni;

2.° Di quelli che i commercianti possono vendere unicamente agli speziali;

3.° Di quelli che possono vendersi soltanto dagli speziali medesimi;

4.° Di quelli finalmente che possono vendersi senza alcuna particolare riserva a persone però conosciute, e pei quali vuolsi avere soltanto riguardo che sieno ben conservati e non confusi o mischiati con altre sostanze.

Fatto pertanto stampare siffatto elenco diviso nelle preindicate quattro categorie e coll'aggiunta dei nomi volgari e più comuni, se ne trasmette a cotesta regia delegazione un conveniente numero di copie, perchè ne faccia la distribuzione a tutti i medici, farmacisti e droghieri della provincia per opportuna loro intelligenza e norma, ingiungendo agli ultimi in particolare di contenersi ne' limiti per essi ivi segnati riguardo allo smercio dei veleni secondo le rispettive facoltà, e di osservare rigorosamente le relative discipline prescritte.

Lo stesso elenco sarà pure da comunicarsi agli uffici ed alle autorità che sono per loro istituto in dovere di curare l' adempimento e l'osservanza di siffatte prescrizioni, incaricandole espressamente di portare su di ciò

la necessaria vigilanza, che verrà pure esercitata dall' imp. regia delegazione provinciale per quanto la risguarda.

Milano, il 30 settembre 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

TAVOLA SINOTTICA

Dei materiali e preparati velenosi disposti nelle categorie, secondo le quali gli stessi possono tenersi e vendersi dai commercianti a ciò particolarmente autorizzati e dagli speziali.

CATEGORIA I.ª

Materiali e preparati velenosi che a motivo della loro applicazione tecnica si possono vendere dai commercianti autorizzati alla vendita dei veleni o dai fabbricatori chimici autorizzati alla loro preparazione, ma sì dagli uni che dagli altri soltanto a coloro che ne abbisognano per la loro professione, osservando tutte le vigenti prescrizioni stabilite dalla legge pel commercio dei veleni.

Arsenico allo stato metallico (*Regolo d' arsenico*).

. . . . . suoi acidi (*Acido arsenioso ossia arsenico bianco ed acido arsenico*).

Sali d' arsenico,

non che tutti i suoi composti sì artificiali che nativi d' ogni sorta, sia che loro venga dato uno dei seguenti od altro nome qualunque, come

Arsenico bianco o vetro d'arsenico (*Arsenico cristallino*).
Fiori di arsenico.
Acido arsenico (*Acido arsenicale*).
Acido arsenioso (*Arsenico bianco o cristallino*).
Arsenico fisso } (*Soluzione arsenicale di Fouler*).
Arseniato di potassa }
Arseniato di soda (*Soluzione arsenicale di Prussia*).
. . . . . d' ammoniaca.
. . . . . di calce } (*Arseniato di calce nativo, calce arseniata*).
Farmacolite, pietra a veleno }
Arseniato di rame (*Verde vite*).
Verde di Scheele.
Verde di Mitis } (*Verde vite*)
. . . . di Svezia }
. . . . di Vienna }

e tutte le altre denominazioni sotto le quali questi colori vengono in commercio; il così detto

Reservage di Dingler (NB. *Segreto*).
Solfuro d' arsenico (*Arsenico rosso*).
Orpimento (*Orpimento artificiale e naturale*).
Sandracca } (*Arsenico rosso*).
Risigallo }
Arsenico rubino }
Deuto cloruro di mercurio } (*Sublimato corrosivo*).
Mercurio sublimato corrosivo }
Mercurio corrosivo }
Muriato d' ossido di mercurio }
Ossido rosso di mercurio } (*Precipitato rosso*).
Mercurio precipitato rosso }
Nitrato di mercurio (*Mercurio nitroso*).

Turbitto minerale.
Sottosolfato di mercurio (*Mercurio nitroso*).
Cloruro di antimonio (*Butirro di antimonio, ossia olio d'antimonio*).
Butirro d'antimonio e olio d'antimonio.
Fosforo.

Categoria II.ª

Materiali e preparati velenosi, i quali venendo adoperati esclusivamente nella medicina non possono vendersi dai commercianti che agli speziali ed a nessun'altra persona.

Piante velenose indigene che vennero già enumerate nella circolare per gli erbajuoli a ottobre 1813.

Aconito con tutte le sue specie.
Alisma piantaggine (*Piantaggine d'acqua*).
Anemone nemorosa (*Anemone a fior bianco*).
. . . . . pratense.
. . . . . pulsatilla (*Cavolo marino*).
Aristolochia clematitide (*Aristolochia o stralogi*).
Arnica montana (*Arnica*).
Aro macolato (*Aro gichero o pan di serpe*).
Asaro europeo (*Asaro o baccara*).
Atropa belladonna (*Belladonna o solatro maggiore*).
Brionia bianca (*Brionia bianca, vite bianca o zucca matta*).
. . . . dioica.
Calta palustre (*Celidonia delle paludi*).
Capi del papavero sonnifero.
Chenopodio ibrido.
Cherofilo silvestre (*Miride o cerfoglio selvatico*).
. . . . temulento (*Anici selvatici o pastriciani o cicutaria*).

Ciclamine europeo (*Artanita o pamporcino*).
Cicuta virosa (*Cicuta velenosa o acquatica*).
Cinanco eretto.
Clematide.
Conio macolato (*Cicuta maggiore o volgare*).
Colchico autunnale (*Zafferano falso, zafferano bastardo o salvatico*).
Dafne mezzereo (*Garou, mezzereo o camelea*).
. . . . laureola (*Laureolo o timelea*).
Dafne timelea.
Datura stramonio (*Stramonio, solatro furioso, pomo spinoso*).
Digitale purpurea (*Erba aralda*).
Elleboro fetido (*Cavolo di lupo*).
. . . . . nero (*Erba nocca*).
Enante fistolosa.
. . . . crocata (*Enante zaffranata*).
Ervo ervilia (*Ingrassa bue o girlo*).
Etusa cinapio (*Prezzemolo selvatico, cicuta minore*).
Euforbio con tutte le sue specie (NB. *Piante e non gomme*).
Fellandrio acquatico (*Finocchio d' acqua*).
Graziola (*Graziola o stanca cavallo*).
Idrocotile volgare (*Soldinella o bellico di Venere acquatico*).
Iosciamo bianco } (*Dente cavallino o disturbio*).
. . . . . nero }
Lattuga scariola (*Lattuga selvatica*).
. . . . . virosa (*Lattuga velenosa*).
Ledo palustre (*Ramarino palustre*).
Legno di dulcamara (*Dulcamara o vite selvatica*).
Loglio temulento (*Loglio zucco*).
Mercuriale perenne (*Mercorella canina o selvatica*).
Paride quadrifoglia (*Erba paride o erba paris*).
Piombaggine europea (*Erba di S. Antonio, malerba*).
Pruno lauroceraso (*Lauro regio o lauro di Trebisonda*).

Rafano rafanistro (*Ramolaccio falso*).
Ranuncolo con tutte le sue specie.
Sabina.
Sambuco, la corteccia ed i germogli (di
Sio latifoglio.
... angustifoglio.
Solano nero (*Solatro o erba morella*).
Veratro bianco (*Elleboro bianco o veratro*).

A questi veleni appartengono pure

Chelidonio maggiore (*Erba donna o erba maestra*).
Rhus radicante.
. . . tossicodendro (*Albero del veleno*).
Scilla marina (*Squilla*).
Segale cornuta.
Semi del ricino.
Somacco.

Parti delle piante velenose esotiche.

Corteccia di geoffrea del Surinam e della Giamaica.
Faba di S. Ignazio (*Fava di S. Ignazio*).
Frutti della coloquintide (*Coloquintide*).
Fungo bianco (*Agarico bianco*).
Noce vomica.
Olio di crotone (*Olio de' pignoli d' India*).
Oppio.
Radice di gialappa.
Radice d' ipecacuana.
Resina d' euforbio (*Gommoresina, euforbio*).
. . . . di scamonio (*Scamonea*).
Rododendron crisanto e ferrugineo.
Semi della sabadilla.
Spigelia antelmia e del Mariland.
Stafisagria.

Tiglio o legno delle Molucche.
Tutte le specie d' aloe.

Dal regno animale.

Le cantaridi.

CATEGORIA III.ª

Materiali e preparati velenosi che i commercianti non possono tenere e quindi neppure vendere a chicchessia o perchè la loro preparazione e vendita è affidata esclusivamente agli speziali, o perchè con essi si avvelenano gli animali o se ne fanno altri abusi.

Miniere d' arsenico
Arsenico nativo
Il veleno per le mosche
. . . . . pei ratti
. . . . . per le zanzare
} (*Cobalto* o *zaffera*).

E quì bisogna osservare che sotto il nome di cobalto o miniera di cobalto non si venda falsamente dell' arsenico nativo o della miniera di arsenico.

Muriato d' oro semplice.
. . . . . d' oro unito alla soda.
Oro fulminante, ecc. (*Ammoniuro d' oro*).
Pietra infernale.
Tartaro emetico.
Zolfo dorato d' antimonio.
Kermes minerale.
Croco d' antimonio (*Fegato d' antimonio lavato*).
Mercurio precipitato bianco.
Solfato di rame e d' ammoniaca (*Cupro d' ammoniaca*).
. . . . di zinco artefatto (*Vetriolo bianco artificiale*).
Fiori di zinco.

Idriodato di potassa, non che tutti gli altri preparati d' iodio, ad eccezione del cinabro d' iodio.
Acido prussico.
Olj eterei.
Acque contenenti l'acido prussico, p. e.
Acqua di lauro ceraso.
. . . . di mandorle amare.
. . . . di nocciolo di persico.
. . . . di fior di persico.
. . . . di nocciolo di ciriege, ecc.
Alcali vegetabili velenosi, come
Morfina.
Stricnina.
Veratrina.
Picrotossina.
Iosciamina.
Emetina, ecc. ed i sali relativi.
Bacche di coccolo (*Coccole di Levante*).
Corteccia d' angustura vera e falsa.

Categoria IV.ª

Materiali e preparati velenosi che i commercianti possono bensì vendere senza osservare le vigenti prescrizioni stabilite dalla legge pel commercio dei veleni, come per quelli indicati nella categoria 1.ª, ma de' quali però la vendita al minuto si deve sempre fare a persone conosciute, e si avrà una speciale attenzione perchè questi veleni vengano ben conservati, evitando ogni sbaglio e mescolanza con altre merci.

Acido nitrico fumante (*Spirito di nitro fumante*).
Acqua forte.

Acido nitrico concentrato (*Acqua forte da partire*).
Olio di vitriolo (*Acido vitriolico*).
Acido d'acetosella.
Acido muriatico concentrato (*Spirito di sale marino o acido muriatico*).
Acido saccarino (*Acido ossalico*).
Pietra caustica.
Litargirio.
Minio.
Cerussa bianca (*Biacca*).
Zucchero di saturno (*Sal saturno*).
Massicot.
Giallo di Cassel.
. . . . inglese.
. . . . napoletano.
. . . . di cromo o *croms*.
Solfato di rame o vetriolo bleu (*Vetriolo di Cipro o copparosa bleu*).
Verderame di Francia (*Verderame di Marsiglia*).
. . . . . distillato o cristallizzato (*Verde eterno*).
Vitriolo di zinco o vitrolo bianco (*Vitriolo bianco o copparosa*).
Magistero di bismuto.
Muriato di stagno d'ogni sorta (*Sale di stagno*).
Vetro d'antimonio.
Iodio.
Cinabro d'iodio.
Gommagotta.

(N.° 65.) *Le occorrenze d'ufficio richiamate dalle autorità subalterne in affari giudiziarj sono esentate da tassa, da bollo e dal porto di posta.*

16 ottobre 1829.

N.° 20947. CIRCOLARE.

L'imp. regia Direzione del demanio, ecc. ai signori Ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori Cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla Sezione delle tasse giudiziarie.

L'imperiale regia camera aulica generale, dietro i concerti presi col supremo tribunale di giustizia, ha trovato di prescrivere mediante dispaccio 23 luglio p.° p.°, n.° 25849-1356 che le occorrenze d'ufficio che vengono richiamate dalle autorità subalterne sopra ricorsi e reclami in affari giudiziarj debbano andare esenti non solo da tassa e da bollo, ma anche dal porto di posta.

In adempimento del governativo decreto 19 agosto prossimo passato, n.° 10506-2865 C. si comunica la premessa superiore determinazione a tutti gli uffici tassatorj per la debita osservanza; avvertendosi però che ciò non ostante continueranno ad applicarsi ed

esigersi a norma delle veglianti discipline le competenti tasse ed i diritti di bollo e di porto alle decisioni delle autorità superiori colle quali verranno evasi i rispettivi ricorsi e reclami loro inoltrati.

Milano, il 16 ottobre 1829.

PSALIDI.

STEFFLI, *Assessore aggiunto.*

(N.° 66.) *METODO di procedura da praticarsi dalle prime istanze giudiziarie contro gli avvocati in punto delle competenze di prestato patrocinio.*

16 ottobre 1829.

N.° 10784-790.

L' imp. regio Tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime Istanze lombarde.

Essendosi dal supremo senato lombardo-veneto osservato che non uniformi siano i modi di procedere usati dalle prime istanze giudiziarie contro gli avvocati in punto delle competenze di prestato patrocinio e di trattenimento di danari appartenenti alle parti da essi patrocinate, e volendosi stabilire uniformemente come gli avvocati a senso delle

leggi in simili argomenti debbano essere trattati, lo stesso senato lombardo-veneto, dietro i concerti presi coi senati del supremo tribunale di giustizia residenti in Vienna, con aulico decreto del giorno 6 ottobre corrente, n.° 2141 ha trovato di prescrivere quanto segue:

1.° L'avvocato è soggetto all'ispezione giudiziaria tanto pel carattere che veste, quanto per tutte quelle azioni che hanno relazione al patrocinio che presta alle parti, come ciò chiaramente apparisce dal capo 39 del regolamento giudiziario vigente in questo regno.

2.° In conseguenza se l'avvocato, in seguito d'una causa vinta pel suo cliente, ha ricevuto dalla parte avversaria soccombente l'oggetto della contestazione, nel caso di denegatane consegna al suo cliente dev'essere trattato secondo le disposizioni del succitato regolamento nelle vie disciplinali, e non è ammissibile alcuna procedura ordinaria in via di diritto, come del pari non la è ammissibile contro un impiegato che denegato avesse al proprietario la consegna di una somma di danaro o di altro oggetto ricevuto dal medesimo in forza delle incumbenze del suo impiego.

3.° Ogni volta quindi che una parte portasse reclamo contro il suo avvocato per l'arbitraria ritenzione di danari pervenuti nelle di

lui mani in esito della causa in cui la patrocinava, o che un avvocato avesse incassato per la sua parte del danaro nella qualità di agente o sollecitatore, e le ricusasse la relativa consegna, dovrassi incamminare l'oggetto sempre nella procedura officiosa e disciplinale tendente anche a rilevare debitamente come l'avvocato nel caso speciale siasi in generale contenuto, onde poter contro di lui disporre l'occorrente se violato avesse i doveri del suo ufficio.

4.° La ritenzione di simili danari sarà permessa all'avvocato nel solo caso che avesse delle pretese derivanti appunto dal patrocinio nella stessa causa e per quel solo importare che od in via amichevole, od innanzi al giudice fosse stato liquidato.

5.° Le pretese derivanti dal patrocinio prestato in altre cause o da affari privati non porgono all'avvocato alcun titolo alla ritenuta, giacchè a tenore del § 471 del codice civile universale a nessuno compete il diritto di ritenzione; quindi l'avvocato volendo assicurare le sue pretese sopra simili danari, dee procedere del pari di ogni altro a norma del paragrafo anzidetto, intendendosi per altro da sè che diritti acquisiti da terzi possano impedirne la consegna in forza di sequestro, d'esecuzione, ecc.

6.° Gl' incassi di danaro procurati dagli avvocati fuori del loro ufficio, ed in qualità di mandatarj meramente privati non sono oggetto di trattamento disciplinale, ma bensì di regolare procedura in via di diritto secondo le prescrizioni tracciate dal regolamento giudiziario.

Nei casi pertanto come sopra esposti la procedura deve evadersi come ogni altro affare disciplinale presso quel tribunale o pretura ov' ebbe corso la lite, dalla quale provenissero i casi contemplati, vale a dire mediante decreto, salvo il ricorso, il quale decreto è da intimarsi alla parte in tanto in quanto concerne il di lei interesse. Il decreto medesimo, passato che sarà in cosa giudicata, si dovrà, per quanto sia fattibile, mettere in esecuzione *ex officio* e senza ogni prolissità di procedura.

Le premesse supreme disposizioni si portano a notizia delle prime istanze giudiziarie lombarde per norma e per l' inalterabile loro osservanza.

Milano, il 16 ottobre 1829.

DELLA PORTA, Presidente.

Baruffini, *Consigliere.*

(N.° 67.) *La tassa di vidimazione per le copie di documenti rilasciate dagli uffici giudiziarj debbesi esigere una sola volta.*

16 ottobre 1829.

N.° 24524. CIRCOLARE.

L' imp. regia Direzione del demanio, ecc. ai signori Ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori Cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla Sezione delle tasse giudiziarie.

Dipendentemente dalla circolare di questa direzione 14 febbrajo ultimo scorso, n.° 2849, con cui venne dichiarato essere applicabile la tassa di *vidimazione* portata dalla lettera *g*, rubrica terza del regolamento 5 gennajo 1816 alle copie dei documenti che dagli uffici giudiziali vengono con loro vidimazione rilasciate alle parti a senso del § 84 delle istruzioni vigenti per le imperiali regie preture in affari in contenzioso, venne promosso il dubbio, se e quale tassa sarebbe da applicarsi per la successiva legalizzazione della firma dell' ufficiale incaricato della emissione delle copie che talvolta si appone dai capi delle rispettive

magistrature giudiziali, come, a cagione di esempio, nel caso in cui le copie stesse dovessero servir di prova nell'estero stato.

A scioglimento di siffatto dubbio l'imperiale regio governo mediante decreto 30 settembre prossimo passato, n.° 12610-3494 C. ha dichiarato che la tassa di *vidimazione* disposta dalla lettera *g* della rubrica terza del regolamento delle tasse giudiziali annesso alla governativa notificazione 5 gennajo 1816 per le copie di documenti rilasciate dagli uffici giudiziali debbasi esigere una sola volta allorchè abbia luogo effettivamente la vidimazione di tali copie, senza pretendere qualsisia altra tassa per le successive legalizzazioni che occorressero alla firma di detta vidimazione.

Si deduce a notizia di tutti gli uffici tassatorj la premessa superiore disposizione per la corrispondente osservanza, mentre si starà attendendo un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 16 ottobre 1829.

PSALIDI.

STEFFLI, *Assessore aggiunto.*

(N.° 68.) *Determinazione del nuovo dazio d'importazione pei formaggi della Morea nelle provincie della monarchia.*

20 ottobre 1829.

N.° 13616-2474. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo all'imp. regia Direzione delle dogane, privative, ecc.

S. M. con veneratissima sovrana risoluzione del 7 prossimo passato settembre stata comunicata dall'imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 3 cadente ottobre, n.° 36467-597, del quale si acchiude copia, ha determinato che il dazio d'importazione pei formaggi della Morea che verranno d'ora innanzi introdotti per la via di mare nel territorio governativo di Venezia od in qualsivoglia altra provincia della monarchia situata entro la linea doganale non sarà più quello attualmente in corso di fiorini 2. 34 per ogni cent. di Vienna, che corrisponde a lire 13. 75 per ogni quintale metrico, ma sibbene quello generale d'importazione in vigore pei formaggi di estera provenienza, cioè di fiorini 5 al cent. di Vienna, che corrisponde a lire 26. 78. 05 per ogni quintale metrico; che all'opposto pei formaggi della Valachia sarà tuttora conservato l'attuale dazio d'entrata, quello cioè

di lire 13. 75 per ogni quintale metrico tassativamente però a quelli di detti formaggi che verranno introdotti per la via di mare nel territorio governativo di Venezia, ed in quanto sieno prodotti della Dalmazia, dell'Albania austriaca e delle isole addettevi.

Tanto si partecipa alla direzione incaricandola di tosto diramare gli ordini occorrenti agli uffici daziarj per la piena ed immancabile osservanza della surriferita sovrana risoluzione.

Milano, il 20 ottobre 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 69.) *CONFERMATE le discipline in corso per l'abilitazione all'esercizio delle professioni d'architetti, agrimensori ed ingegneri.*

22 ottobre 1829.

N.° 27452-4772 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra consulta di questo governo e dell'imperiale regio governo in Venezia, l'imperiale regia aulica cancelleria unita ebbe

a dichiarare con venerato dispaccio 17 settembre prossimo passato, n.° 18632-1513 non esser il caso di far alcuna modificazione agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge italiana 3 novembre 1805 prescrivente le discipline da osservarsi per l' abilitazione all' esercizio delle professioni d' architetti civili, periti agrimensori ed ingegneri civili, giacchè tali discipline corrispondono nell' essenziale perfettamente alle provvide determinazioni emanate col reale dispaccio 15 maggio 1775 di S. M. l' imperatrice Maria Teresa, e che le medesime sono tuttora analoghe alle esigenze del tempo e delle circostanze.

Tale superiore dichiarazione si comunica anche a cotesta imperiale regia delegazione provinciale, raccomandandole in forza del medesimo sullodato dispaccio la più attenta vigilanza sull' accurata esecuzione, in ciò che la riguarda, delle indicate prescrizioni di massima e di quelle dell' intero regolamento.

Milano, il 22 ottobre 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 70.) *Le istanze dei professori esercenti anche le funzioni di avvocato per ottenere un permesso dovranno presentarsi all' imperiale regio governo.*

27 ottobre 1829.

N.° 29475-5120. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio del 23 settembre prossimo passato, n.° 4921-289 ha partecipato al governo quanto segue:

« In occasione d'uno speciale caso avvenu-
» to quest'aulica commissione degli studj, di
» concerto coll' imperiale regio tribunale su-
» premo di giustizia, ritenuto che l' impiego
» di professore, se il professore medesimo
» esercisce anche le funzioni di avvocato,
» come impiego dello stato resta sempre l' uf-
» ficio principale, ha trovato di ordinare che
» per l' avvenire le istanze di tali professori
» per ottenere un permesso dovranno sem-
» pre presentarsi presso l'imperiale regio go-
» verno, il quale avrà da prendere sulle me-
» desime gli opportuni concerti coll' imperiale
» regio tribunale d'appello di quella provin-
» cia nella quale il professore esercisce le

» funzioni d' avvocato, dopo di che il governo
» dovrà rassegnare l' istanza colla nota del-
» l' imperiale regio tribunale d' appello sud-
» detto a quest' aulico dicastero non senza
» aggiungervi il proprio parere per le ulte-
» riori superiori deliberazioni. »

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e direzione, e perchè ne renda di conformità intesi i capi degl' istituti di pubblica istruzione esistenti in cotesta provincia per rispettiva loro norma ne' contingibili casi che in avvenire potessero riguardare qualche de' professori addetti agl' istituti medesimi.

Milano, il 27 ottobre 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 71.) *Riconosciuto il signor Guglielmo Gaetti De Angeli nella qualità di console di S. M. sarda in Milano.*

20 novembre 1829.

N.° 32382-1642 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sopra rapporto del governo e dipendentemente da venerata sovrana risoluzione 19 ottobre p.° p.°, l'imperiale regia camera aulica generale si è compiaciuta accordare l'imperiale regio *exequatur* al diploma di console di S. M. sarda in Milano nella persona del signor *Guglielmo Gaetti De Angeli.*

Si rende intesa l'imperiale regia delegazione provinciale della nomina suespressa per opportuna sua norma ed in adempimento degli ordini superiori del sullodato aulico dicastero pervenuti al governo medesimo.

Milano, il 20 novembre 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 72.) *Determinazioni sopra i punti principali delle istruzioni risguardanti la regolarizzazione dello stato degl' invalidi patentati.*

30 novembre 1829.

N.° 28514-4365. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In aggiunta alle istruzioni risguardanti la regolarizzazione dello stato degl' invalidi patentati, comunicate a cotesta delegazione provinciale col decreto 16 dicembre 1828, n.° 31624-4926, il governo, sopra eccitamento dell' imp. regio comando generale militare, comunica le seguenti determinazioni compendiate sopra i punti principali delle suddette istruzioni, che specialmente interessano le autorità provinciali.

» La tenuta del ruolo di tutti gl' invalidi tanto austriaci, quanto *ex*-italiani è affidata alla casa degl' invalidi in Padova, e qualora vi fossero degl' invalidi domiciliati nelle provincie, sarà tenuto il detto ruolo dai comandi dei depositi di coscrizione.

» Il pagamento della pensione degl' invalidi si effettuerà direttamente dalle autorità militari, per cui gl' invalidi che non si trovassero nella

casa di Padova dovranno essere diretti come per lo passato dalle autorità politiche ai più vicini comandi dei depositi di coscrizione presso i quali trovasi il ruolo degl' invalidi.

» In conseguenza di ciò le autorità comunali rimangono esonerate dal pagamento della pensione agl' invalidi.

» Gl' invalidi patentati e di riserva austriaci, i quali vivono fuori della casa, sono sottoposti alla giurisdizione civile, eccettuati i casi di matrimonio, e quegl' invalidi che sono impiegati presso un istituto militare come portieri o casermiesi.

» Relativamente alla giurisdizione che riguarda gl' invalidi del cessato governo italiano nei casi in cui la legge pronuncia la perdita del beneficio accordato in causa d' invalidità, sono da trattarsi giusta il decreto del consiglio aulico di guerra 3 settembre 1825, n.° 862 al pari degl' invalidi austriaci.

» Le autorità politiche avranno da comunicare ai comandi dei depositi di coscrizione tutte le variazioni che potessero aver luogo rispetto agl' invalidi, come sarebbe per esempio il trasferimento dall' una in un' altra provincia, la morte di essi e casi simili.

» Finalmente saranno tenuti i parrochi locali di osservare esattamente i §§ 14 e 52 delle summentovate istruzioni. »

Le suesposte determinazioni saranno da diramarsi da cotesta delegazione alle competenti autorità provinciali non senza raccomandarne l'esatta osservanza.

Milano, il 30 novembre 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 73.) *Dall'amnistia accordata ai disertori si ritengono esclusi quelli colpevoli d'altro delitto.*

30 novembre 1829.

N.° 32134-4950. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Avendo l'imperiale regio consiglio aulico di guerra umiliato a S. M. il dubbio, se la restrizione contenuta nella risoluzione sovrana del 13 novembre 1826 per riguardo all'amnistia estesa a que' soldati della disciolta armata italiana che poi disertarono dalle truppe austriache si riferisca ai delitti commessi prima, o solo durante la diserzione, S. M. si è degnata abbassare la seguente risoluzione

sovrana del giorno 12 ottobre comunicata a questo governo dall' imperiale regia cancelleria aulica con ossequiato dispaccio 3 corrente, n.° 25657-2130.

« In questo caso debbe aversi presente la » massima che dal beneficio delle amnistie » accordate per grazia ai disertori della mia » armata non si debbono escludere che quegli » individui che, oltre la diserzione, si resero » colpevoli di un altro delitto non ancora » legalmente prescritto, e pel quale non fu- » rono nè puniti, nè graziati, nè assolti. »

In esecuzione degli ordini della prelodata imperiale regia cancelleria aulica si comunica questa sovrana risoluzione a cotesta delegazione provinciale in aggiunta al dispaccio 5 gennajo 1827, n.° 41286-4126, e la s' incarica di renderla nota a tutte le autorità subalterne.

Milano, il 30 novembre 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 74.) *Risoluzione sulla requisizione dei coscritti detenuti.*

30 novembre 1829.

N.° 32735-5031. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si trasmette per propria norma e direzione a cotesta imperiale regia delegazione copia di un decreto del consiglio aulico di guerra riguardo alla requisizione dei coscritti detenuti stato comunicato al governo dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica con ossequiato dispaccio 5 novembre, n.° 25541-2119, con incarico di comunicarlo per lo stesso oggetto alle autorità da lei dipendenti.

Milano, il 30 novembre 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

Copia di un' ordinanza del Consiglio aulico della guerra al general Comando lombardo-veneto 20 *ottobre* 1829 *n.°* 25541-2119.

A sfogo del rapporto 27 settembre anno passato 1828 R. 9316 si fa noto a cotesto generale comando per sua notizia e per le ulteriori disposizioni che con riguardo alla sovrana risoluzione del

19 dicembre 1825, la quale contiene la dilucidazione autentica della parola *detenuti* nel § 54 della patente di coscrizione l.-v. dell' anno 1820, dee aver luogo l'estrazione anche pel detenuto in pena senza distinzione del numero degli anni della pena stessa, qualora egli si trovi nella classe d' età requisita dalla leva. Toccando ad esso la sorte di entrare al servizio dell' armi, devesi, come è naturale, assentire per lui il posteriore in rango.

Quando poi il detenuto, dopo subita la pena, venga rilasciato dal suo arresto, egli deve cominciare il suo militare servizio cui è obbligato in forza della seguita estrazione, a meno che i suoi delitti non lo abbiano, a senso del § 11 della patente di coscrizione, fatto decadere dai diritti civili, e sarà tosto da licenziarsi il posteriore in rango per lui requisito.

(N.° 75.) *Agl' impiegati dei comuni aventi congregazione municipale è accordato lo stesso trattamento normale degl' impiegati provvisorj che per dieci anni servirono il governo austriaco.*

7 dicembre 1829.

N.° 32442-4718. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Giusta recenti superiori dichiarazioni abbassate da S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato dispaccio 12 scorso novembre, n.° 8939, la sovrana disposizione fatta conoscere a cotesto ufficio con circolare dispaccio 26 novembre 1828, n.° 14950-4612, per la quale è accordato il trattamento normale anche a quegl' impiegati provvisorj che servirono con fedeltà, diligenza ed onoratezza nel periodo di dieci anni esclusivamente il governo austriaco, debb' essere applicata eziandio agl' impiegati dei comuni aventi congregazione municipale, come in generale dee ai medesimi applicarsi ogni altra prescrizione di massima in oggetti di pensione che sia in vigore per gl' impiegati regj.

Per ciò poi che risguarda i comuni non aventi una congregazione municipale dovrà

rimaner fermo quanto è stato determinato coll'altra sovrana risoluzione 20 giugno 1825 comunicata col circolare dispaccio 7 luglio detto anno, n.° 20121-2778, cioè che abbia ad esser loro facoltativo di applicare, se hanno mezzi, ai proprj stabili impiegati, loro vedove e figli le direttive austriache per le pensioni, ovvero di proporre a norma dei casi alla superiorità il modo di provvedere altrimenti a loro favore.

Le regie delegazioni riterranno per norma le premesse superiori dichiarazioni e ne renderanno consapevoli le congregazioni provinciali, i commissarj distrettuali e le rappresentanze comunali, curandone poi anche la corrispondente osservanza.

Milano, il 7 dicembre 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 76.) *Sono ritenute le masse concorsuali al pagamento delle competenze di regola per l'inserzione nelle gazzette dei relativi editti.*

12 dicembre 1829.

N.° 29625. CIRCOLARE.

L'imp. regia Direzione del demanio, ecc. ai signori Ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori Cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla Sezione delle tasse giudiziali.

L'imperiale regia camera aulica generale mediante determinazione 19 ottobre p.° p.°, n.° 38368-2500 ha trovato di dichiarare la massima che per l'inserzione nelle gazzette degli editti occorrenti nei concorsi giudiziali dei creditori sieno tenute le masse concorsuali al pagamento delle competenze di regola a favore dell'editore, dovendosi tali competenze riguardare nel novero delle *spese effettive*, al cui pagamento sono pure obbligate le masse stesse giusta il disposto dal precedente aulico dispaccio 16 novembre 1826, n.° 41290-2949 diramato colla circolare 29 luglio detto anno, n.° 2554 di questa direzione.

Trovando poi che nel nuovo contratto stato stipulato il 27 dicembre 1827 coll' editore della gazzetta di Milano Francesco Pezzi si fece eccezione in favore soltanto di quelle persone povere le quali siano state ammesse al beneficio della prenotazione delle tasse a termini della governativa notificazione 27 dicembre 1817, dove nessun cenno havvi delle masse concorsuali, così la prelodata imperiale regia camera aulica ha in pari tempo dichiarato qualmente dall' epoca dell' attivazione del predetto contratto (1.° gennajo 1828) in avanti non riconosceva più nel suddetto editore alcun obbligo di effettuare l' inserzione gratuita degli editti, di che si tratta nella propria gazzetta.

In adempimento quindi delle premesse superiori determinazioni con cui vengono modificate le discipline portate dalle circolari di questa direzione 29 luglio 1826, n.° 2554, 20 settembre 1827, n.° 20086 e 29 gennajo 1829, n.° 29509 del 1828, l' imperiale regio governo mediante decreto 24 novembre p.° p.°, n.° 15092-4162 C. ha ordinato qualmente le sopra citate circolari, nella parte in cui dichiarano esenti da pagamento le inserzioni degli editti concorsuali nella gazzetta, non solo cessino d' avere effetto per l' avvenire, ma si ritengano come non avvenute anco pel

passato, a cominciare però dal 1.° gennajo 1828, dovendo rivivere il diritto nel succitato editore della gazzetta di Milano di esigere dalle rispettive masse concorsuali le competenze dovutegli per tutti gli editti del genere in discorso stati da lui pubblicati dalla suddetta epoca in avanti.

Nel diramare pertanto le premesse superiori disposizioni a tutti gli uffici tassatorj per la corrispondente loro osservanza la direzione deve loro raccomandare la pronta riscossione nei modi già stabiliti dalle veglianti discipline delle competenze come sopra dovute all'editore della gazzetta di Milano, dovunque lo stato attuale dei rispettivi concorsi potesse lasciarne luogo.

Sarà poi cura di ciascun ufficio tassatorio di accusare la ricevuta della presente.

Milano, il 12 dicembre 1829.

PSALIDI.

STEFFLI, *Assessore aggiunto.*

(N.° 77.) *Indulto agl' imperiali regj uffici di posta di prelevare la metà dei diritti di porto per le spedizioni di ostriche e di pesci freschi.*

17 dicembre 1829.

N.° 5548.

Imperiale regia Direzione delle poste di Lombardia.

AVVISO.

Per superiore ordine si deduce a pubblica notizia che, sopra proposizione dell'imperiale regia aulica amministrazione suprema delle poste, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato decreto del 7 corrente, n.° 46963-2093 si è degnata di graziosamente concedere che per le spedizioni di ostriche e di pesci freschi si possa dagl' imperiali regj uffici di posta prelevare la sola metà dei diritti di porto stabiliti pei trasporti colle diligenze erariali.

Milano, il 17 dicembre 1829.

L' I. R. CONSIGLIERE DIRETTORE

FRANK.

GAGGI, *I. R. Segretario.*

(N.° 78.) *Disposizioni dirette a prevenire la fuga degl' imbecilli e dei sordo-muti dalle rispettive case e comuni.*

18 dicembre 1829.

N.° 34805-4007 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Quì compiegata si trasmette a cotesta imperiale regia delegazione una copia concordata del dispaccio aulico 19 novembre p.° p.°, n.° 26530 - 2328 contenente alcune disposizioni dirette a prevenire la fuga e l' allontanamento degl' imbecilli e dei sordo-muti dalle rispettive loro case e comuni.

In esecuzione poi dei venerati superiori comandi il governo ordina a cotesta imperiale regia delegazione che le suespresse auliche prescrizioni siano esattamente osservate e fatte osservare dalle subalterne autorità da essa dipendenti, sotto comminatoria della loro risponsabilità in caso d' inadempimento, prevenendosi cotesta imp. regia delegazione che delle suespresse auliche prescrizioni ne fu data conforme comunicazione all' imp. regio tribunale d' appello per le correlative disposizioni di esecuzione che lo riguardano.

Milano, il 18 dicembre 1829.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

Copia n.° 26570-2328, Lombardia.

Dietro rapporto del governo della provincia del Tirolo e Vorarlberg, da pochi anni di sovente sono successi de' casi che in quella provincia vennero fermati degl' imbecilli e sordo-muti, de' quali il domicilio e l' origine malgrado le più diligenti indagini non riuscì possibile di rintracciare, per la qual cosa nascono gl' inconvenienti che non solamente all' erario ed ai comuni del rispettivo circolo in cui questi infelici vengono colti, ed al quale compete l' obbligo del loro mantenimento nel caso che non si riesca ad iscoprire il loro domicilio, vengono addossate ingiustamente delle spese non insignificanti, ma che oltre ciò questi infelici debbono mancare della cura e del migliore provvedimento de' loro attenenti e persino della tutela dalla legge loro accordata.

Onde poi prevenire un tale disordine od impedire nel miglior modo l' allontanamento di simili disgraziati dalle case loro, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita trova di ordinare all' imperiale regio governo che obblighi le autorità subalterne ad avere particolar cura che siano invigilati premurosamente dalle rispettive rappresentanze comunali tali individui imbecilli, tanto più se fossero in pari tempo sordo-muti, e di renderle risponsabili a denunziare all' autorità senza indugio la fuga o l' allontanamento d' un simile individuo tutte le volte che un tal caso si verificasse.

L' autorità politica poi mediante diramazione della descrizione personale del fuggitivo od in altro conveniente modo procurerà il suo ritorno o rinvenimento e procederà dietro le circostanze a tenore delle leggi contro quelli che della fuga o dell' allontanamento hanno colpa per essere mancati ai proprj loro doveri.

In pari tempo l'imp. regio governo si metterà in corrispondenza coll'imperiale regio tribunale d'appello, affinchè anche in questo modo vengano nuovamente incaricati i tribunali e le autorità civili d'osservare e far osservare esattamente quanto prescrivono le leggi intorno alla cura ed alla tutela di simili individui.

Vienna, il 19 novembre 1829.

Firmat. SAURAU.

(N.° 79.) *Determinazione per una procedura uniforme circa la vendita degli oggetti invenzionati dalla finanza.*

18 dicembre 1829.

N.° 12830-1486.

L'imp. regio Tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime Istanze civili lombarde.

All'oggetto di determinare una procedura uniforme circa la vendita degli oggetti invenzionati dalla finanza in pendenza del giudizio sulla contravvenzione analogamente all'art. 3 del decreto 6 marzo 1810, la camera aulica generale, di concerto col senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, ha determinato quanto segue:

1.° Allorchè o pel temuto deterioramento degli oggetti invenzionati, o per le gravose spese della loro custodia e conservazione pendente il giudizio sulla contravvenzione la finanza suol procedere alla vendita dei medesimi, deve chiederne la previa autorizzazione al tribunale presso cui pende la causa. Questa ricerca si farà o nel protocollo dell'attitazione, o con separata istanza dell' imperiale regia intendenza, nella quale saranno esposte le circostanze che richieggono la vendita degli oggetti invenzionati ed apparenti dalla copia del processo verbale dell' invenzione, onde sarà corredata l' istanza.

2.° Nell' evadere questa domanda il tribunale non ha da entrare nel merito della causa sulla contravvenzione, ma deve restringersi ad esaminare se si opponga un legittimo ostacolo alla divisata alienazione. Il tribunale pronuncia il suo decreto con tutta sollecitudine e senza che preceda veruna procedura scritta o verbale.

3.° Se contro la vendita non esistono legittimi ostacoli, il tribunale autorizza la finanza ad intraprenderla; il decreto accordante la vendita non è soggetto a ricorso.

4.° La vendita si eseguisce dalla finanza entro i termini e nei modi stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto 6 marzo 1810.

5.° Se gli oggetti invenzionati sono di tale natura che senza pericolo di guasto o deterioramento prossimo non se ne possa differire la vendita fino al termine sancito all'articolo 1.° del decreto 6 marzo 1810, l'ufficio di finanza, che ne è il custode o il depositario, può chiedere al tribunale o alla pretura, nel cui circondario gli oggetti invenzionati si trovano, l'alienazione dei medesimi, che si eseguisce colla sollecitudine richiesta dalla natura della cosa e senz' alcuna formalità. Il delegato del tribunale o della pretura assume il protocollo dell' alienazione, che sarà firmato da due testimonj, dall'impiegato della finanza e dall'invenzionato se questi è noto e si trova sul luogo, o poteva esserne avvisato a tempo. I danari ricavati dalla vendita si consegnano all'impiegato della finanza in cauzione e deposito.

6.° Se per peculiari circostanze non si potesse sospendere la vendita fino a tanto che siasi ricercato questo intervento del giudizio senza esporre l'oggetto invenzionato al pericolo di guasto immediato, la vendita si fa sotto risponsabilità dell' impiegato della finanza, il quale ne stende l'analogo protocollo, giusta il prescritto dall'articolo 2 del decreto 6 marzo 1810, coll' intervento di tre testimonj, e della parte invenzionata se questa si trova presente o poteva esserne in tempo avvertita.

7.° La parte invenzionata può impedire in cadauno dei casi suddetti la vendita dell'oggetto appreso qualora presti la cauzione o il deposito a senso dei veglianti regolamenti, conformemente all'articolo 14 del decreto 25 agosto 1809.

8.° Per ciò che concerne gli oggetti di privativa nazionale, o dei quali è proibita l'introduzione, restano in vigore gli articoli 4 e 5 del decreto 6 marzo 1810.

Quest'appello, cui fu comunicato tale regolamento dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico decreto 11 dicembre corrente, n.° 3784, dirama le surriferite disposizioni a tutte le prime istanze civili lombarde per loro direzione, coll'avvertenza che debbono essere osservate fino a che non venga attivato un nuovo metodo di procedura nelle contravvenzioni alle leggi di finanza.

Milano, il 18 dicembre 1829.

DELLA PORTA, Presidente.

Manganini, *Consigliere.*

(N.° 80.) *Disposizione onde procurare la provvista de' benefizj semplici di patronato privato.*

23 dicembre 1829.

N.° 33616-4908. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Inteso il governo a procurare la pronta e regolare provvista de' beneficj semplici di patronato privato, commette agl' imperiali regj delegati ciò che segue:

1.° Ogni qual volta i subeconomi nel riferire la vacanza di un beneficio semplice accennino, siccome è loro dovere, il diritto certo o presunto di alcuna famiglia verso il beneficio stesso al patronato attivo o passivo, gli imperiali regj delegati mentre ne trasmettono al governo il rapporto coll' atto di richiamo in amministrazione dovranno pubblicare un avviso, col quale annunciandosene la vacanza coll' indicazione del titolo della sede e del presunto diritto della famiglia designata s' inviti qualunque creda di avervi diritto attivo o passivo a presentare con petizione le prove dell' asserito diritto o dell' equivalente possesso nel termine di quattro mesi.

2.° A questa prescrizione di termine sarà soggiunta la dichiarazione che se non venga dimandata e concessa proroga alla presentazione delle prove, o non venga altrimenti legittimata la tardanza all'insinuazione, il governo provvederà in via economica e senza pregiudizio delle ragioni private, onde il beneficio non resti più a lungo vacante.

3.° Della stessa maniera sarà pubblicato un invito per la nomina alle vacanti cappellanie manuali di patronato privato considerate come istituzioni equivalenti a beneficj, eccettuati da questa misura que' legati semplici che potendo farsi adempiere mercenariamente per solo fatto vennero assegnati in titolo di ordinazione; onde, se vengano rinunciati o si rendano liberi per morte degl' investiti, debbono lasciarsi al loro corso naturale, avvertite le fabbricerie delle chiese alle quali si riferiscono, perchè ne esigano l'adempimento, e se non osti ragione privata ne richiamino l' amministrazione.

4.° Dell' avviso che i delegati saranno per pubblicare ne' sopraddetti sensi dovranno essi non solo rassegnarne un esemplare al governo, ma ben anche trasmetterne un esemplare all' ordinario nella diocesi del quale ha sede il beneficio o la cappellania di cui si tratta.

5.° Dietro la pubblicazione di quest'avviso, se alcuna parte dimostri competergli un diritto assoluto ed esclusivo, ovvero ne provi il possesso proprio o della persona alla quale è venuta esclusivamente a succedere colla proferta dell' atto dell' ultima nomina precedente, gl'imperiali regj delegati anche prima della scadenza del termine ne rassegnano al governo la relativa petizione documentata.

6.° All'incontro dove nè il diritto esclusivo, nè il possesso venga provato da nessuna delle parti insinuate, si attende che sia chiuso il periodo dei quattro mesi prima di presentarne al governo le singole petizioni, e frattanto si procura fra i diversi insinuati un accordo, e se venga fatto di ottenerlo, se ne presenta al governo l' atto relativo.

7.° Passato il termine prefinito, si rassegna al governo il risultato qualunque sia delle insinuazioni e delle pratiche di conciliazione, informandosi egualmente se nessuna parte si fosse insinuata.

8.° Il concedere proroghe oltre il termine stabilito è riservato al governo, siccome al medesimo è riservato il determinare quale provvedimento economico convenga al caso o che nessuno s' insinui, o che nessun degli insinuati giustifichi l' asserito diritto, o che chiuso il termine alcuno domandi di essere

rimesso in tempo per l' insinuazione, o che finalmente nella concorrenza di molti pretendenti al patronato si debbano le parti dirigere all' autorità giudiziaria.

9.° In quanto poi possano esserne interessate le attribuzioni o le viste disciplinali degli ordinarj, il governo si riserva di mettersi in corrispondenza coi medesimi.

Milano, il 23 dicembre 1829.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 81.) *Riconosciuto vivo il diritto nell'editore della gazzetta di Milano alla percezione delle sue competenze per l' inserzione degli editti relativi a masse concorsuali anche prima del 1.° gennajo 1828.*

28 dicembre 1829.

N.° 30587. CIRCOLARE.

L' imp. regia Direzione del demanio, ecc. ai signori Ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori Cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla Sezione delle tasse giudiziarie.

In appendice ed a rettificazione delle superiori disposizioni state diramate da questa direzione colla recente circolare 12 corrente, n.° 29625 in proposito al diritto dell' editore della gazzetta di Milano Francesco Pezzi di esigere le competenze di regola per l' inserzione nella medesima degli editti occorrenti nei concorsi giudiziali dei creditori, l' imp. regio governo mediante suo decreto 23 corrente, n.° 16632-4588 C. ha trovato di dichiarare qualmente la circolare 29 luglio 1826, n.° 2554 e le altre susseguenti di questa direzione, con cui furono indicate esenti da pagamento le

inserzioni nelle gazzette degli editti suddetti, debbano nella parte contenente una tale indicazione ritenersi come non avvenute anco per l'addietro senza limitazione di tempo, cosicchè cessando del tutto l'effetto di simili circolari nella parte succennata, abbia a rimanere vivo il diritto dell'editore suddetto alla percezione delle sue competenze per tutti gli editti relativi a masse concorsuali stati dal medesimo pubblicati nella propria gazzetta anco anteriormente al 1.° gennajo 1828 in cui venne attivato l'attuale di lui contratto di appalto, collo speciale incarico poi agli uffici delle tasse di prestarsi alla relativa riscossione nei già disposti regolari modi, dovunque lo stato attuale dei rispettivi concorsi potesse lasciarne luogo.

La direzione si dà quindi premura di portare a notizia di tutti gli uffici tassatorj la premessa superiore determinazione, onde si prestino alla corrispondente osservanza ed adempimento, attendendo poi un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 28 dicembre 1829.

PSALIDI.

STEFFLI, *Assessore aggiunto.*

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 4.

(N.° 82.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *luglio a tutto il* 31 *dicembre* 1829, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820, *non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 146. N.° 16335-829.

A *Stöber Giuseppe* incisore in rame ed in acciajo a Vienna per cinque anni decorribili dal 7 maggio 1829, come dal dispaccio aulico 29 detto n.° 12563-1012, per l' invenzione " del metodo di stampare mediante un " apparecchio e con lastre di rame o d' acciajo lavo- " rate in varie maniere a diversi colori sulla stessa " carta, servendosi del solito torchio degli stampatori, " in guisa che le stampe rappresentano un dipinto in " acquerello o ad olio. All' atto della compressione delle " lastre lavorate o semplici l' inventore fa uso anche " dello strettojo, e ciò col mezzo di un apparecchio. "

N.° 147. N.° 16335–829.

Ad *Hödl Carolina* proprietaria di una manifattura a Grätz per anni tre decorribili dal 7 maggio 1829, come dall'aulico dispaccio 29 detto n.° 12563–1012, per l'invenzione « di purgare varie materie in istato umido, » specialmente l'argilla ed il loto, in guisa di separarne » tutte le parti omogenee ed eterogenee del loro peso, » per cui si risparmia molto tempo, volendone far uso, » e la manipolazione riesce più comoda. »

N.° 148. N.° 16335–829.

A *Weilmann Davide* ispettore delle opere a gas privilegiate dimorante in Vienna per un anno decorribile dal 7 maggio 1829, come dal dispaccio aulico 29 detto n.° 12563–1012, pel miglioramento « della scarpa da » ruote che dalla cassetta o dall'interno della carrozza » può mediante una corda essere collocata sotto la » ruota, od essere levata dalla medesima. Quest'opera- » zione non manca mai neppure nelle contrade mon- » tuose, nè in tempo di notte. La ruota non può in » oltre saltar via ancorchè la carrozza corresse sopra » un suolo assai ineguale, e non viene in alcun modo » sforzata. La suddetta scarpa è applicabile con poco » dispendio a qualunque carrozza già fatta e non ha » cattivo aspetto. »

N.° 149. N.° 16335–829.

A *Sigismondo Guglielmo* fabbricatore di panni a Reichenberg in Boemia per cinque anni decorribili dal 7

maggio 1829, come dall' aulico dispaccio 29 detto n.° 12563-1012, pel miglioramento " della macchina " atta a lavare i panni e le stoffe di lana, col mezzo " della quale si nettano perfettamente i panni suddetti " senza sottoporli alla gualchiera. Questo metodo giova " all' appretto e riesce meglio di quello finora usato. " La macchina occupa poco spazio, è di lieve dispen- " dio e può essere posta in movimento con poca forza " d' acqua o d' uomini. "

N.° 150. N.° 17150-866.

Ad *Hombostel C. G.* e *comp.* fabbricatori di stoffe di seta in Vienna per anni dieci decorribili dal 24 aprile 829, come dall' aulico dispaccio 6 giugno detto n.° 110-1076, pel ritrovato " di una macchina atta " ai lavori da ricamo e per cucire, la quale lascia " nulla da desiderare circa alla bellezza, alla varietà " ed alla quantità del lavoro per rapporto al tempo " ed al dispendio. "

N.° 151. N.° 17150-866.

A *Dischon Giacomo* in Vienna per cinque anni decorribili dal 24 aprile 1829, come dall' aulico dispaccio 6 giugno detto n.° 13410-1076, pel miglioramento " di " apprettare mediante il vapore panni, stoffe di lana " ed abiti usati in guisa che siffatta operazione, sebbene " poco dispendiosa, riesce perfetta e i panni destinati " pei ferrajuoli non prendono alcuna piega. "

N.° 152. N.° 17150-866.

A *Tedeschi Antonio* direttore della lavanderia a vapore in Vienna per anni cinque decorribili dal 24 aprile 1829, come dall' aulico dispaccio 6 giugno detto n.° 13410-1076, per l' invenzione « di un nuovo me-
» todo d' imbiancare il lino, la canapa, le stoffe atte
» alla fabbricazione della carta, il filo, il refe, ecc.
» senza servirsi di apparecchio apposito, nè di fuoco
» o di sostanze pregiudicevoli. Gl' ingredienti impiegati
» dall' inventore non sono dannosi alla salute, ed i re-
» cipienti durano lungo tempo. Dagli oggetti poi stati
» imbiancati si fabbricano tutte le qualità di carta, e
» specialmente quella pel disegno e per la stampa delle
» incisioni in rame e della litografia, come pure i
» cartoni, servendosi all' uopo di un apparecchio. L' in-
» ventore suddetto dà alla canapa ed al lino imbian-
» cato il lucido della seta. Per rompere la canapa non
» abbrustolita egli fa uso di una macchina poco costosa
» che senza grande dispendio di forza è posta in mo-
» vimento da uomini. »

N.° 153. N.° 17150-866.

A *Weilmann Davide* ispettore delle opere a gas privilegiate dimorante in Vienna per anni due decorribili dal 24 aprile 1829, come dall' aulico dispaccio 6 giugno detto n.° 13410-1076, pel ritrovato « di fer-
» mare i cavalli attaccati ad una carrozza servendosi
» di un apparecchio che con leggiera compressione posto
» in contatto colla ruota innaspa un così detto *cordone*
» *di salvezza*, il quale dal morso de' cavalli corre indie-
» tro, per cui i medesimi si arrestano per la propria

» loro forza. I cavalli non vengono in tal modo di-
» staccati dal cocchio, nè possono cagionare altre dis-
» grazie, ed il legno non corre rischio di precipitare
» in qualche fosso od in qualche abisso. Con tale mezzo
» si possono anche i cavalli lasciare soli sulle strade
» senza sorvegliarli. Questo apparecchio può senza gran
» dispendio essere applicato a qualunque carrozza. »

N.° 154. N.° 17150-866.

Alla vedova di *Spanl Michele* ed a *Rhederer Giuseppe* fabbricatori di tappezzerie di carta in Vienna per due anni decorribili dal 24 aprile 1829, come dall' aulico dispaccio 6 giugno detto n.° 13410-1076, per l' invenzione e pel miglioramento, cioè 1.° pel miglioramento « nella fabbricazione delle tappezzerie a foggia d'iride »; 2.° per l' invenzione « *a*) di comprimere con mangani » tappezzerie e tele incerate; *b*) di rendere tutte le spe-
» cie di carte colorite impermeabili, e di stamparle per
» coprirne mobili, pareti umide ed altri oggetti, e
» per servirsene d' imballaggio. »

N.° 155. N.° 18338-925.

A *Forster Luigi* architetto in Vienna per cinque anni decorribili dal 23 maggio 1829, come dal dispaccio aulico 15 giugno detto n.° 14195-1138, pel miglioramento « nella litografia consistente 1.° in un nuovo torchio
» che per mezzo della compressione regolata da leve
» preserva le pietre acciò non si spacchino. La forza
» compressiva è calcolata a varie centinaja di quintali,
» e non ostante l'operazione riesce sollecita e precisa

„ senza affaticare il lavoratore; 2.° nella fabbricazione
„ dell' inchiostro e del lapis, che sono più solidi e più
„ fini di quelli finora usitati; 3.° nella composizione di
„ un ingrediente per rilevare il disegno stropicciandolo
„ quando sia troppo debole o smarrito, e per passarlo
„ sul disegno stesso qualora si voglia lasciare per molto
„ tempo le pietre inoperose; 4.° in un corrosivo che
„ opera più efficacemente di tutti gli altri; 5.° nella
„ fabbricazione della tinta per istampare, che in quanto
„ alla finezza ed all'oscurità è simile a quella di Francia
„ e d' Inghilterra; 6.° nell' impiego del biscotto di por-
„ cellana o di terraglia in luogo delle pietre litografiche.„

N.° 156. N.° 18338–925.

A *Fischer* e *Reichenbach* proprietarj della fabbrica di porcellana a Pirkenhammer in Boemia per anni cinque decorribili dal 23 maggio 1829, come dall'aulico dispaccio 15 giugno detto n.° 14195–1138, pel ritrovato „ di
„ trasportare sotto l' inverniciatura della porcellana le
„ stampe di lastre di metallo o di altre. „

N.° 157. N.° 18338–925.

A *Fleischer Valentino* meccanico in Vienna per anni due decorribili dal 23 maggio 1829, come dal dispaccio aulico 15 giugno detto n.° 14195–1138, per l' invenzione „ di una specie di cercine pei bambini composta
„ di ossa di balena che è leggerissima, non comprime
„ la testa e la preserva nelle cadute da qualunque le-
„ sione. „

N.° 158. N.° 18338-925.

A *Demian Cirillo* ed ai di lui figli *Carlo* e *Guido* fabbricatori di organi e clavicembali in Vienna per anni due decorribili dal 23 maggio 1829, come dal dispaccio aulico 15 giugno detto n.° 14195-1138, per l'invenzione « di un istromento denominato *accordion* che ha la » forma di una cassetta, nella quale trovansi delle molle » sopra lastre di metallo ed un mantice, in modo che » si può metterla comodamente in tasca. Con tale istro- » mento si possono eseguire dopo breve esercizio ariette, » marce, ecc. anche dai non intelligenti di musica, non » che accordi di tre, quattro, cinque e più tuoni, se- » condo la costruzione del medesimo. »

N.° 159. N.° 18472-932.

A *Balde Gio. Pietro:* cessione fattagli da *Ressel Giuseppe* della sua parte del privilegio ad essi concesso il 17 maggio 1827, come dall' aulico dispaccio 5 giugno 1829 n.° 22049-188, per l'invenzione « di un torchio » da olio e da vino. »

N.° 160. N.° 19924-1022.

Bozzoni Faustino: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 19 agosto 1826, come dall' aulico dispaccio 3 luglio 1829 n.° 15624-1281, per un miglioramento « della macchina atta a perforare gli ammassi di fieno. »

N.° 161. N.° 20321-1044.

Ad *Hanke Ernesto Mattia:* proroga di altri tre anni accordatagli il 29 giugno 1829 per l' esercizio del privilegio esclusivo duraturo anni due da lui ottenuto il 15 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 7 luglio 1829 n.° 15928-1308, per l' invenzione « di fabbricare si-
» gilli di carta. »

N.° 162. N.° 18790-956.

A *Bauer Matteo* confetturiere in Vienna per tre anni decorribili dal 21 giugno 1829, come dal dispaccio aulico dello stesso giorno n.° 14800-1202, per l' invenzione « 1.° di effettuare in un modo più semplice e
» meno costoso la purgazione dello zucchero, per cui
» non solo acquista miglior sapore, ma se ne ricava
» anche maggior quantità; 2.° di far bollire lo zuc-
» chero con maggiore accuratezza, evitando lo sciogli-
» mento de' metalli e lo sviluppo del verderame. »

N.° 163. N.° 18790-956.

A *Doppelmayer Carlo Gustavo Filippo* fabbricatore a Mittelweyerburg nel Vorarlberg per due anni decorribili dal 21 giugno 1829, come dal dispaccio aulico dello stesso giorno n.° 14800-1202, per l' invenzione « di
» dar rilievo ad un disegno in bianco sopra stoffe bian-
» che di cotoneria, che sembra tessuto e ricamato, e
» resta egualmente visibile da ambi i lati. »

N.° 164. N.° 18790-956.

A *Laube Augusto* sarto da donna in Vienna per cinque anni decorribili dal 21 giugno 1829, come dall' aulico dispaccio dello stesso giorno n.° 14800-1202, per l' invenzione « di fare qualunque specie di soprabiti da » donna impiegandovi cordoni elastici in guisa che non » vanno mai soggetti a cambiamenti, nè cagionano al- » cuna compressione, per cui tali soprabiti riescono » comodissimi per donne e fanciulli. Questo metodo è » altresì applicabile a tutti gli abiti di moda. »

N.° 165. N.° 18790-956.

A *Degen Cristiano* negoziante di pelli in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 giugno 1829, come dal dispaccio aulico dello stesso giorno n.° 14800-1202, per l' invenzione « di rendere impermeabili per mezzo di » olj preparati tutte le specie di pelli conciate, per » cui resistono anche alla massima umidità e superano » tutte le qualità di pelli in tal guisa state preparate. »

N.° 166. N.° 18790-956.

A *Goldmann Matteo* calzolajo ed a *Franz Antonio* garzone di calzolajo a Reisprechtsdorf per un anno decorribile dal 21 giugno 1829, come dall' aulico dispaccio dello stesso giorno n.° 14800-1202, pel miglioramento « di tutte le specie di calzatura consistente nel » munire la punta delle scarpe di una pelle assorbente » il sudore, la quale impedisce altresì che la pelle delle

„ scarpe si spacchi o si rompa. Questo miglioramento
„ non cagiona alcuna alterazione nei soliti prezzi degli
„ oggetti di calzatura. „

N.° 167. N.° 21157-1090.

A *Hoffmann Francesco* in Vienna: cessione fattagli per due anni da *Mikolai Giovanni* del privilegio biennale a lui accordato il 27 novembre 1827, come dal dispaccio aulico 22 giugno 1829 n.° 23614-255, per „ una mac-
„ china di cilindri atta al trasporto. „

NB. *Detta cessione vale soltanto per l'Ungheria e la Transilvania.*

N.° 168. N.° 21160-1092.

A *Passoli Gio. Cristiano* in Vienna: cessione fattagli da *Fischer Federico* della sua parte del privilegio accordatogli il 17 maggio 1827 in compagnia di *Thaler Francesco*, come dal dispaccio aulico 29 luglio 1829 n.° 24541-291, per „ la fabbricazione delle focacce di papavero
„ ed altro. „

N.° 169. N.° 21161-1093.

A *Zwierzina Sofia*: cessione fattale per due anni dal di lei consorte *Zwierzina Giuseppe* del privilegio biennale a lui concesso il 19 febbrajo 1829, come dal dispaccio aulico 29 giugno detto n.° 24542-292, per l'invenzione „ di fabbricare i solfanelli chimici. „

N.° 170. N.° 21521-1111.

A *Reybert Antonio Michele* in Vienna: cessione fattagli da *Lafite Federico* della parte del privilegio a lui accordato il 12 dicembre 1827 unitamente a *Weber Francesco*, come dal dispaccio aulico 11 luglio 1829 n.° 26457-375, per l'invenzione « nella fabbricazione » dei mobili. »

N.° 171. N.° 21522-1112.

Austos Lorenzo e *Fletscher Matteo* attualmente proprietarj del privilegio accordato per dieci anni il 13 aprile 1827 a *Radler Giacomo* e *Fletscher Matteo* per l'invenzione « di una macchina da pettini » hanno accettato per socio in questo privilegio *Bearzi A.* negoziante in Vienna, come dall'aulico dispaccio 9 luglio 1829 n.° 26458-376.

N.° 172. N.° 21678-1116.

A *Wagner Giovanni* fabbricatore d'acquavite, di liquori e d'aceto in Vienna: proroga di un anno accordatagli il 9 luglio 1829 per l'esercizio del privilegio esclusivo di due anni a lui concesso il 15 giugno 1824, come dal dispaccio aulico 19 luglio 1829 n.° 16969-1377, per un ritrovato « nella fabbricazione dell'acquavite, » dello spirito di vino, del liquore e dell'aceto. »

N.° 173. N.° 22941-1166.

A *Heller Francesco* passamanajo e fabbricatore privilegiato in Vienna: proroga di tre anni accordatagli il 25 luglio 1829 per l'esercizio del privilegio esclusivo

duraturo anni due concessogli il 28 settembre 1827, come dall'aulico dispaccio 30 luglio 1829 n.° 18051-1466, pel « miglioramento del tessitojo a mulinello dei nastri » di seta. »

N.° 174. N.° 22943-1167.

Reitter Michele: estinzione, per mancanza di novità e dell' esattezza prescritta della relativa descrizione, del privilegio quinquennale accordatogli il 1.° novembre 1827, come dal dispaccio aulico 30 luglio 1829 n.° 18053-1468, per « l' apparecchio dei cappelli di feltro e di » seta. »

N.° 175. N.° 22957-1168.

A *Villot Giovanni:* proroga di altri due anni concessagli il 20 luglio 1829 per l' esercizio del privilegio esclusivo di cinque anni da lui ottenuto il 29 giugno 1824, come dal dispaccio aulico 28 luglio 1829 n.° 17834-1450, pel miglioramento « di fabbricare in vece delle » soprascarpe da uomo e da donna una sorta partico- » lare di peduli. »

N.° 176. N.° 23485-1190.

Alla ditta *Azzimonti* e *comp.* in Milano: proroga di altri due anni ad essa accordata il 18 luglio 1829 per l' esercizio del privilegio esclusivo di cinque anni concesso il 15 giugno 1824 a *Bürkel Giovanni Rodolfo*, da questo ceduto alla ditta *Caldèrara*, e da questa nuovamente alla sunnominata ditta *Azzimonti* e *comp.*, come dal dispaccio aulico 27 luglio 1829 n.° 17606-1431, per l' invenzione « di una macchina atta a raffinare lo » zucchero col mezzo del vapore. »

N.° 177. N.° 23775-1201.

A *Baldè Giovanni Pietro:* proroga di un anno accordatagli il 12 giugno 1829 per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto il 17 maggio 1827 in unione di *Ressel Giuseppe*, prorogato per un altro anno nel 1828, e divenuto unica proprietà del suddetto *Baldè* per cessione fattagli dal compagno, come dall' aulico dispaccio 4 agosto 1829 n.° 17787-1445, per l'invenzione « di un torchio da olio e da » vino. »

N.° 178. N.° 23797-1202.

Jetter Luigi: estinzione, per non averne il privilegiato fatto uso nel termine prescritto dalla legge, del privilegio di cinque anni concessogli il 27 febbrajo 1828, come dal dispaccio aulico 7 agosto 1829 n.° 18715-1520, per un miglioramento « delle caldaje atte alla fabbrica- » zione della birra. »

N.° 179. N.° 24154-1215.

Rademacher Cristiano: conferma della validità, ad eccezione del punto concernente la forma delle canne di tabacco che non apparisce come una nuova migliorazione, del privilegio biennale accordatogli il 31 gennajo 1828, come dal dispaccio aulico 4 agosto 1829 n.° 18052-1467, per un miglioramento « delle canne » da pipa e di un apparecchio applicabile alle canne » stesse, destinato a rinfrescare il fumo di tabacco. »

N.° 180. N.° 19923-1021.

A *Strasser D. Lazzaro* negoziante e raffinatore d' olj in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 2 luglio 1829 n.° 15403-1261, pel miglioramento " di " filtrare l' olio di ravizzone in modo che il medesimo " riesce non solo più buono, spande minor odore ed " arde più economicamente, ma non lascia neppure il " minimo deposito tenendolo entro una botte grandis- " sima. Quest' olio non perde mai il suo bel colore, " ed il prezzo di esso è eguale a quello che si paga " per l' olio filtrato secondo il metodo consueto. "

N.° 181. N.° 19923-1021.

A *Heinzelmann Giorgio* negoziante di telerie a Kaufbeuern nella Baviera, rappresentato dal di lui procuratore dott. *Martini* medico del reggimento de' corazzieri Sommariva in Vienna, per cinque anni, come dall' aulico dispaccio 2 luglio 1829 n.° 15403-1261, pel ritrovato " di una macchina atta a maciullare il lino e la " canapa greggi, sieno o no macerati, e secondo tutta " la loro lunghezza, nella quale operazione vengono " spogliati di tutte le parti legnose. La macchina stessa " è composta di una fila di cilindri a due a due ca- " nalati e collocati in un semicircolo, i quali ricevono " l' impulso da un cavallo o da un altro simile agente. " Per preservare dalla polvere i lavoratori, la macchina " trovasi rinchiusa entro una cassa situata sulla base " e fornita di due aperture, una delle quali serve per " introdurre il lino o la canapa greggia, e l' altra per " estrarre le parti già rotte. Due ragazze possono nel

» periodo di dodici ore allestire 1070 libbre di lino
» greggio, e da cento parti se ne ottengono ordinaria-
» mente diciassette o diciotto nette, mentre col solito
» metodo si ricavano soltanto dodici a tredici parti. »

N.° 182. N.° 19923–1021.

A *Frenzel Francesco* fabbro-ferrajo in Praga per anni cinque, come dal dispaccio aulico 2 luglio 1829 n.° 15403–1261, per l'invenzione « di una serratura di
» sicurezza, la quale 1.° non si può in alcun modo
» aprire a motivo del maggior meccanismo in confronto
» delle serrature già conosciute, nè è possibile l'aprirla
» col mezzo di un istromento o colla contracchiave;
» 2.° non è esposta ad alcun guasto; 3.° la rispettiva
» chiave non può essere contraffatta per mezzo d'impres-
» sione; 4.° tali serrature possono essere adoperate per
» chiudere gli usci ed anche servire da lucchetto. »

N.° 183. N.° 19923–1021.

A *Redl Giuseppe* tornitore ed a *Zimm Francesco Lodovico* peltrajo, ambidue in Vienna, per due anni, come dal dispaccio aulico 2 luglio 1829 n.° 15403–1261, pel miglioramento « di fabbricare dallo stagno, dall'otto-
» ne, dall'argento e da altri metalli delle pipe impe-
» netrabili all'aria. »

N.° 184. N.° 21998–1131.

A *Felix Gregorio* fabbricatore di liquori in Vienna per anni due, come dal dispaccio aulico 18 luglio 1829

n.° 16748-1365, per l'invenzione « di fabbricare, me-
» diante un apparecchio sui soliti telai, dei galloni di
» stoffe brillantate a disegno o lisce senza impiegarvi
» molta forza, in guisa che persone di dodici a tredici
» anni stando a sedere possono effettuare il lavoro
» senza affaticare il petto, giacchè la navicella non è
» posta in movimento col mezzo delle mani stesse. Inol-
» tre possono esservi lavorate tutte le specie di faz-
» zoletti, pezze di nankin, calicò, percallo, taffettà,
» casimiro, ecc. tanto isolatamente quanto facendone due
» o tre pezze insieme. La costruzione è organizzata in
» tale guisa che assai di rado o giammai vi occorrono
» delle riparazioni. Il telajo può essere tenuto in mo-
» vimento anche da persone non pratiche della tessi-
» tura. Si lavorano poi sul medesimo anche delle bre-
» telle sottili al pari di un foglio di carta che sono
» fortissime, non hanno bisogno di essere foderate e
» non tingono la biancheria. »

N.° 185. N.° 21998-1131.

A *Minotto Giovanni* ed a *Riviere Francesco* in Venezia per anni due, come dall'aulico dispaccio 18 luglio 1829 n.° 16748-1365, per invenzioni e miglioramenti « intorno
» alle macchine a vapore », cioè 1.° pel miglioramento « di
» una macchina a vapore composta di congegni semplici
» e di doppio effetto » ; 2.° per l'invenzione « di un
» apparecchio semplicissimo che rimpiazza la macchina
» pneumatica, risparmiando quasi tutta la forza richiesta
» dalla medesima » ; 3.° per l'invenzione « di un altro
» apparecchio che può sostituirsi alle ruote qualora il
» declivio di uno specchio d'acqua necessitasse un dia-
» metro troppo grande delle ruote medesime : questo

» apparecchio può essere applicato alla macchina de-
» scritta sotto il n.° 1 »; 4.° per l'invenzione « di un
» nuovo condensatore »; 5.° per l'invenzione « di una
» macchina a vapore con un congegno semplicissimo
» d'impulso che agisce direttamente »; 6.° per l'applica-
zione « del vapore nella macchina in un minor grado
» estensivo di quello che trovasi nella caldaja, per cui
» si diminuisce la capacità della caldaja stessa e si ri-
» sparmiano dei combustibili »; 7.° per l'invenzione « di
» un nuovo metodo di sostituire il fluido nella caldaja
» delle macchine a misura che si consuma »; 8.° per
l'invenzione « di un'aggiunta applicabile a qualunque
» macchina a vapore, la quale è destinata a raccogliere
» una forza secondaria che finora andò del tutto per-
» duta. »

N.° 186. N.° 21998-1131.

A *Strandt Vincenzo* fabbricatore di liquori in Vienna ed a *Hermann Sebastiano* dimorante nella stessa città per un anno, come dal dispaccio aulico 18 luglio 1829 n.° 16748-1365, pel miglioramento « d'incorporare
» con poche spese l'aceto vinoso coll'ossigeno dell'aria
» pura atmosferica, in guisa che tale aceto supera qua-
» lunque altro anche per la durata. »

N.° 187. N.° 21998-1131.

A *Reyer* e *Schlick* proprietarj della raffineria di zucchero a Wiener-Neustadt per anni quindici, come dal dispaccio aulico 18 luglio 1829 n.° 16748-1365, per l'invenzione « di ridurre in istato di evaporazione i

„ fluidi con un grado di calore considerabilmente infe-
„ riore al punto dell' acqua bollente senza diminuire la
„ compressione, nè il peso dell' atmosfera specialmente
„ nella raffinazione dello zucchero, e di ottenere con
„ minor grado di calore grandi e lucenti cristallizzazioni,
„ non che d' impedire possibilmente il cangiamento in
„ siroppo ed in altri corpi morti. „

N.° 188. N.° 21998-1131.

A *Klobasser Giovanni* fabbricatore di tappezzerie a Brünn per anni tre, come dall' aulico dispaccio 18 luglio 1829 n.° 16748-1365, per l' invenzione ed il miglioramento „ di dare i colori ad iride non solo a qua-
„ lunque specie di carta, ma di stampare anche in
„ tutte le direzioni e sotto qualsivoglia forma su tutte
„ le materie atte a ricevere l' impressione della stampa,
„ e ciò in una sola volta e con diversi colori, per cui
„ si risparmiano tempo e fatica. „

N.° 189. N.° 25546-1284.

Ulbricht Carlo: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio quinquennale concessogli il 28 settembre 1827, come dall' aulico dispaccio 26 agosto 1829 n.° 20279-1638, per un miglioramento „ della concia
„ dei cappelli. „

N.° 190. N.° 25845-1305.

A *Pelican Federico:* proroga di un anno accordatagli il 15 agosto 1829 per l' esercizio del privilegio esclusivo duraturo lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto

il 28 settembre 1828, come dall'aulico dispaccio 26 agosto 1829 n.° 20377-1648, per l'invenzione « di » travasare le acque minerali contenute nelle brocche » e nelle bottiglie di vetro, da queste in coppe erme- » ticamente chiuse. »

N.° 191. N.° 25846-1306.

Ad *Oberer Federico* e *Teresa:* proroga di cinque anni per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo concesso il 29 giugno 1824 a *Krauss Isidoro* e ad *Oberer Federico*, e dallo stesso *Krauss* ceduto (per la sua parte) alla sunnominata *Oberer Teresa*, come dall'aulico dispaccio 27 agosto 1829 n.° 20443-1656, per l'invenzione « di una macchina atta a tagliare i » guanti. »

N.° 192. N.° 25861-1308.

A *De Gersdorf Gio. Rodolfo* già assaggiatore generale delle monete ed attuale imperiale regio segretario aulico: proroga di dieci anni accordatagli il 20 agosto 1829 per l'esercizio del privilegio esclusivo di cinque anni da lui ottenuto il 26 agosto 1824, come dall'aulico dispaccio 30 agosto 1829 n.° 20590-1670, per l'invenzione « di produrre dal cobalto avanzato nella fabbri- » cazione del colore azzurro, od in mancanza di questo » dal niccolo crudo e cobalto, il minerale propriamente » detto niccolo, e coll'apparecchio di esso fare delle » composizioni metalliche bianche e duttili. »

N.° 193. N.° 26567–1352.

A *Hueber Francesco* mercante in Vienna: proroga di cinque anni accordatagli il 29 agosto 1829 per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo concesso a *Hannl Odoardo*, e da questo cedutogli nell'anno 1825, come dall'aulico dispaccio 6 settembre 1829 n.° 21274–1722, per la scoperta « delle candele » a lucignoli perforati. »

N.° 194. N.° 26680–1361.

A *Blümel I. M.*: cessione fattagli da *Legrain Lodovica* del privilegio accordato il 14 marzo 1829, come dal dispaccio aulico 29 agosto 1829 n.° 33976–690, per invenzione « nella conciatura delle pelli. »

N.° 195. N.° 27122–1380.

Previa convenzione, non si è effettuato dalle parti l'appalto del privilegio di tre anni a *Weber Francesco* accordato il 31 gennajo 1828 per « fabbricazione di » refe e lana » a favore di *Pöll Giovanni*, come dal dispaccio aulico 30 agosto 1829 n.° 34026–698.

N.° 196. N.° 22961–1169.

Ad *Ulbricht Giuseppe* fabbricatore ed imbiancatore a Niedergrund in Boemia per cinque anni decorribili dal 28 luglio 1829, come dall'aulico dispaccio dello stesso

giorno n.° 17788-1446, per l'invenzione ed il miglioramento « di una macchina atta a triturare e macinare » legni per le tintorie, i quali sono a prezzi migliori » di quelli che giungono dall' estero e più adattati al- » l' uso che se ne vuol fare. »

N.° 197. N.° 22961-1169.

A *Haberkern Augusto* tecnico in Vienna per anni due decorribili dal 28 luglio 1829, come dall' aulico dispaccio dello stesso giorno n.° 17788-1446, per l' invenzione « di apparecchi atti a chiudere cammini e condotti » d' immondizie. Il vantaggio che risulta dal soffocare » l' incendio entro una cappa di cammino mediante una » macchina di ferro si è che il chiudere l' aria nella » predetta cappa si effettua facilmente per mezzo di un » ventilatore, e qualora, non essendo chiusa la cappa, » rinascesse l' incendio, si serra la valvola, per cui il » fuoco resta subito spento. Essendo chiuse le cappe, » si conserva maggior calore nelle cucine e si toglie il » passaggio dell'aria, massime facendo uso de' ritrovati » ordigni atti a riparare il fumo. Chiudendosi le valvole » ne' condotti d' immondizia, ne' canali, ecc., si previene » totalmente l'esalazione malsana de' medesimi. La chiu- » sura in ciò necessaria si effettua con poco dispendio, » impedisce che l' aria passante possa portare in alto » il cattivo odore dai sotterranei, che la materia non » geli ne' tubi, e che vi si aumentino vermi od in- » setti: le riparazioni intorno ai predetti canali non » richiedono grande dispendio. »

N.° 198. N.° 22961-1169.

A *Di Kauffmann Giacomo* proprietario di una miniera di carbon fossile ed a *Tichatzek Giovanni* raffinatore d'olio in Vienna per anni cinque decorribili dal 28 luglio 1829, come dall'aulico dispaccio dello stesso giorno n.° 17788-1446, per l'invenzione " di mattoni impermeabili, non che di una composizione di un cemento " e di una massa onde coprire le mura, la quale è utilissima per coprire le pareti anche bagnate dall'acqua, " per cui serve a preservare cantine, ghiacciaje, canali e sotterranei contro il pericolo dell'acqua, e li " tiene asciutti. Col mezzo di questi ingredienti si costruiscono e si riparano prestissimo ed in modo diverso dal consueto bacini d'acqua costrutti di mattoni, e passandovi sopra il cemento col mezzo di un " pennello: questa massa serve anche per conservare " i tetti ad assicelle, tutti i saloni nei giardini, il cui " coperto si può formare di traliccio applicandovi il " detto cemento. Con questa composizione si possono " formare anche de' pavimenti, coprirne porte di ferro, " griglie, tetti, canali di rame, di zinco e piombo, " non che costruire lastre per focolai e stufe, e saldare " colla medesima le lastre spaccate di ferro, le stufe " di ghisa, ecc.; finalmente possono essere fabbricate " colla stessa caldaje pei tintori, le quali non vengono " intaccate dagli acidi, come anche pentole per cuocervi " i cibi. In caso di bisogno possono da questa massa " atta a coprire le pareti essere costruite delle pietre. "

N.° 199. N.° 22961-1169.

A *Teufelsdorfer Pietro* fabbricatore di violini e liuti a seste per due anni decorribili dal 28 luglio 1829, come dall' aulico dispaccio dello stesso giorno n.° 17788-1446, pel miglioramento « della chitarra, per cui il collo » della medesima non può mai curvarsi. L' istromento » è più durevole, ed il tuono più forte, e per mezzo » della costruzione del collo di essa riesce più facile » l' applicarvi il pollice. »

N.° 200. N.° 27901-1422.

L' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 11 settembre 1829 n.° 19536-1581 ha dichiarato non potersi considerare nè come nuove invenzioni, nè come nuovi miglioramenti i privilegi accordati ai seguenti individui, e quindi nulli ed invalidi:

1.° A *Perl Giacomo* fabbricatore di sapone in Vienna il 25 marzo 1825 per « la fabbricazione di candele di » sevo con uno stoppino immerso nella cera e circon- » dato da un altro immerso nello spirito, per cui le » suddette candele ardono più chiaramente e più a » lungo delle solite. »

2.° A *Böhm Vincenzo* dimorante a Nikolsdorf presso Vienna l' 11 febbraje 1827 per l' invenzione « *a*) di » fondere il grasso di bue e di castrato mediante il » vapore dell' acqua, e purgarlo col mezzo d' un ap- » parecchio a vapore, aggiungendovi alcuni ingredienti, » in guisa che il grasso assomiglia alla cera, e, dopo » averlo reso odoroso, di fabbricarne un' eccellente » qualità di candele da lui chiamate *candele a vapore*,

» le quali danno un lume chiaro ed ardono economi-
» camente. La migliore qualità di esse non ha bisogno
» di essere smoccolata; *b*) di fabbricare, col mezzo
» del vapore dell' acqua un' ottima qualità di sapone da
» lui chiamata *sapone a vapore*. »

3.° A *Perl Francesco* fabbricatore di sapone a Vienna il 29 luglio 1825 pel miglioramento » delle candele » ad *argand* composte di materie purificatissime con » istoppini cerati, per cui tali candele ardono assai » chiare, non fumano, durano molto tempo e costano » meno di tutte le candele della medesima qualità. »

4.° A *Frenkik Ignazio* fabbricatore di candele e sapone in Vienna il 15 luglio 1829 pel miglioramento » delle candele di sego ed anche di quelle ricoperte » di cera, consistente *a*) nel minore consumo e nel » produrre una fiamma più chiara mediante una pa- » tina messa intorno agli stoppini, siano essi di cotone, » di lino o vuoti; *b*) nel fabbricare diverse qualità » di sapone dai corpi morti delle candele, che possono » servire per la gualchiera, per la lavatura della bian- » cheria, per le macchie, pei cavamacchie e per la » toeletta. »

5.° A *Mereda Venceslao* fabbricatore di sapone a Vienna il 6 agosto 1826 per l' invenzione » *a*) di can- » dele di sego per la tavola a guisa d'*argand*, denomi- » nate *candele per le signorie di Vienna*, le quali sono » senza alcun odore, di materia assai compatta ed ar- » dono con maggiore chiarezza delle solite. Esse non » iscolano e non sono soggette ad essere smoccolate; » *b*) di uno spirito di sapone che per l' odor grato » e per la sua qualità particolare di non raggrupparsi » può servire per la toeletta. »

6.° A *Diedek Giovanni*, *Weissenbach Matteo* e *Fischer Giovanni* di Vienna il 13 agosto 1829 per l'invenzione « intorno alle candele ed al sapone *a*) purgando » il sego mediante i sali neutri minerali, per cui le » candele acquistano un alto grado di solidità, perdono » l'odore e si conservano per molti anni senza sco- » lare, ed applicandovi gli stoppini doppj, ardono di » più che le candele solite; *b*) fabbricando una qua- » lità di sapone vegetabile animale che netta perfetta- » mente la biancheria, comunicando ad essa una spe- » cie di lucentezza senza distruggere il colore delle » stoffe. »

Ha pure dichiarato nullo il privilegio accordato il 16 agosto 1824 a *Hanel Edoardo* di Vienna, trasferito a *Hueber Francesco* (ad eccezione delle singole procedure indicate in detto privilegio), cioè « di fabbricare « con macchine de' lucignoli cavi nell' interno, di ser- » virsi di questi nella fabbricazione delle candele di » sego, rimovendone ogni cattivo odore. »

La stessa eccezione viene dichiarata operativa in riguardo alla speciale procedura addotta nel privilegio di *Schlessing Antonio* « di tingere le candele e di dar loro » un buon odore mentre ardono », mentre gli altri oggetti di questi due privilegi non possono esser considerati nè come invenzioni, nè come nuovi miglioramenti.

N.° 201. N.° 28,024-1432.

A *Brodmann Giuseppe* fabbricatore di cembali in Vienna: proroga di tre anni accordatagli il 30 agosto 1829 per l'esercizio del privilegio esclusivo di anni cinque

a lui concesso il 9 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 11 settembre 1829 n.° 20594-1671, pel miglioramento « della cassa armonica nei pianoforti, per » cui non si spaccano, nè screpolano, e l' istromento » ottiene un tuono eguale, più pieno e più forte. »

N.° 202. N.° 28025-1433.

Sturm Giovanni: estinzione, per mancanza di novità, del privilegio quinquennale accordatogli il 25 marzo 1825, come dall' aulico dispaccio 14 settembre 1829 n.° 21275-1723, per l' invenzione « di fabbricare » col puro sego delle candele a guisa di cera. Il sego » sciogliendolo non ingiallisce, ma raffreddandosi resta » bianchissimo come se fosse stato imbiancato. Queste » candele ardono maggior tempo che le solite, non la- » sciano unto e non ispandono alcun cattivo odore. »

N.° 203. N.° 28026-1434.

Schaeffer Cristiano Luigi ditta rappresentante una società d'azionisti: estinzione, non essendosi mai posto in pratica, del privilegio accordato il 31 dicembre 1818 a *Leon Stefano*, e da questo ceduto alla stessa società il 30 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 15 settembre 1829 n.° 21932-1774 per « la navigazione con » barche a vapore sopra il Danubio, non che sui fiumi » che sboccano nel medesimo. »

N.° 204. N.° 28327-1450.

Rautschek Francesco ottonajo in Praga: estinzione, per mancanza di novità ed oscurità nella descrizione, del privilegio accordatogli il 20 luglio 1823 e prorogato per altri due anni il 17 luglio 1828, come dal dispaccio aulico 22 settembre 1829 n.° 22251-1809, per la scoperta « delle lanterne a riverberi parabolici. »

N.° 205. N.° 28328-1451.

A *Tuskany Antonia Guglielmina* in società co' suoi figli *Federico*, *Giovanni* e *Francesco*: proroga di un anno per l'esercizio del privilegio quinquennale concesso il 17 luglio 1824 ad *Ungermann Francesco* di Praga, e da questo nell'anno 1826 trasferito ai sunnominati individui, come dall'aulico dispaccio 19 settembre 1829 n.° 22317-1816, pel miglioramento « del così detto » caffè di Svezia ricavato dall'*astragalus creticus*, come » anche dall'*astragalus* indigeno, il quale riesce meglio » del caffè di cicoria e può esser bevuto con latte o » senza. »

N.° 206. N.° 29179-1492.

A *Winter Giuseppe* ferrajo di corte a Vienna per due anni decorribili dal 30 agosto 1829, come dall'aulico dispaccio dello stesso giorno n.° 34147-701, pel miglioramento « della scarpa delle ruote con fodero o senza, » la quale provveduta di punte rimpiazza in tempo

„ d'inverno le catene da rompere il ghiaccio ed è com-
„ binata con un apparecchio che 1.° anche nel più ce-
„ lere corso del legno con un solo tiro, sia dal cas-
„ setto, dall'interno del cocchio o dalla parte di die-
„ tro, introduce immediatamente la scarpa sotto la
„ ruota e ve la tiene ferma; 2.° è impossibile che
„ essa ne sorta o salti fuori, ancorchè si rompesse
„ lo stromento che chiude; 3.° inoltre sostiene la
„ ruota dall'interno all'esterno, ed anche viceversa,
„ di maniera che i raggi non soffrono nel fermare la
„ ruota come per l'addietro; 4.° si leva (stando nel
„ legno) di nuovo con un sol tiro la scarpa senz'altro
„ sussidio, e combinando quindi una sicurezza e co-
„ modità finora non conosciute, impedisce ogni ritardo
„ e perdita di tempo; 5.° finalmente tale scarpa ha
„ una costruzione così semplice che non è di sua
„ natura dispendiosa, può essere applicata a cadauna
„ ruota di dietro che non sia difettosa ed essere acco-
„ modata da qualunque fabbro ferrajo anche di villa
„ o di campagna. „

N.° 207. N.° 29179-1492.

A *Gnocchi Luigi* in Milano al n.° 2301 per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 29 sett. 1829 n.° 22325-1815, per la scoperta „ di un nuovo metodo onde separare
„ entro giorni otto il sedimento ossia la feccia dallo
„ zucchero nel suo stato greggio, arrecante i seguenti
„ vantaggi; 1.° che stante la separazione della feccia
„ o posatura dallo zucchero prima ch'esso venga sciolto
„ o stemperato, la feccia nel successivo processo di
„ raffinazione non si amalgama collo zucchero; 2.° che

» con un tal metodo lo zucchero non dà che 10, al
» più 12 per cento di feccia in luogo del 20 per cento;
» che per conseguenza si ricava una maggior quantità
» di zucchero raffinato, bellissimo, a prezzo minore;
» 3.° che lo zucchero viene raffinato più sollecitamente
» e riesce al tempo stesso più granito e gustoso; 4.°
» che con un tale processo richiedesi minore quantità
» d'ingredienti onde levare allo zucchero il grasso ed
» il colore, mentre già all'atto della separazione della
» feccia si dissipano contemporaneamente dallo zucchero
» le parti eterogenee, grasse e colorite, per cui anche
» da questo lato ha luogo un risparmio notabile di
» spesa; finalmente 5.° che la posatura ricavatasi me-
» diante questo nuovo metodo riesce assai migliore, e
» siccome non ha sentito calore di fuoco, produce quel
» vero melasso molto pregiato tanto ad uso economico,
» quanto in chimica e nelle diverse manifatture ove
» se ne ha bisogno. »

N.° 208. N.° 29179–1492.

A *Loreti Innocenzo* di Genova, fabbricatore di cera in Milano nella contrada della Croce Rossa, n.° 1254, per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 29 settembre 1829 n.° 22325–1815, per la scoperta « di
» un nuovo metodo economico per separare il sego
» mediante una preparazione chimica ed uno strettojo
» idraulico in due sostanze principali, ed una terza
» accessoria, la *prima* delle quali forma una materia
» dura, bianca, fragile e trasparente ossia diafana, e
» servibile alla fabbricazione delle candele in ogni tem-
» peratura, le quali per la loro durata, per la loro

„ perfetta e chiara luce, come per l'altra qualità che
„ non cagionano fumo nè odore cattivo, nè occorre
„ smoccolarle, gareggiano colle più fine qualità di can-
„ dele di cera e di spermaceto, ed arrivano perfino
„ a superarle. Questa materia giova eziandio a com-
„ porre un' amalgama onde formar candele di cera e
„ spermaceto, e suscettiva di qualsivoglia colore, e
„ costa soltanto la metà del prezzo di questi due ul-
„ timi articoli. La *seconda* sostanza è un corpo grasso
„ oleoso servibile per quelle composizioni nelle quali
„ adoperansi materie grasse, e principalmente nella
„ fabbricazione del sapone. La *terza* sostanza final-
„ mente, la quale è di poca quantità, eguaglia ogni
„ altro olio animale. „

N.° 209. N.° 29318–1498.

A *Hackler Federico* in Vienna: proroga di due anni concessagli il 24 settembre 1829 per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo accordatogli il 22 novembre 1827, come dall'aulico dispaccio 2 ottobre 1829 n.° 23359–1906, per un miglioramento „ nella fabbricazione del pan pepato e per la composi-
„ zione di una qualità di canditi, ambidue alla foggia
„ di Berlino. „

N.° 210. N.° 29319–1499.

A *Krebl Anna:* proroga di due anni concessale il 24 settembre 1829 per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo a lei accordato il 28 ottobre 1827, come dal dispaccio aulico 2 ottobre 1829 n.° 23408–1910, pel ritrovato „ di rendere impenetrabili

» all'acqua gli scappini di qualsivoglia stoffa sì da uomo
» che da donna, per cui i piedi restano sempre asciutti
» e caldi. »

N.° 211. N.° 29536–1511.

A *Reinhardt Carlo* di Cassel, ora in Vienna: cessione fattagli dal dottor *Wagenmann Carlo* di Berlino del privilegio accordato il 28 marzo 1826 a *Mertz Teodoro* di Heilbron, e da questo ceduto al *Wagenmann*, come dal dispaccio aulico 26 settembre 1829 n.° 36396–791, per una scoperta « nella fabbricazione dell'aceto. »

N.° 212. N.° 29537–1512.

A *Filtz Carolina:* cessione fattale dal di lei marito *Filtz Antonio* maestro ossia capo-fabbricante di panni a Reichenberg della metà del privilegio quinquennale da lui ottenuto il 23 settembre 1828, come dall'aulico dispaccio 26 settembre 1829 n.° 36281–788, per l'invenzione « di una macchina onde lavare i panni. »

N.° 213. N.° 30089–1535.

Reischel Giovanni tappezziere in Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio esclusivo duraturo cinque anni a lui accordato il 30 gennajo 1826, come dal dispaccio aulico 10 ottobre 1829 n.° 23950–1972, pel miglioramento « della
» fabbricazione dei calessi a due ruote detti *Schwimmer*
» con istanghe doppie per cinque persone, come anche
» per quattro a guisa dei calessi col soffietto movibile di

„ pelle e con sedili davanti e di dietro, e ciò con rispar
„ mio, con maggior comodo e sicurezza e con diminu-
„ zione della forza per tirarli. „

N.° 214. N.° 30257-1540.

Kraft Odoardo: estinzione, per mancanza di novità, del privilegio biennale concessogli il 25 maggio 1828, come dall'aulico dispaccio 8 ottobre 1829 n.° 23458-1917, per un miglioramento « della tavola pretoriana. „

N.° 215. N.° 30258-1541.

Reimelt Floriano in Vienna: estinzione, per difetto di novità, del privilegio di sei anni accordatogli il 1.° novembre 1828, come dal dispaccio aulico 12 ottobre 1829 n.° 23951-1973, per l'invenzione « di fabbricare
„ l'acqua di Colonia da balsami ed olj secondo i diversi
„ gradi di spirito, come anche varie qualità di liquori,
„ cioè vaniglia e tre liquori diversi amari di persico
„ ad un prezzo assai moderato. „

N.° 216. N.° 24909-1253.

A *Wattebault I.* di Parigi, rappresentato dal di lui procuratore *Goldschmidt Maurizio* dimorante in Vienna, per anni sei decorribili dal 23 luglio 1829, come dal dispaccio aulico 16 agosto detto n.° 19429-1578, per l'invenzione « di nuovi legni da trasporto che non possono
„ rovesciarsi, e presentano le seguenti particolarità:

» 1.° sono atti più de' soliti a trasportare con maggiore
» economia e sollecitudine i viaggiatori ed il loro equi-
» paggio, come anche a spedire merci, prodotti e vi-
» veri; 2.° rimpiazzano nelle armate i carri, le vet-
» ture de' viveri e gli ospedali ambulanti; 3.° sono
» proprj a trasportare i liquidi contenuti entro reci-
» pienti o diversamente, come birra, vino, olio; e
» la loro costruzione è fatta in guisa che questi og-
» getti non soffrono per la pioggia, nè possono essere
» guastati dalle persone che li trasportano; 4.° i sud-
» detti legni sono suscettibili d'essere usati anche co-
» me diligenze, giacchè possono contenere trenta sino
» a quaranta persone, e ciò colla metà dell'attiraglio
» ed in modo più celere e sicuro che per lo passato. »

N.° 217. N.° 24909-1253.

A *Sammer Giovanni* meccanico in Vienna per anni due decorribili dal 23 luglio 1829, come dall'aulico dispaccio 16 agosto detto n.° 19429-1578, per l'invenzione
« di nuove serrature denominate *serrature di sicurezza*,
» le quali 1.° resistono a qualunque tentativo fatto con
» lime od altri ordigni, giacchè la lamina superiore
» e quella inferiore sono soltanto ribadite nel giro. La
» cassa della serratura, trattandosi di lucchetto, è total-
» mente piatta, circolare, ed in altre ovale o rotonda,
» e non può in alcun modo essere sforzata a motivo
» che ognuna delle due parti della cassa medesima è
» stata lavorata al torno da un pezzo massiccio di me-
» tallo, per cui la lamina ed il cerchio sono com-
» posti di un pezzo solo; 2.° l'arco e la stanghetta
» vi formano una parte sola; 3.° l'arco alla fine ove

» si congiunge colla stanghetta non è così debole come
» nelle altre serrature, ma ha eguale grossezza, e la
» base, ove si muove, trovasi nell' interno della ser-
» ratura, e quindi è intangibile. Anche il congegno in-
» terno per chiudere non può essere aperto: esso è
» d'invenzione affatto nuova, assai semplice e durevole. »

N.° 218. N.° 24909–1253.

A *Müller Matteo* fabbricatore di stromenti in Vienna per tre anni decorribili dal 23 luglio 1829, come dal dispaccio aulico 16 agosto detto n.° 19429–1578, pel miglioramento « del suo privilegiato fortepiano armonico. La
» cassa armonica è collocata sopra un' armatura di ferro
» che sta in comunicazione col ponticello, e basta per
» sostenere la tensione di 1000 quintali e più. Anche
» il listello al quale si attaccano le corde è di ferro, d'ac-
» ciajo o d'ottone, e si avanza al disopra della cassa
» armonica in guisa che le corde si raccorciano di un
» terzo senza che ne soffra la cassa suddetta. Gl' istro-
» menti conservano la loro piena forza di tensione,
» tengono anche la loro accordatura per qualche anno
» e rendono una voce piena, metallica e flautata, per
» cui meritano con ragione il nome di fortepiano ar-
» monico. »

N.° 219. N.° 26128–1327.

A *Kuhn Francesco* commesso di commercio in Vienna per due anni decorribili dal 17 agosto 1829, come dal dispaccio aulico 1.° settembre detto n.° 20698–1682, pel miglioramento « delle così dette *blanchettes* (molle

„ pei corsetti), cioè coprendole di stagno finissimo in-
„ glese, per cui non vengono intaccate dal sudore, non
„ si squagliano i pezzetti stati irrugginiti, e la stoffa si
„ mantiene sempre netta. „

N.° 220. N.° 26128–1327.

A *Stakart Bernardo* fabbricatore di teste da pipa di schiuma di mare in Pesth per anni cinque decorribili dal 17 agosto 1829, come dall' aulico dispaccio 1.° settembre detto n.° 20698–1682, per l' invenzione ed il miglioramento „ nella fabbricazione delle teste da pipa
„ suddette, cioè 1.° per l' invenzione d' ingrandire a
„ piacere una piccola massa di schiuma di mare e ren-
„ derla atta a formarne le teste da pipa dette in un-
„ gherese *Ragoczy*, le quali riescono più durevoli e
„ sono a miglior prezzo; 2.° pel miglioramento di dare
„ alle ripetute teste da pipa, sieno nuove o vecchie,
„ l' imprinitura della cera, aggiungendovi un ingre-
„ diente, per cui il fumo del tabacco si rende più
„ grato, e le pipe non cagionano alcun cattivo odore. „

N.° 221. N.° 26128–1327.

A *Fedeli Gaetano* e *Giovanni* fratelli fabbricatori di macchine in Bergamo per cinque anni decorribili dal 17 agosto 1829, come dall'aulico dispaccio 1.° settembre detto n.° 20698–1682, 1.° per l' invenzione „ di
„ un *bilanciere* ad uso delle filande di seta di ogni spe-
„ cie, mediante il quale la seta di qualunque grado e
„ qualità può essere filata e torta contemporaneamente

„ a due fili, con che è anche tolto l'ostacolo che strap-
„ pandosi il filo, il cannello della binatura continua ad
„ agire con un filo solo. Con ciò si risparmia altresì
„ tempo e mano d'opera, il filo rimane sempre nello
„ stesso stato e s'impedisce che si formi il cascame „;
2.° pel miglioramento „ del così detto *zetto*, il quale
„ sembra essere fatto in modo diverso dal solito. „

N.° 222. N.° 26128-1327.

A *Missilieur Giovanni* fabbricatore d'armi da fuoco in Vienna per tre anni decorribili dal 17 agosto 1829, come dall'aulico dispaccio 1.° settembre detto n.° 20698-1682, 1.° per l'invenzione „ di una molla chimica per fucili
„ e pistole, la di cui costruzione è resa assai semplice
„ e fatta in guisa che l'esplosione della carica si può
„ effettuare più presto e con maggior sicurezza tanto
„ col mezzo delle capsole, quanto con quello di pillole
„ o polvere granosa, collocate nell'interno della cassa
„ di legno, ove sono assicurate contro l'umidità e
„ contro la lesione dei pezzetti delle capsole lacerate „;
2.° pel miglioramento „ della balestra fornita di una
„ molla semplicissima, e mediante la quale servendosi
„ di una canna si può anche tirare con palle di rame
„ e di piombo o colla punta alla distanza di quaranta
„ o cinquanta passi. „

N.° 223. N.° 28022-1431.

A *Visentini Antonio* di Marco dimorante in Venezia per anni cinque decorribili dal 30 luglio 1829, come

dall'aulico dispaccio 16 settembre detto n.° 20373-1647, per l'invenzione „ di una pomata che rende neri al-
„ l'istante i capelli senza far precedere altre prepara-
„ zioni. Le parti componenti tale pomata non danneg-
„ giano i capelli medesimi, anzi li preservano da tutte
„ quelle cattive conseguenze che nascono da consimili
„ rimedj sinora usati.

NB. *Si avverte che giusta le superiori prescrizioni si dovrà verificare di tempo in tempo se l'inventore unisce al suo ritrovato altri ingredienti, e quindi obbligarlo di attenersi alla presentata ricetta.*

N.° 224. N.° 28022-1431.

A *De Nagy Beniamino* compositore di caratteri in Vienna per anni due decorribili dal 30 luglio 1829, come dal dispaccio aulico 16 settembre detto n.° 20373-1647, per l'invenzione „ di ripulire presto e con fa-
„ cilità le forme delle stamperie per quanto vi siano
„ indurite le tinte, servendosi di una polvere che si
„ scioglie pel quantitativo di un cucchiajo pieno entro
„ un mezzo *maas* di lisciva fredda onde lavarne la più
„ grande forma di stampa. Con ciò si ottiene un rispar-
„ mio di tempo e di combustibili occorrenti per riscal-
„ dare la lisciva ogni qual volta si fa uso di questa
„ operazione. „

N.° 225. N.° 28022-1431.

A *Wailaman Davide* proprietario di diversi privilegi dimorante in Vienna per un anno decorribile dal 30 luglio 1829, come dall'aulico dispaccio 16 settembre

detto n.° 20373-1647, pel miglioramento « d'estrarre » dalla resina nera, come pure dalla pece o da qualun- » que altra resina, senza convertirla prima in olio, col » mezzo della distillazione una qualità di gas atta ad » illuminare, dal che risulta il vantaggio 1.° che si ot- » tiene maggior quantità di gas; 2.° che questo gas è » di qualità assai migliore; 3.° che siffatta operazione » richiede minor tempo, lavoro e dispendio. »

N.° 226. N.° 28022-1431.

A *Spörlin e Rahn* fabbricatori di tappezzerie di carta in Vienna per cinque anni decorribili dal 30 luglio 1829, come dall'aulico dispaccio 16 settembre detto n.° 20373-1647, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione delle tappezzerie suddette, cioè » 1.° pel miglioramento introdotto nella macchina di » compressione a cilindro privilegiata il 14 febbrajo » 1825, per cui s'effettua senza interruzione la stampa » con colori e l'umettazione de' cilindri; 2.° per un » apparecchio intorno alla predetta macchina, per cui » ha luogo l'umettazione ed il passaggio de' rotoli di » carta tra i cilindri senza che si producano delle pie- » ghe; 3.° per l'invenzione di un nuovo metodo per » condensare i colori, per cui si può stampare, anche » con cilindri incisi all'incavo, la carta di colla, la » carta tinta e la così detta carta satinata. »

N.° 227. N.° 28022-1431.

A *Lundrdo Girolamo* di Genova dimorante in Venezia per quindici anni decorribili dal 30 luglio 1829, come

dall' aulico dispaccio 16 settembre detto n.° 20373-1647, pel miglioramento « nella fabbricazione e distillazione » del rosolio di maraschino e di cannella. Questo me- » todo somministra un vantaggio del quindici per cento » maggiore del consueto. L' operazione si effettua parte » mediante il fuoco e parte senza, per cui siffatta qua- » lità di rosolio supera gli usuali in sapore e consi- » stenza. »

N.° 228. N.° 28022-1431.

A *Flack Cristiano* offellajo in Vienna per anni due decorribili dal 30 luglio 1829, come dall' aulico dispaccio 16 settembre detto n.° 20373-1647, per l' invenzione « 1.° di fabbricare tutte le specie di dolci e diversi » oggetti d' offelleria mediante una macchina da lui in- » ventata, per cui s' ottiene il vantaggio che una per- » sona sola può effettuare il lavoro di quattro, e quindi » il prodotto è anche a miglior prezzo; 2.° di prepa- » rare i soliti dolci col mezzo di una macchina a taglio, » per cui acquistano una miglior apparenza. »

N.° 229. N.° 32133-1630.

L' imperiale regia delegazione provinciale di Milano ha dichiarati estinti, a motivo del tralasciato esercizio per più di un anno, i sottodescritti privilegi, come dal dispaccio aulico 31 ottobre 1829 n.° 25584-2111, cioè:

1.° Il privilegio di quindici anni concesso a *Hueber Vincenzo* il 9 luglio 1822 per la scoperta « di produrre » del vino mediante condensazione. »

2.° Quello di cinque anni ottenuto dallo stesso *Hueber* il 16 luglio 1825 pel miglioramento « del suo metodo » privilegiato di preparare il vino. »

3.° Il privilegio di cinque anni accordato a *Bellotti Paolo* il 15 giugno 1824 per l'invenzione « di produrre » mediante un processo successivo insensibilmente tre » diverse sostanze, cioè lisciva, una pasta corrosiva » solubile nell'acqua ed un sale liquido ossigenato » alcalino. »

4.° Il privilegio di cinque anni concesso al detto *Bellotti* il 17 agosto 1824 per l'invenzione « di fabbricare » della carta e del cartone da varie sostanze preparate » da vegetabili. »

N.° 230. N.° 31347-1583.

A *Joachim Giovanni:* cessione fattagli dal di lui fratello *Joachim Giuseppe* fabbricatore di oggetti d'acciajo in Praga della sua parte di privilegio accordatogli unitamente al già tenente *Schopf Francesco Ermano*, come dal dispaccio aulico 10 ottobre 1829 n.° 38795-889, per invenzione e miglioramento « nella fabbricazione » di tre diverse specie di rasoi. »

N.° 231. N.° 31391-1587.

Ad *Accault Carlo Giovanni* dimorante in Milano: proroga di un anno accordatagli il 6 ottobre 1829 per l'esercizio del privilegio quinquennale a lui concesso il 16 agosto 1824, come dal dispaccio aulico 28 ottobre 1829 n.° 24946-2059, per un miglioramento « nella » raffinazione dello zucchero. »

N.° 232. N.° 31392–1588.

A *Ramniger Benedetto Nicola* orefice ed al di lui primo giovine *Ramniger Wolf Enrico* dimoranti in Vienna per cinque anni decorribili dal 10 ottobre 1829, come dal dispaccio aulico 23 detto n.° 25050–2070, per l'invenzione " di una nuova macchina da compressione e " da tornio avente un perno ritto, col mezzo della " quale si dà all'oro, all'argento e ad altri metalli " qualunque forma a piacere. Da ciò risulta il van- " taggio che l'esecuzione delle forme riesce assai fa- " cile e comoda. La macchina suddetta è posta in mo- " vimento da un ragazzo, e la compressione si effettua " con maggiore eguaglianza e sicurezza che sui torni " già noti, per cui vi ha luogo un grande risparmio " della mano d'opera e una diminuzione di prezzi de- " gli oggetti di mercanzia. "

N.° 233. N.° 31392–1588.

A *Liegert Francesco* di Praga agente di commercio in Vienna per anni due decorribili dal 10 ottobre 1829, come dal dispaccio aulico 23 detto n.° 25050–2070, per l'invenzione " di fabbricare guanti d'ogni qualità " per uomini, donne e fanciulli da stoffe di seta lisce " od a disegni e ricamate. "

N.° 234. N.° 31392–1588.

A *Merlo Luigi* orefice in Vicenza per cinque anni decorribili dal 10 ottobre 1829, come dal dispaccio aulico

23 detto n.° 25050-2070, pel miglioramento « fatto ad » una macchina, mediante la quale s' introducono i tu- » raccioli di sughero nel collo delle bottiglie senza pe- » ricolo che il collo medesimo possa spaccarsi. »

N.° 235. N.° 31392-1588.

A *Kantz Giovanni Cristiano* negoziante in Lubiana per quindici anni decorribili dal 10 ottobre 1829, come dall' aulico dispaccio 23 detto n.° 25050-2070, pel ritrovato « di un nuovo metodo onde fabbricare l' esca da » fuoco, dando alla medesima una concia olezzante. »

N.° 236. N.° 33735-1707.

A *Jasper Giorgio* socio del negozio di libri Mörschner e Jasper in Vienna: proroga d' altri cinque anni accordatagli il 4 novembre 1829 per l' esercizio del privilegio esclusivo duraturo lo stesso periodo di tempo statogli conferito il 4 novembre 1824, come dal dispaccio aulico 13 novembre 1829 n.° 26765-2193, per l' invenzione « di una macchina atta a tirar linee e formar » rubriche nei libri di commercio ed altri libri di scuola. »

N.° 237. N.° 34504-1741.

Schachter Emánuele ed *Abadon*: annullamento del privilegio quinquennale ad essi accordato il 19 dicembre 1824, come dal dispaccio aulico 20 novembre 1829 n.° 27304-2228, giacchè l' oggetto di esso non può

essere riguardato nè come un nuovo ritrovato, nè come un nuovo miglioramento, avendo dichiarato l'autorità tecnica che l'oggetto del privilegio si distingue dal processo generalmente adottato di depurare e distillare l'acquavite coll'anice semplicemente nell'applicazione del carbone di grano e di pane insieme al carbone di legna, ma che però quest'applicazione senza apportare un miglior risultamento produce soltanto delle spese maggiori.

N.° 238. N.° 34505–1742.

A *Winter Giuseppe* fabbricatore di stoffe di cotone e mercante in Vienna: proroga di due anni accordatagli il 14 novembre 1829 per l'esercizio del privilegio d'un anno conferitogli il 20 dicembre 1828, come dal dispaccio aulico 21 novembre 1829 n.° 27402–2240, per l'invenzione « di fabbricare de' colli di camicia di carta. »

N.° 239. N.° 34733–1753.

Weiss Francesco: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio di cinque anni ad esso accordato il 15 dicembre 1825, come dall'aulico dispaccio 25 novembre 1829 n.° 27811–2262, per « la fabbricazione dell'acquavite. »

N.° 240. N.° 35050–1768.

Ad *Otto Gio. Gottelfo:* proroga di tre anni ad esso accordata il 21 novembre 1829 per l'esercizio del privilegio esclusivo di due anni accordatogli il 23 gennajo

1828, come dall'aulico dispaccio 28 novembre 1829 n.° 28156-2294, per una scoperta « nel modo di fare » lo sciroppo d'orzo tallito », il quale privilegio però, come risulta da decreto aulico 6 giugno 1829 n.° 13094, fu confermato siccome privilegio di miglioramento « nel » purificare il suddetto sciroppo mediante l'acqua di » calce e lo *spodium*. »

N.° 241. N.° 35051-1769.

A *Deutsch Emanuele:* proroga di cinque anni accordatagli il 21 novembre 1829 per l'esercizio del privilegio esclusivo duraturo lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto il 25 aprile 1828, come dal dispaccio aulico 27 novembre 1829 n.° 28157-2295, per l'invenzione » del modo di preparare la lana. »

N.° 242. N.° 36533-1847.

A *Baroni Luigi* di Venezia: proroga di anni tre a lui concessa il 5 dicembre 1829 per l'esercizio del privilegio duraturo cinque anni conferitogli l'8 gennajo 1825, come dal dispaccio aulico 11 dicembre 1829 n.° 29147-2366, per una nuova maniera « di prepa- » rare le pelli. »

(N.° 83.) *Descrizione dell'essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 23 della sovrana patente 8 dicembre 1820, in libertà d'ognuno l'esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 18. N.° 16936-855.

Ehrenfeld Antonio: nuovo metodo di preparare le bevande spiritose privilegiato il 14 luglio 1823.

Per depurare l'acquavite si uniscono alla distillazione cipolle di Spagna, sale comune, carbone bruciato, uva bianca e farina di zucchero. Il processo nella fabbricazione dell'aceto consiste in ciò, che la mischia di tritello e di acqua è subito portata alla fermentazione, e se ne cava poi il fluido limpido servendosi del corpo morto per farne l'acquavite. Siccome quella che se ne estrae viene unita al predetto fluido limpido, così non si perde alcuna parte utile col metodo suddetto di fabbricare l'aceto. Per la fabbricazione del *punsch* si propone l'acquavite di prugne (*hibowitz*) depurata secondo il suesposto processo come surrogato del *rhum*.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1829, n.° 13542-1085.)

N.° 19. N.° 18834-958.

Quinqueton Antonio Cesare: invenzione di una macchina atta a crespare i veli ad uso di quelli di Francia privilegiata per cinque anni il 29 aprile 1822.

L' operazione di crespare i veli si effettua colla mano o col mezzo di macchina. Col primo metodo la stoffa essendo stata dapprima inumidita coll'acqua calda, viene avvolta entro una pelle di vitello avente ancora il pelo: collocandosi poi la stoffa medesima sopra una tavola inclinata, vi si passa la mano dal basso in alto, non senza tenervi contro un' altra assicella.

L' operazione col mezzo della macchina ha luogo sopra una base di pietra sulla quale si colloca egualmente la pelle di vitello o meglio la pelle di foca. In cima di questa trovasi pure una tavola che viene compressa da una stanga fissa alla volta della stanza da lavoro, la quale stanga è mossa dal lavoratore dal basso in alto. Secondo il metodo stato privilegiato s' impiega per l' operazione del crespare una macchina con un cilindro al quale è applicato un apparecchio che durante il lavoro trattiene la stoffa bagnata quanto è necessario; il movimento del cilindro si effettua mediante una ruota munita di un congegno.

(Dispaccio aulico 19 giugno 1829, n.° 14143-1135.)

N.° 20. N.° 19541-1000.

Turconi Gaetano di Milano: fabbricazione di una nuova specie di soprascarpe privilegiata il 30 settembre 1824 per cinque anni.

Le suddette soprascarpe hanno la suola composta di tre pelli poste l' una sopra l' altra e ben cucite insieme. La grossezza della suola non è dappertutto eguale, ma va a diminuire tanto verso la punta del piede, quanto verso il calcagno. Nella parte interna della punta trovasi una lamina di metallo a guisa di

ferro da cavallo. Il calcagno ha soltanto due pelli di più della suola; alla punta e verso la parte posteriore delle suddette sovrascarpe trovansi dei margini di pelle per fermarle. Alla parte anteriore del piede vi è un laccio di pelle, ed alla posteriore una coreggia con una fibbia per assicurare tali sovrascarpe sul collo del piede medesimo.

(Dispaccio aulico 29 giugno 1829, n.° 15310-1249.)

N.° 21. N.° 19865-1016.

Mack Luigi: fabbricazione dei peduli impenetrabili all'acqua privilegiata il 2 marzo 1828.

I suddetti peduli sono di cuojo conciato, foderati di flanella ed all'intorno di taffettà incerato che vi è attaccato mediante un composto fatto come segue: cioè di 2 parti di cera; 1 ½ di terebinto; 1 di litargirio; ½ di grasso di porco; ½ di olio di lino; ½ di lacca copale; 1 ½ di canfora.

(Dispaccio aulico 3 luglio 1829, n.° 15732-1292.)

N.° 22. N.° 19533-999.

Rotari nobile *Giuseppe:* macchina destinata a levare la terra in alto ed anche orizzontalmente, così detta *geanophan*, privilegiata il 22 giugno 1823.

La succennata macchina serve essenzialmente nella costruzione di terrapieni, negli orti e nelle vigne, e generalmente ove la terra lungo un pendio dev'essere trasportata dal basso in alto e viceversa. A tale uopo due corde sono fermate in situazione paralella ad armature di legno, l'una delle quali in alto, l'altra al basso,

in guisa che possono essere tese fortemente mediante un rullo applicato all' armatura superiore. Sopra ciascuna delle corde tese passa un rullo, al di cui castello restano appese delle casse. Ogni cassa ha una fune per guidarla, la quale si avvolge sopra un tamburo applicato alla parte superiore dell' armatura, in modo che venendo alzata la cassa carica di terra, l' altra cassa vuota discende. Per ottenere lo scarico delle casse senza soccorso straniero trovasi costruito un apparecchio con stanghe alle quali la cassa si appoggia, si rivolge e si scarica. In tal guisa coll' opera di otto uomini s' innalzano in un' ora 960 pesi di terra sopra un piano inclinato e per l' estensione di 140 piedi veronesi. L' inventore suddetto ne ha pubblicata una descrizione dettagliata nella sua opera intitolata Genofora economico per trasportare terra per aria a qualunque altezza, aggiungendovi per maggior chiarezza anche dei disegni.

(Dispaccio aulico 25 giugno 1829, n.° 15063-1226.)

N.° 23. N.° 20634-1054.

Kesselhofer Giuseppe e *Odersky Ernesto:* macchina alla *water-twist* atta alla filatura del cotone privilegiata il 20 gennajo 1824.

L' essenziale della macchina per filare il cotone in grosso consiste in ciò; 1.° la medesima è posta in movimento col mezzo di ruote coniche di ottone, per cui il loro andamento resta sempre eguale; 2.° per ottenere l' estensione lenta del cotone vi si trovano tre cilindri, i quali sono mossi da un tamburo spinto da ruote; 3.° il cotone passa dai cilindri entro un tubo di ferro battuto munito di un imbuto di latta, il quale si muove

sopra piani di metallo e riceve il moto da una chiocciola che per variare il giro è fornita di tre canaletti; 4.° il fuso è d'acciajo duro e corre libero in un piano di metallo ed in fondo entro un gnaccio d'acciajo egualmente duro. Questo congegno produce l'andamento uniforme dei fusi e rende superflua l'operazione di ungerli di frequente; 5.° la direzione della panca dei fusi tanto all'in su, quanto all'in giù si effettua per mezzo di un meccanismo particolare di ruote.

In quanto poi alla macchina alla *water-twist* gli inventori indicano come essenziale quanto segue: 1.° la macchina è egualmente posta in movimento da ruote coniche di ottone; 2.° il filo di cotone passa dai cilindri, come nella macchina per filare il cotone in grosso, entro una canna corta d'acciajo con un imbuto di ottone collocato in cima, la quale canna aggirasi entro piani di metallo ed è posta in movimento da una chiocciola. Al disopra trovasi l'ala piegata sopra ambo i lati, per mezzo della quale il filo è condotto sul cannello immobile che leggermente riposa sul fuso; 3.° i fusi e la loro situazione sono costruiti come nell'anzidetta macchina pel cotone in grosso sotto al n.° 4; 4.° questa macchina ha tre cilindri, de' quali i due posteriori sono canalati; l'anteriore però è liscio e va più lentamente dei posteriori; 5.° la panca dei fusi è messa in movimento da coni incrociati situati sopra cilindri, i quali coni vengono spinti innanzi ed indietro da un congegno di ferro. Per mezzo di quest'ultimo meccanismo e per l'impulso di due coni incrociati si ritiene di ottenere un andamento più sicuro ed uniforme della panca suddetta dei fusi.

(Dispaccio aulico 11 luglio 1829, n.° 16327-1340.)

N.° 24. N.° 21416-1104.

Prohaska Francesco: macchina atta all' apparecchio ed alla filatura delle lane privilegiata per cinque anni il 28 marzo 1826.

Lo scopo del miglioramento introdotto in questa macchina si è di rendere più dolce l' andamento della medesima. Ciò si effettua quando in vece dello slancio della stanga e del cavalletto del cardo che trovansi ad ambo i lati si fa uso di una stanga traversiera di ferro collocata in cima per muovere la ruota d' impulsione, e quando d' ambo i lati sono applicate delle molle ed una ruota di ottone che aggirasi intorno al perno.

(Dispaccio aulico 15 luglio 1829, n.° 15856-1297.)

N.° 25. N.° 21999-1132.

Di Königsbrunn barone *Luigi:* miglioramenti dell' apparecchio atto a fabbricare la birra privilegiati il 14 settembre 1822 e il 19 agosto 1823.

L' apparecchio cui si riferisce il primo dei su indicati privilegi corrisponde essenzialmente alla caldaja a vapore descritta nel giornale politecnico di Dinglaus (vol. 4.° del 1821). In esso apparecchio trovasi soltanto un tubo d' innalzamento, nel quale per la compressione del vapore la birra viene trasportata sul refrigeratorio. Nella tina contenente la mischia, migliorata dal suddetto barone di *Königsbrunn*, e per la quale ottenne il secondo privilegio più sopra accennato, trovansi dei tubi incrociechiati che servono al passaggio del vapore, onde riscaldare la mischia. Essi sono posti

in attività da una semplice macchina a vapore che comunica il movimento alla stanga della cucurbita dei medesimi. Questa stanga trovasi in comunicazione coi tubi per mezzo di una stanga dentata.

(Dispaccio aulico 24 luglio 1829, n.° 17579-1428.)

N.° 26. N.° 21999-1132.

Lafite Federico: miglioramenti di un apparecchio atto a fabbricar la birra privilegiati il 14 aprile e il 29 luglio 1822.

La parte essenziale dell' apparecchio privilegiato cade sopra il 14 aprile 1822 consiste in ciò, che due tine contenenti la mischia vengono riscaldate per mezzo di una caldaja a vapore, e che la mischia stessa per mezzo di tubi viene condotta in un modo semplicissimo nella caldaja.

L' apparecchio privilegiato il 29 luglio 1822 ha quattro riparti posti l' uno sopra l' altro, i di cui recipienti sono piatti e contornati da cerchj di rame. La birra passa dal superiore all' inferiore per mezzo di pipe. Venendo in tal guisa la birra più volte in contatto coll' aria, si raffredda più presto.

(Dispaccio aulico 24 luglio 1829, n.° 17579-1428.)

N.° 27. N.° 21999-1132.

Pitti Antonio: miglioramento dell' apparecchio a vapore atto a fabbricare nel tempo stesso birra ed acquavite privilegiato il 27 aprile 1823.

Tutte le operazioni relative a quest' apparecchio si effettuano col mezzo del vapore. Dalla caldaja situata

nel mezzo partono i vapori e sono condotti con tubi nei diversi recipienti. Una parte di essi è guidata nel recipiente di legno ben chiuso, nel quale si trova la mischia per fabbricare l'acquavite. Mentre questa si riscalda, si sviluppano i vapori spiritosi, che passano poi nel refrigeratorio.

(Dispaccio aulico 24 luglio 1829, n.° 17579-1428.)

N.° 28. N.° 21805-1123.

Griffit Giulio: carro a vapore privilegiato il 15 marzo 1821.

L'apparecchio a vapore applicato a questo carro è composto di tubi della più piccola capacità cubica. La macchina a vapore promuove il giro delle ruote mediante un congegno intermedio di ruote, vette, leve, ecc. L'apparecchio e tutta la macchina riposano sopra molle, onde rendere insensibili le scosse del carro. Essenziali e nuove riguardo a questo carro sono le branche movibili ad angoli ottusi intorno alla periferia delle ruote, a fine di prevenire lo sdrucciolamento di esse specialmente passando sul ghiaccio.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1829, n.° 15864-1299.)

N.° 29. N.° 21805-1123.

Schlegel Enrico: invenzione di quadrelli di carbon fossile privilegiata il 16 ottobre 1823.

Questi quadrelli sono formati dal cascame o dalla polvere del carbon fossile, che si mescola con un quarto di paglia triturata o di copponi, e con un quarto di argilla. Per purgare ed assortire il cascame l'inventore si serve di un crivello apposito consistente in una

intelajatura alta quattordici piedi, sulla quale si pongono varie griglie inclinate di filo di ferro con diversi gradi di grossezza in guisa che si possono ottenere da tre o quattro qualità di polvere di carbone mediante l'oscillazione delle griglie con altrettante leve oscillatorie. Il tritume del carbon fossile è portato sulla intelajatura crivellatoria col mezzo di piccoli carri, che alternativamente vanno e vengono mediante una girella, in guisa che il discendente carretto vuoto ajuta l'altro carico che ascende.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1829, n.° 15864-1299.)

N.° 30. N.° 21805-1123.

Fritz Antonio: fabbricazione di corde e cordoncini di filo di ferro privilegiata il 15 giugno 1824.

Per questa fabbricazione si sceglie una qualità tenace di filo di ferro, che prima d'impiegarla è resa uniforme in grossezza passandola per la filiera. L'operazione si effettua sopra due bastoni forti di legno collocati ritti nell'opportuna distanza: ognuno di essi è munito di una girella agente su di un perno. Una di queste girelle è fornita di una vite a registro per attirarla a piacimento e secondo l'occorrenza. Il filo si avvolge sulle girelle col concorso della filiera, e quando la sufficiente quantità di filo della forza richiesta trovasi adunata, il fascio dei fili viene avvolto da un filo di qualità eguale. Il rimuovere il fascio di filo sulla girella onde legarlo si effettua con facilità. Dai cordoncini o cordoni facilmente si fabbricano i cordoni grossi che possono servire pei ponti sospesi, giacchè coprendoli di vernice colorante si preservano dalla ruggine.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1829, n.° 15864-1299.)

N.° 31. N.° 21805-1123.

Spamann Leonardo: invenzione di una macchina atta a forare e tagliare per uso dei fabbricatori di spazzole privilegiata il 19 agosto 1821.

Questa macchina è simile ad un tornio comune, in cui il trapano agisce in luogo del mandrino, cui mediante una fune ed una ruota è dato il moto rotatorio. Avanti il trapano è collocato l'apparecchio per forare l'assicella da spazzola. Tale apparecchio è situato verticalmente onde cambiare posto all'assicella in su, in giù e lateralmente. Questo movimento trovasi poi in relazione diretta con un disco di divisione orizzontale, mediante il giro del quale l'assicella cambia di posto dopo la foratura d'ogni buco proporzionatamente alla distanza dei fori. Il disco sul quale è stabilita la morsa o la *coulisse* si volge intorno al proprio asse. Sulla parte superiore del medesimo è applicata una spranga mobile, col mezzo della quale l'assicella da forarsi viene spinta contro il trapano. La macchina da tagliarè è idonea per un tornio comune. Nella testa del mandrino si ferma l'occorrente numero delle lamine taglienti circolari, secondo la richiesta distanza. Tenendosi quindi l'assicella da spazzola contro le lamine taglienti, vi si formano tanti incavi quanti ne corrispondono alle lamine suddette.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1829, n.° 15864-1299.)

N.° 32. N.° 21805-1123.

Krauterer Carlo: carro a vapore privilegiato il 14 maggio 1824.

I tubi di quest'apparecchio sono collocati orizzontalmente intorno al focolare quadrato, che come tutto

il rimanente è fabbricato di latta di ferro. Il vapore agisce per mezzo di uno stantuffo sopra una doppia dentiera, e mentre questa si va alternativamente incastrando ora al di sopra ed ora al di sotto in una ruota del macchinismo, vengono le ruote del carro poste in movimento, ed il tutto procede innanzi.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1829, n.° 15864-1299.)

N.° 33. N.° 24628-1232.

Stöber Francesco: processo nell' apparecchio e nella temperatura delle piastre d'acciajo destinate all' incisione privilegiato il 14 marzo 1829.

Si scelgono delle lastre del migliore acciajo inglese, sieno esse state tirate a maglio, o cilindrate. Se ne pongono sei l' una sopra l'altra entro una cassa di ferro forte costruita di lamiera o di ghisa, frapponendovi un cemento di gusci d' uova, di gusci d' ostriche frantumati in polvere, di limatura e tornitura di ferro per quindi esporle al calore vivissimo di carbone. Questa operazione viene replicata tre, quattro e sino a dieci volte a misura che le lastre debbano riescire più o meno tenere, indi si battono egualmente con martello di legno, si limano e si eguagliano, e finalmente si puliscono smorte collo smeriglio o colla polvere di carbone. Una lastra scarbonizzata in tale guisa e preparata con aggiustatezza fornisce da dieci sino a ventimila buoni impronti. Ultimata l' incisione, deve la lastra essere nuovamente temperata. Il grado della tempera dev' essere in proporzione della qualità dell' acciajo, dell' incisione, del numero delle copie che se ne vogliono ricavare. Le lastre durissime che resistono

perfino alla lima sono usate di rado, ma richiedendosi per formarle una tempera più forte, si procede nel modo seguente: si passa del sapone sulla parte della lastra lavorata, e dopo asciugata vi si pone un patina di farina di segale, cenere di ossa e sale di cucina misti col fondo di birra: indi si sparge sopra la detta lastra della polvere di carbone, si chiude con viti fra due lastre di ferro e si colloca entro una cassa di ferro, la quale per evitare il contatto dell'aria si riempie intieramente di polvere di carbone. Si espone la lastra al fuoco finchè si crede che sia divenuta rovente, indi si leva, immergendola nell'acqua comune. Per toglierle poi la tempera troppo forte si pone un'altra volta nel fuoco di carbone, e si lascia raffreddare lentamente.

(Dispaccio aulico 4 agosto 1829, n.° 18029-1463.)

N.° 34. N.° 25860-1307.

Felix Gregorio: apparecchio atto alla fabbricazione degli spiriti aromatici privilegiato il 23 novembre 1822.

Quest'apparecchio consiste in un recipiente di latta bianca di forma elittica od a foggia di tina posto sopra tre o quattro piedi e fornito di un coperchio. Nel mezzo della tina innalzasi a traverso del coperchio un tubo simile a quelli da stufa, aperto al di sopra, e munito in fondo di una vite, il quale è prolungato da un tubo secondario. Si pone nella tina la parte fluida cogl'ingredienti aromatici, e nel tubo i carboni accesi, col di cui mezzo si effettua il digerimento. Per togliere l'inconveniente dell'abbruciatura trovansi alla debita distanza dei chiodetti intorno al tubo medesimo.

(Dispaccio aulico 30 agosto 1829, n.° 20514-1662.)

N.° 35. N.° 25860-1307.

Tumfort Francesco: miglioramento di un telajo da nastri a mulino privilegiato il 30 dicembre 1821.

Col mezzo di questo telajo si fabbricano da una persona sola ed in una sola volta ventiquattro specie di nastri con disegni. Il telajo è costrutto nel modo seguente: 1.° di tre sostegni laterali per l'applicazione dell'intiero meccanismo; 2.° il meccanismo ha due fusi, l'uno de' quali produce il regolamento delle spuole, l'altro regola l'orditura di raso; 3.° l'albero è di un solo pezzo munito di tre spranghe, ed all'estremità dell'albero stesso sono applicati dei volanti; 4.° questo telajo ha due meccanismi di combinazione per operare dei disegni.

(Dispaccio aulico 30 agosto 1829, n.° 20514-1662.)

N.° 36. N.° 25860-1307.

Ehrenfeld Taddeo: macchina da seminare le biade privilegiata il 30 settembre 1821.

La parte essenziale di questa macchina consiste in un cilindro applicato sul davanti della medesima, che è munito di cerchj a foggia triangolare, in guisa che la base dei cerchj viene in contatto coi cilindri. I gavelli delle ruote forniti di bastoni costituiscono anche il meccanismo intermedio, ed il movimento del cilindro mediante intagli fatti nelle estremità, i quali corrispondono ai passi del seminatore, che si appoggia sui bastoni. Le sementi trovansi sopra una tavola fornita d'intagli i quali si ristringono verso il seminatore, ed all'estremità della suddetta tavola esistono dei fori che comunicano con tubi, per mezzo de' quali le sementi disben-

dono nella terra. Il seminatore ad ogni passo spinge con due dita le sementi nei predetti fori della tavola.

(Dispaccio aulico 30 agosto 1829, n.° 20514-1662.)

N.° 37. N.° 25860-1307.

Mallat Anna: concia del vino privilegiata il 3 ottobre 1821.

La solita conciatura dei vini consiste in istrisce di grossolano tessuto di lino che s' immergono prima nello zolfo liquefatto. Ma in vece di quelle strisce la *Mallat* si serve di assicelle fine di legno di faggio, come l'usano i legatori di libri, i fabbricatori delle cornici da specchio, i calzolai, ecc.

(Dispaccio aulico 30 agosto 1829, n.° 20514-1662.)

N.° 38. N.° 25860-1307.

Cavallar Bernardo Antonio: surrogato di caffè di castagne privilegiato il 9 dicembre 1822.

Per fare il caffè di castagne di *Cavallar* si levano ambe le buoce delle castagne medesime della migliore qualità, indi si disseccano e si pestano in piccoli pezzi, si abbrustoliscòne e si macinano, e finalmente si adoperano come qualunque qualità di caffè.

(Dispaccio aulico 30 agosto 1829, n.° 20514-1662.)

N.° 39. N.° 25860-1307.

Tedeschi Antonio: fabbricazione del cartone e della carta coi ritagli di qualunque sorta di pellami privilegiata il 15 aprile 1821.

I cascami di pelli di qualunque specie adoperati dal *Tedeschi* pestandoli, vengono convertiti in una massa al pari della pasta di carta, dalla quale si formano i fogli a piacimento. Riducendoli in pasta, devesi aggiungere della calce. I cascami misti possono servire a fabbricare fogli sottili o grossi, ma la qualità della carta sarà comune. Volendosi fabbricare una qualità di carta fina, converrà fare un assortimento dei cascami e lavorare ciascuno separatamente, secondo la qualità dei pellami e l'uso della carta. Si lega la massa con colla di pesce e gomma in unione all'allume. Per imbiancare la massa di carta si propone il metodo di Klar. L'inventore è dell'opinione che il suo metodo sia particolarmente idoneo per fabbricare cartoni; carta da tappezzerie, da imballaggio e specialmente le carte usate dai legatori di libri.

(Dispaccio aulico 30 agosto 1829, n.° 20514-1662.)

N.° 40. N.° 25860-1307.

Pfundheller Giuseppe: fabbricazione di parrucche da uomo e di pelliccerie privilegiata il 2 dicembre 1821.

Per la formazione delle parrucche e delle pelliccerie il *Pfundheller* si serve di una qualità pelosa di felpa, i di cui fili ritti sono di seta greggia non ancora lavorata. Le parrucche sono congiunte in quattro parti e servono in vece di cappelli. L'uso della pellicceria di seta si effettua nell'istessa guisa come le vere pelliccerie.

(Dispaccio aulico 30 agosto 1829, n.° 20514-1662.)

N.° [illegible] N.° 25860-1307.

Kessling Giovanni. fabbricazione di cappelli intrecciati di nastri di seta privilegiata il 5 marzo 1821.

Per la fabbricazione dei cappelli intrecciati di nastri di seta il *Kessling* fa uso della seta greggia tinta in giallo e ridotta sulla macchina a poppe in cordoncini o nastri, che secondo la finezza del cappello si lavorano più o meno compatti o fini. La cucitura de' medesimi si effettua presso a poco come quella dei cappelli di paglia, ma con seta torta tre volte e del colore dei nastri. Terminati i cappelli, si lavano con acqua tiepida e crusca, e dopo essere asciutti s'immergono due o tre volte entro un fluido tiepido di dragante e colla di pergamena, facendoli però asciugare dopo ogni immersione, non senza passarli sopra la forma ed inumidendoli con una spugna d'acqua fredda; finalmente si dà loro il lucido. Questi cappelli somigliano a quelli di Firenze.

(Dispaccio aulico 30 agosto 1829, n.° 20514-1662.)

APPENDICE.

Prerogative di fabbriche nazionali.

N.° 27044-1379.

Alla ditta *Gnocchi Luigi* e *comp.* di Milano, come da determinazione dell' imperiale regio governo di Milano 25 settembre 1829, per la di lei « raffineria di zuc- » chero. »

N.° 27476-1401.

Alla ditta *Azzimonti* e *comp.* di Milano, come da determinazione dell' imperiale regio governo di Milano 3 ottobre 1829, per la di lei « raffineria a vapore di » zucchero. »

N.° 28463-1456.

A *Calderara Pietro* di Milano, come da determinazione dell' imperiale regio governo di Milano 17 ottobre 1829, per la di lui « raffineria di zucchero. »

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1829, divisa in due volumi.

AB = AC	Volume.	Parte.	Pagina.
ABADON. V. *Schachter Emanuele ed Abadon.*			
ABILITAZIONE all'esercizio delle professioni d'architetti, ecc. V. *Architetti.*			
ABITI da uomo di tutte le specie: metodo migliorato di farli	I	2	97
— Apparecchio migliorato per apprettar stoffe ed abiti usati	II	2	243
— da donna. V. *Soprabiti.*			
ACCAULT Carlo Giovanni	»	»	280
ACCIAJO (lavori di): applicazione metallica ai lavori ed utensili di ferro, acciajo, ecc.	I	2	89
— Lastre per gl'incisori: invenzione del metodo di lavorarle	»	»	99
— Nuovo metodo d'incidere sull'acciajo	»	»	116
— V. *Piastre d'acciajo.*			
ACCORDION. V. *Strumenti musicali.*			
ACETO: metodo di fabbricazione migliorato	»	»	74
— Simile	»	»	101
— Simile: proroga di privilegio	II	2	251
— vinoso: metodo d'incorporarlo coll'ossigeno dell'aria pura atmosferica	»	»	257
— Nuovo metodo di fabbricazione	»	»	271
ACQUA: i diritti d'acqua stabiliti dalla tariffa 1.° novembre 1823 saranno riscossi soltanto sopra le merci professate di transito	I	1	107
— V. *Trombe.*			

AC = AN	Vol.	Part.	Pag.
Acqua di Colonia: ritrovato di fabbricarla da balsami ed olj	I	2	71
— Scoperta di fabbricarla da balsami ed olj, ecc.	II	2	272
Acquavite: fabbricazione: privilegio ceduto	I	2	76
— fabbricata dall'orzo tallito	»	»	116
— Per riguardo al pagamento del dazio si ritiene compreso sotto il vocabolo acquavite anche lo spirito di vino	II	2	152
— Fabbricazione migliorata: proroga di privilegio	»	»	251
— distillata coll'anice: privilegio annullato	»	»	282
— Fabbricazione: privilegio annullato	»	»	283
— Metodo di fabbricazione col vapore: privilegio estinto	»	»	291
Acque distillate e spiritose. V. *Vini.*			
— minerali contenenti del ferro: metodo di spedirle in remoti paesi senza deposizione del detto metallo	I	2	65
— Metodo di travasarle	II	2	259
Adda: fiume. V. *Navigazione.*			
Agenti di finanza. V. *Cauzione.*			
Aggiunti fiscali. V. *Fisco.*			
Agnelli. V. *Pelli.*			
Alimenti. V. *Assegni alimentari.*			
Allram Giovanni	I	2	117
Alunni di concetto: requisiti che aver debbono quelli che vorranno d'ora innanzi essere ammessi a far pratica presso la camera aulica generale e presso le autorità fiscali e camerali dipendenti	II	2	171
Amedeo Pietro e Schwabe Enrico	I	2	82
Amministrazione civica o comunale. V. *Impiegati.*			
Ammortizzazione (fondo generale di) del debito pubblico: riduzione delle operazioni del medesimo. V. *Debito pubblico.*			
Amnistia (dall') accordata ai disertori si ritengono esclusi quelli che fossero colpevoli di qualche delitto	II	2	219
Anelli matrimoniali: nuova specie	I	2	106
— smaltati: ritrovato di tingerli di color d'oro	»	»	66

AP = AT	Vol.	Part.	Pag.
Apparato di distillazione	I	2	72
Apparecchio meccanico per render quasi nullo l'attrito delle macchine de' perni e degli assi delle carrozze	»	»	106
Apprettamento de' panni. V. *Macchine. Panni.*			
Architetti: sono confermate le discipline in corso per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di architetto, agrimensore ed ingegnere	II	2	212
Argento (paste di) monetabili. V. *Monete. Zecche.*			
Argilla: metodo di purgarla col mezzo dei soliti strettoi da vino ed altro	I	2	68
— Altro	II	2	242
Armi da fuoco: per quelle che si fabbricano nella provincia di Brescia cesseranno col 1.° novembre 1829 la prova e l'apposizione del bollo di ufficio. Sarà in vece obbligato ogni fabbricatore a porre alle armi da fuoco della sua manifattura il proprio nome e cognome ed il luogo della fabbricazione	II	1	276
— Molla chimica per fucili e pistole	II	2	276
Arresto dei condannati fuggitivi. V. *Condannati.*			
Arte farmaceutica: l'esercizio di quest'arte non è permesso agli ebrei	II	1	236
Arti e commercio. V. *Tasse.*			
Artigiani: discipline sulla protrazione dei permessi di assenza accordati dalle autorità ai giovani artigiani che passano dall'una all'altra delle diverse provincie della monarchia	II	2	160
Artisti. V. *Patenti di privilegio.*			
Asclepiade. *V. Cappelli.*			
Aspiranti a' posti d'aggiunto fiscale. V. *Fisco.*			
Assegni alimentari. V. *Forz'armata di finanza.*			
— sulla cassa centrale. V. *Prestiti. Debito pubblico.*			
Assenza. V. *Artigiani.*			
Asta. V. *Beni comunali.*			
Atti cauzionali di prenotazione o sequestro. V. *Agenti di finanza. Cauzione.*			
— pubblici. V. *Ipoteche.*			
— dello stato civile. V. *Stato civile.*			

AT = BA	Vol.	Part.	Pag.
ATTRITO de' perni e delle ruote delle carrozze: meccanismo per renderlo quasi inutile	I	2	106
AUSTOS Lorenzo e Fletscher Matteo	II	2	251
AUTOMI: miglioramento	I	2	80
— pittorici: miglioramento: privilegio estinto e dichiarata comune l'invenzione	»	»	119
AUTORITA' (le) giudiziarie austriache, qualora loro occorra l'assistenza delle autorità giudiziarie francesi, dovranno far pervenire alle medesime le ricerche col mezzo del tribunale d'appello e della legazione austriaca in Parigi .	II	2	142
— V. *Artigiani.*			
— fiscali e camerali. V. *Alunni di concetto.*			
— V. *Transiti.*			
AVVOCATI: metodo di procedura da seguirsi dalle prime istanze giudiziarie contro gli avvocati in punto delle competenze di prestato patrocinio .	»	»	205
AZZIMONTI e comp. di Milano, ditta	»	»	252
Detto	»	»	301
BACH Giovanni Michele	I	2	70
Detto	»	»	92
BACHMANN Leonardo	»	»	66
BALDE Giovanni Pietro	»	»	102
Detto	II	2	247
Detto	»	»	253
BANCA. V. *Banco. Banknoten.*			
BANCO. V. *Obbligazioni di banco.*			
BANKNOTEN. V. *Note di banco.*			
BARCHE: invenzione del meccanismo per ispingere le barche contro la corrente, prevalendosi della forza stessa della corrente o di una macchina a vapore	I	2	83
— a vapore sul Danubio: privilegio estinto	II	2	266
— V. *Battelli. Bastimenti. Navigazione.*			
— sul Po. V. *Contrabbando.*			
BAROGGI Quintino	I	2	118

BA = BI	Vol.	Part.	Pag.
Baroni Luigi di Venezia	II	2	284
Bastimenti: macchina per porre in movimento barche e bastimenti senza far uso del vapore, nè di vele o remi	I	2	67
— Ruota a vite applicabile ai bastimenti ed ai mulini	»	»	89
— Vite e ruota perenni atte a tirare innanzi i bastimenti	»	»	91
— V. *Battelli. Vele.*			
Battelli mossi da due o più cavalli collocati entro i battelli medesimi	»	»	103
— Congegno di ruote per porli in movimento	»	»	109
— Nuova qualità di ruote da applicarsi ai battelli, mulini, ecc.	»	»	114
Battong Giovanni	»	»	87
Bauer Matteo	II	2	248
Bayer Leopoldo	I	2	86
Bearzi A. di Vienna	II	2	251
Beigel di Presburgo: miglioramento	I	2	78
Bellotti Paolo	II	2	280
Beneficj semplici e di patronato privato: disposizioni onde procurarne la pronta e regolare provvista	»	»	235
— e cappellanie. V. *Rendite perpetue.*			
Beni comunali: nel capitolato d'asta per la vendita enfiteutica e libera dei beni comunali si aggiungerà l'obbligo al deliberatario dell'osservanza dei regolamenti boschivi	»	»	190
Bergl Antonio e compagno	I	2	114
Berrette con ossa di balena: fabbricazione migliorata	»	»	115
Bevanda detta *The superior ginger Pop.*	»	»	89
Bevande di *punsch* alla moscovita: fabbricazione migliorata	»	»	117
— Privilegio di fabbricazione. V. *Privilegi.*			
— spiritose: nuovo metodo di fabbricazione: privilegio estinto	II	2	285
Biacca: fabbricazione migliorata	I	2	90
Biade: macchina per seminarle	II	2	297

BI = BR	Vol.	Part.	Pag.
Bieckes Enrico	I	2	118
Bigaglia Pietro di Venezia	»	»	128
Bilanciere ad uso delle filande di seta: invenzione	II	2	275
Binder Leopoldo	I	2	91
Birra: privilegio di fabbricazione ceduto da *Königsbaum* per la sola città di Grätz	»	»	76
— Caldaje atte alla fabbricazione: miglioramento: privilegio estinto	II	2	253
— Apparecchio di fabbricazione migliorato: privilegio estinto	»	»	290
— Similmente	»	»	291
— Altro di fabbricazione col vapore	»	»	»
Blanchettes o siano molle pei corsetti: miglioramento	»	»	274
Blümel Giovanni	I	2	75
Detto	»	»	98
Detto	»	»	122
— I. M.	II	2	260
Bobbinets e nankins. V. *Merci.*			
Bodmer (de) Giovanni Gaspare	I	2	72
Böhm Vincenzo	II	2	263
Bollinger Samuele e compagno	I	2	72
Bollo. V. *Carta bollata.*			
— delle merci. V. *Merci.*			
— d'ufficio alle armi da fuoco. V. *Armi.*			
Boni e rescrizioni. V. *Debito pubblico.*			
Bonthou Giustino	»	»	81
Bordure e ghirlande: invenzione di tesserle negli scialli e nei fazzoletti	»	»	75
— Fazzoletti e scialli fabbricati a ghirlande e bordure: privilegio estinto	»	»	122
Boschi. V. *Beni comunali.*			
Bozzoli: caldaja atta a levare in via secca la seta dai bozzoli	»	»	65
— Apparecchio di estrarre la seta col vapore: privilegio estinto	»	»	125
Bozzoni Faustino	II	2	247
Branca Paolo	I	2	89
Detto	»	»	127

BR = CA	Vol.	Part.	Pag.
Brasile (impero del): nomina nelle diverse provincie dell'impero del Brasile dei consoli e viceconsoli austriaci	II	2	169
Brenta Luigi	I	2	78
Brick Salomone	»	»	89
Detto	»	»	115
Brodmann Giuseppe	II	2	265
Bruckner Ignazio	I	2	127
Bruni fratelli	»	»	125
Burkel Giovanni Rodolfo	II	2	252
Burks Giuseppe	I	2	90
Caffè di cicoria: fabbricazione migliorata	»	»	84
— Preparazione migliorata di altro surrogato	»	»	90
— così detto economico: privilegio estinto	»	»	126
— così detto di Svezia: miglioramento	II	2	267
— Surrogato di caffè di castagne	»	»	298
Caldaja atta a levare in via secca la seta dai bozzoli	I	2	65
— atta alla fabbricazione della birra: miglioramento	II	2	253
Calderara Pietro di Milano	»	»	301
Calessi a due ruote detti *Schwimmer*: miglioramento	»	»	271
Calzatura: miglioramento di tutte le specie	»	»	249
Cambio e commercio: norma di giurisdizione. V. *Procedura. Tribunali.*			
Camicie. V. *Colli da camicia di carta.*			
Cammini: macchina per togliere il fumo	I	2	66
— e condotti d'immondezze: apparecchi per chiuderli	II	2	261
Canali navigli. V. *Navigazione.*			
Canapa: nuovo metodo d'imbiancarla	»	»	244
— Macchina atta a maciullarla	»	»	254
Candele di sego e cera: privilegio annullato	I	2	73
— di sego e cera senza stoppini: invenzione e miglioramento	»	»	86

CA	Vol.	Part.	Pag.
CANDELE e sapone: nuovo metodo di fabbricazione: privilegio annullato	I	2	111
— a lucignoli perforati: invenzione	II	2	260
— di sego con stoppini immersi nella cera e nello spirito: dichiarato nullo il privilegio accordato a *Perl Giacomo*	»	»	263
— a vapore: dichiarato nullo il privilegio accordato a *Böhm Vincenzo*	»	»	»
— ad *argand* con stoppini cerati: dichiarato nullo il privilegio accordato a *Perl Francesco*	»	»	»
— ad *argand* dette per le signorie di Vienna: dichiarato nullo il privilegio accordato a *Mereda Venceslao*	»	»	»
— di sego purgato con sali neutri minerali: dichiarato nullo il privilegio accordato a *Diedek e comp.*	»	»	»
— di sego e ricoperte di cera: dichiarato nullo il privilegio accordato a *Frenkik Ignazio*	»	»	264
— di sego con lucignoli fabbricati a macchina: dichiarato nullo il privilegio accordato a *Hanel Edoardo* e *Hueber Francesco*	»	»	265
— Metodo di tingerle e renderle odorifere: dichiarato nullo il privilegio accordato a *Schlessing Antonio*	»	»	»
— ad uso di cera: dichiarato estinto il privilegio accordato a *Sturm Giovanni*	»	»	266
— Nuovo metodo di separare il sego mediante una preparazione chimica ed uno strettojo idraulico in diverse sostanze	»	»	269
CANDITI: miglioramento nella composizione	»	»	270
CANNE da pipa: apparecchio del legno di visciola onde fabbricarle	I	2	111
— Miglioramento di altra specie	II	2	253
CANONICI onorarj nei capitoli metropolitani, cattedrali o collegiali: discipline per la nomina; requisiti nei proposti, tassa, ecc.	I	2	54
CAPELLI. V. *Pomata per annerirli.*			
CAPITOLATI d'asta. V. *Beni comunali.*			
CAPITOLAZIONE militare. V. *Coscrizione. Militare.*			

CA	Vol.	Part.	Pag.
CAPITOLI metropolitani, ecc. V. *Canonici onorarj.*			
CAPPADORO Domenico	I	2	108
CAPPELLANIE. V. *Rendite perpetue.*			
CAPPELLI di paglia intrecciati col mezzo di una macchina	»	»	86
— di felpa e feltro: fabbricazione migliorata . . .	»	»	94
— di feltro: nuovo metodo di fabbricazione . . .	»	»	95
— Miglioramento	»	»	»
— di felpa e feltro da piegarsi: invenzione	»	»	113
— e berrette d'ossa di balena e giunchi: fabbricazione migliorata	»	»	115
— fabbricati con una sostanza setosa ricavata dalla pianta detta *asclepia:* privilegio estinto . .	»	»	122
— di feltro e di seta: apparecchio di fabbricazione: privilegio estinto	II	2	252
— intrecciati di nastri di seta: privilegio estinto .	»	»	300
— V. *Concia per cappelli.*			
CAPRE. V. *Pelli.*			
CAPSOLE chimiche: ne è proibita l'introduzione per uso delle armi da fuoco di percussione . .	I	1	86
CARBONE animale: nuovo metodo di fabbricarlo . .	I	2	81
— fossile: nuovo metodo per porne a profitto i minutami	»	»	100
— V. *Quadrelli.*			
CARNI: metodo migliorato di fumicazione delle carni porcine e di manzo	»	»	75
CARREGGIO (macchina da). V. *Macchine.*			
CARRI. V. *Carriaggi.*			
— V. *Fornello a vapore.*			
— Costruzione migliorata: privilegio estinto	»	»	120
— V. *Untume.*			
— a vapore: privilegio estinto	II	2	292
— Simile	»	»	294
CARRIAGGI: meccanismo pel più veloce movimento dei medesimi	I	2	99
CARROZZE: fabbricazione migliorata	»	»	98
— V. *Cavalli.*			
— V. *Scarpa da ruote.*			
CARTA: macchina atta a comprimerla	»	»	67

CA	Vol.	Part.	Pag.
CARTA: macchina per fabbricarla: privilegio prorogato	I	2	74
— Nuovo metodo per imbiancare le materie atte alla fabbricazione della carta	II	2	244
— e cartoni fabbricati coll'involucro del grano turco: privilegio estinto	I	2	118
— fabbricati co' ritagli di qualunque sorta di pellami: privilegio estinto	II	2	298
— per colli da camicia. V. *Camicie.*			
— V. *Colori.*			
— bollata: anche le istanze ed i certificati dello stato personale che si presentano ai giudizj criminali e politici per ottenere le indennità e competenze non sono esenti dall'obbligo del bollo	I	2	1
— I protocolli giudiziarj per procedure verbali sono sottoposti al bollo nel solo caso in cui venisse rilasciata copia alle parti. In quali casi può derogarsi anche a tale disposizione	»	»	15
— L'esenzione dal bollo è concessa per le petizioni che dalle persone miserabili si producono col corredo de' necessarj certificati di povertà e d'impotenza al lavoro per ottenere l'esenzione dalla tassa personale	»	»	19
— Sono esenti da bollo anche gli atti per le occorrenze d'ufficio	II	2	204
— Le carte di cui si compongono i libri e registri sono sottoposte al diritto del bollo in ragione della dimensione di cadaun foglio corrispondente alla naturale grandezza del rispettivo libro dispiegato ed aperto	II	1	237
— dorata ed inargentata: miglioramento	I	2	71
— tinta a colori: privilegio prorogato	»	»	91
— fabbricata con macchina: privilegio ceduto	»	»	92
— Simile: nuova cessione del privilegio suddetto	»	»	96
CARTE di credito pubblico. V. *Crediti verso lo stato.*			
CARTELLE del monte lombardo-veneto. V. *Debito pubblico.*			
CARTONI. V. *Carta.*			
CASIMIRI. V. *Panni.*			

CA = CO	Vol.	Part.	Pag.
CASSA armonica. V. *Fortepiani.*			
CASSE dei depositi di Malines, Gand, ecc. V. *Depositi.*			
— degli oriuoli: macchina atta a rabescarle . . .	I	2	104
CAUZIONE o sequestro: gli agenti di finanza possono chiedere l'atto cauzionale di prenotazione o sequestro in tutti quei luoghi dove non risiede un ufficio od aggiunto fiscale, e nei casi d'urgenza o pericolo	»	»	43
— de' contabili dello stato. V. *Reversali.*			
CAVALLAR Bernardo Antonio	II	2	298
CAVALLI: ritrovato di fermare i cavalli attaccati ad una carrozza	»	»	244
CEMBALI. V. *Fortepiani.*			
CERALACCA di diversi colori: invenzione	I	2	85
CERA punica elidorica per dipingere all'encausto: invenzione	»	»	107
— V. *Candele.*			
CERCINE d'osso di balena pei bambini	II	2	246
CERUTI Stefano e Carlo Dell' Acqua	I	2	80
CHINA. V. *Solfato di china.*			
CHIODI: fabbricazione migliorata: privilegio ceduto	»	»	112
CHITARRA: miglioramento	II	2	263
CICORIA. V. *Caffè di cicoria.*			
CILINDRI. V. *Macchine. Trasporti.*			
CINTURE da donna e giustacuori: privilegio estinto	I	2	100
CLERO greco. V. *Giuramento.*			
COIZET Innocente e fratelli	»	»	128
COLLARETTI di carta. V. *Cravatte.*			
COLLI da camicia fabbricati di carta: invenzione .	II	2	283
COLONIA. V. *Acqua di Colonia.*			
COLONIUS (di) nobile Ernesto	I	2	120
COLORI composti di vitriolo, verderame, ecc.: miglioramento di fabbricazione	»	»	70
— Invenzione di estrarre mediante il vapore le materie coloranti dai vegetabili	»	»	77
— Cessione del privilegio pel miglioramento nella produzione dei colori dal vitriolo di rame, ecc.	»	»	91
— Altra cessione	»	»	92

CO	Vol.	Part.	Pag.
COLORI: invenzione di dare i colori ad iride a qualunque specie di carta, e materie atte a ricevere la stampa	II	2	258
COMMENDATORI di ordini religiosi militari. V. *Pensioni ecclesiastiche.*			
COMMERCIO: chiunque lo esercita è obbligato ad ogni richiesta degli agenti di finanza di giustificare il dazio pagato o la derivazione delle merci che possiede, siano esse di straniera o nazionale provenienza. Le merci anche nazionali sono confiscate pel solo difetto di giustificazione della provenienza. Se di origine straniera, oltre la confiscazione, soggiaciono alle pene stabilite in caso di contrabbando. Si ritengono per esercenti commercio i compratori e venditori di merci, i fabbricatori, gli spedizionieri ed i commessi	II	1	231
— ed arti. V. *Tassa d'arti e commercio.*			
— V. *Merci. Procedura.*			
COMMESSI postali. V. *Impiegati. Coscrizione.*			
COMMESTIBILI: privilegio di fabbricazione sospeso. V. *Privilegi.*			
COMMISSARJ distrettuali: loro mercede per la stesa delle petizioni dei trasporti d'estimo	II	2	165
COMMISSIONE diplomatica riunita. V. *Debito pubblico.*			
— liquidatrice delle prestazioni militari in Venezia. V. *Debito pubblico.*			
COMPENSI agl' impiegati in missione d'ufficio. V. *Impiegati.*			
COMPETENZE dei commissarj distrettuali per la stesa delle petizioni dei trasporti d'estimo. V. *Commissarj distrettuali.*			
— di sostituzione. V. *Impiegati.*			
— dell' editore della gazzetta. V. *Gazzette.*			
COMPOSIZIONI metalliche. V. *Minerale di ferro.*			
COMPRESSIONE. V. *Macchine di compressione. Strettojo.*			
COMUNI. V. *Impiegati.*			
CONCIA dei cappelli: privilegio annullato	»	»	258
— del vino: metodo di eseguirla: privilegio estinto	»	»	298

CO	Vol.	Part.	Pag.
CONCORSI. V. *Masse concorsuali.*			
CONDANNATI: la tariffa dei premj per l'arresto dei condannati fuggitivi in vigore sotto il governo italiano è confermata anche per l'avvenire . . .	II	2	179
CONDOTTI d'immondezze. V. *Campini.*			
CONSOLI: nomina dei consoli e viceconsoli austriaci nelle diverse provincie dell'impero del Brasile .	»	»	169
— È riconosciuto console di S. M. sarda in Lombardia il signor *Guglielmo Gaetti De Angeli* . .	»	»	216
CONSOLIDATO (partite di) intestate sul monte lombardo-veneto. V. *Debito pubblico.*			
CONTABILI dello stato. V. *Reversali.*			
CONTRABBANDO: disposizioni per reprimere il contrabbando sul fiume Po: vigilanza particolare da esercitarsi sui mulini natanti.	I	1	94
— Disposizioni onde impedire il contrabbando delle merci eccettuate dalla libera circolazione ed indicate nell'art. 7 della notificazione 20 novembre 1828	»	»	111
— V. *Merci. Commercio.*			
CONTRAVVENTORI alle discipline sui dazj di consumo. V. *Dazj di consumo.*			
CONTRAVVENZIONI. V. *Contrabbando. Finanza. Procedura.*			
— al regolamento sulla navigazione del Ticino, dell'Adda e dei canali navigli. V. *Navigazione.*			
CONTRIBUZIONI per l'anno 1830. V. *Imposizioni.*			
CORAME: invenzione di fabbricarlo da tramezze impermeabili mediante l'applicazione del fungo che serve di esca	I	2	65
CORDE da strumenti: fabbricazione migliorata . . .	»	»	88
— formate da fili di metallo: privilegio estinto .	»	»	101
— e cordoncini di filo di ferro: privilegio estinto	II	2	293
CORDONCINI: macchina atta a farli: miglioramento.	I	2	87
— Macchina per fabbricarne di tutte le specie . .	»	»	103
CORPI militari. V. *Militari.*			
CORSETTI da donna: miglioramento delle così dette *blanchettes* o siano molle per corsetti	II	2	274

CO = CR	Vol.	Part.	Pag.
COSCRITTI: i commessi postali sono da riguardarsi come veri impiegati dello stato, e quindi esenti dal servizio militare	I	2	11
— È proibita la restituzione dei depositi di supplenza se non dietro superiore autorizzazione	»	»	62
— Le autorità politiche ed i comandanti dei reggimenti vegliano sull' esecuzione dei contratti fra i coscritti ed i loro supplenti. Discipline relative	II	2	162
— La restituzione del deposito fatto nelle casse comunali ai supplenti di coscritti deve farsi senza alcuna restrizione finita che sia la capitolazione	»	»	189
— Determinazione sulla requisizione dei coscritti detenuti	»	»	221
COSCRIZIONE militare. V. *Coscritti.*			
— V. *Leva militare.*			
COSTRUZIONE. V. *Pietre da costruzione.*			
COTONE: nuovo metodo di filatura	I	2	93
— Macchina alla *water-twist* atta alla filatura del cotone: privilegio estinto	II	2	288
— V. *Stoffe.*			
COUPONS ed altre carte di credito pubblico. V. *Crediti verso lo stato. Debito pubblico.*			
CRAVATTE e collaretti di carta per gli uomini	I	2	81
— elastiche e fasce per uomini: invenzione di fabbricarle dalla seta e dal cotone coloriti sopra telai semplici o doppj	»	»	82
CREDITI verso lo stato: è protratto il termine perentorio a tutto l' anno 1829 per l' insinuazione dei crediti per arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 procedenti da pensioni ecclesiastiche, comprese quelle de' commendatori di ordini religiosi militari	II	1	239
— La falsificazione dei *coupons* e delle altre carte di pubblico credito è punibile giusta le disposizioni del codice penale	»	»	242
— di chiese, corpi, comuni verso lo stato. V. *Debito pubblico.*			

CR = DE	Vol.	Part.	Pag.
CREDITORI dello stato. V. *Debito pubblico. Crediti.*			
CRISTALLIZZAZIONE dello zucchero. V. *Zucchero.*			
CULTO (funzioni di). V. *Rendite perpetue.*			
CUOJO e vacchette: invenzione di conciarli mediante la calce, ecc.	I	2	97
DAZJ: tariffa dei diritti d'entrata e d'uscita di diversi generi e merci: indicazione di queste . .	I	1	87
— V. *Acquavite. Capsole chimiche. Commercio. Formaggi. Merci. Miniere. Nankins. Paglia. Pesci. Piume. Rame. Sapone. Seta. Solfato di china. Strumenti musicali. Organini. Transito. Uve. Vini.*			
— di consumo: sono dichiarati esercenti e soggetti ai dazj di consumo nei comuni e territorj aperti i fornai, i quali cuocono pane e fabbricano paste con frumento o farine loro somministrate dai privati	II	1	264
— Schiarimenti sull' intelligenza degli articoli 30 e 33 del decreto 11 agosto 1810 risguardanti gli esercenti mestieri soggetti alle discipline pel dazio di consumo nei comuni e territorj aperti: penali contro i contravventori alla prescritta notificazione	»	»	301
— Stante la soppressione di varj dazj degli stati provinciali e locali sopra alcuni articoli di consumo che vi s' introducono dall' estero e dall' Ungheria, è stabilito un nuovo dazio generale di consumo e pubblicata la relativa tariffa	»	»	291
— di consumo. V. *Grani.*			
DE ANGELI Gaetti Guglielmo. V. *Consoli.*			
DEBITI degl' impiegati non salariati. V. *Impiegati.*			
DEBITO pubblico: indicazione delle partite di consolidato intestate sul monte lombardo-veneto girate a carico del governo di Roma, e di quelle definitivamente assunte dall' imperiale regio erario austriaco. Inscrizione di esse sul monte. Metodo di pagamento degl'interessi, ecc. Disposizioni pel trapasso da un governo all' altro. Delle partite belgiche, francesi e svizzere, ecc.	I	1	1

DE	Vol.	Part.	Pag.
Debito pubblico: norme per l'insinuazione dei riclami contro i giudizj della commissione liquidatrice delle prestazioni militari degli anni 1813 e 1814 residente in Venezia	I	2	5
— L'insinuazione de' crediti arretrati al 1.° aprile 1814 per pensioni ecclesiastiche è protratta a tutto l'anno 1829	II	1	239
— Patente sovrana risguardante la limitazione delle operazioni del fondo generale d'ammortizzazione del debito pubblico	»	»	279
— Tutte le partite di credito provenienti dal ramo rescrizioni e che non possono inscriversi come rendite perpetue sul monte lombardo-veneto, comechè non eccedenti la terza parte di un fiorino, saranno da pagarsi in danaro contante nella somma capitale di ragguaglio del 100 per 5 ai singoli creditori sopra loro domanda, e ciò unitamente ai loro arretrati dal 1.° maggio 1820 al 30 giugno 1828 inclusivamente	»	»	298
— Norme relative al pagamento od al cambio delle obbligazioni del vecchio debito pubblico che verranno estratte	»	»	305
— Le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100, ecc. estratte sotto il 2 novembre anno corrente verranno pagate ai creditori in moneta di convenzione giusta il valor nominale del capitale .	»	»	308
— dello stato. V. *Debito pubblico. Note di banco. Procure. Prestiti.*			
Degen Cristiano	II	2	249
Dell'Acqua Carlo e Stefano Ceruti, ditta. V. *Ceruti.*			
Delbech Pietro	I	2	79
Delinquenti. V. *Disertori.*			
Demian Cirillo e figli	II	2	247
Denti dei pettini: macchina atta a tagliarli: privilegio estinto	I	2	124
Depositi: disposizioni risguardanti gli aventi diritto sui depositi ch' esistevano nel 1794 nelle casse			

DE = DO	Vol.	Part.	Pag.
di Malines, di Gand e di Hainaut trasportate in Germania dalle autorità austriache	II	1	265
Depositi giudiziarj: schiarimenti per l'intelligenza del decreto 16 maggio 1827 relativamente alla tassa di numerazione pei depositi giudiziarj . . .	I	2	47
— V. *Eredità vacanti. Tasse.*			
— di supplenza. V. *Coscritti.*			
— Restituzione ai supplenti. V. *Coscritti.*			
Descrizione dell' essenza de' privilegi dichiarati estinti. V. *Privilegi.*			
Detenuti. V. *Coscritti.*			
Deutsch Massimiliano	»	»	114
— Emanuele	II	2	284
Diedek Giovanni	»	»	265
Diete e spese di viaggio agl' impiegati in missione. V. *Impiegati.*			
Dietrich Giuseppe	I	2	126
Diligenze erariali. V. *Posta. Franchigia.*			
Diritti di porto. V. *Posta.*			
— postali. V. *Posta.*			
— di transito. V. *Acque. Transito.*			
Dischon Giacomo	II	2	243
Disegni: invenzione di trasportare ogni sorta di disegni di ricamo sulla carta e su qualunque stoffa .	I	2	113
— Invenzione di dar rilievo ad un disegno in bianco sopra stoffe bianche, ecc.	II	2	248
Disertori: dall' amnistia accordata ai disertori si ritengono esclusi quelli che fossero colpevoli di qualche delitto	»	»	219
Distanze postali. V. *Posta.*			
Distillazione: doppio modo di procedere per ottenere un vacuo nell' apparato di distillazione . .	I	2	102
— Apparato migliorato: privilegio estinto	»	»	121
— migliorata del rosolio di maraschino, ecc. . . .	II	2	278
Dogane: nuova denominazione degli uffici doganali di Pinkafeld e di Hoheneg	I	1	104
— V. *Transito.*			
Doffelmayer Carlo Gustavo Filippo	II	2	248

DO = FA	Vol.	Part.	Pag.
DOTTORI. V. *Università. Istruzione pubblica.*			
DUBOVSKY Augusto	I	2	69
EBERL Carlo Federico	»	»	95
EBREI (gli) non possono esercitare l' arte farmaceutica	II	1	236
EDITORE della gazzetta di Milano. V. *Gazzette.*			
EGERMANN Federico	I	2	107
EGGERT Giuseppe	»	»	103
EHRENFELD Taddeo	II	2	297
— Antonio	»	»	285
EIBEL Giorgio.	I	2	74
ELENCO delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto giugno 1829.	»	»	64
— di quelle rilasciate dal 1.° luglio al 31 dicembre 1829.	II	2	241
ENGEL Venceslao	I	2	65
EREDITA' giacenti. V. *Tasse giudiziali.*			
ESAMI degli alunni di concetto che vogliono essere ammessi presso la camera aulica generale o presso le autorità fiscali e camerali dipendenti . . .	II	2	171
— V. *Istruzione pubblica.*			
ESCA da fuoco: nuovo metodo di fabbricarla con concia olezzante	»	»	282
ESERCENTI mestieri. V. *Dazj di consumo.*			
ESSENZA (descrizione dell') de' privilegi dichiarati estinti. V. *Privilegi.*			
ESTERI. V. *Studj. Istruzione pubblica.*			
ESTIMO. V. *Trasporti d'estimo.*			
ESTINZIONE de' privilegi. V. *Privilegi.*			
ESTRATTI dei registri degli atti dello stato civile. V. *Stato civile.*			
FABBRICATORI di armi. V. *Armi.*			
FABBRICHE: prerogativa di fabbriche nazionali . . .	I	2	128
— Simile	II	2	301
— V. *Prerogative.*			

FA ▭ FI	Vol.	Part.	Pag.
FALSIFICAZIONE (la) delle carte di credito pubblico è punibile giusta le disposizioni del codice penale	II	1	242
FARINA. V. *Frumento.*			
FARINE di zucchero. V. *Raffinerie.*			
FARMACIA: l'esercizio dell'arte farmaceutica non è permesso agli ebrei	»	»	236
FAZZOLETTI e sciafli a ghirlande ed a bordure: privilegio estinto	I	2	122
FEDELI Gaetano e Giovanni fratelli	II	2	275
FELIX Gregorio	»	»	255
— Detto	»	»	296
FELTRI di seta: invenzione di fabbricarli di sola seta o misti	I	2	112
FERRO (guide di) per le strade	»	»	72
— fuso: ritrovato di lavorarlo in guisa che riesca atto per la lima, pel torno, ecc.	»	»	80
— applicazione metallica ai lavori di ferro per preservarli dall'ossidazione	»	»	89
— invenzione di fabbricare tutte le specie di ferro teso	»	»	93
— V. *Latta di ferro.*			
— Miniere di ferro. V. *Miniere.*			
FIENO: macchina atta a perforarne gli ammassi	II	2	247
FILATURA del cotone: nuovo metodo	I	2	93
— del cotone e della lana: macchina: privilegio estinto	II	2	288
— Simile	»	»	290
— V. *Cotone. Lana.*			
FILI di lino tessuti nei panni e in altre stoffe: metodo di distruggerli	I	2	95
FILKOVICS Costantino	»	»	104
FILTZ Carolina	II	2	271
FINANZA. V. *Agenti di finanza. Cauzione. Contrabbando. Forz' armata di finanza. Merci. Miniere. Procedura. Rame. Transito. Zucchero.*			
FIOR di farina del frumento: metodo di ricavarlo: privilegio estinto	I	2	118
FISCHER Giovanni Corrado	»	»	80

FI = FR	Vol.	Part.	Pag.
Fischer e Reichenbach	II	2	246
— Federico	»	»	250
Fisco: requisiti necessarj per ottenere un posto di aggiunto fiscale: norma per gli aspiranti	I	2	21
— V. *Eredità vacanti. Tasse giudiziarie.*			
Fiumi. V. *Navigazione.*			
Flack Cristiano	II	2	279
Fleischer Valentino	»	»	246
Fletscher Matteo	»	»	251
Fluidi: invenzione di ridurli in uno stato di evaporazione con minor grado di calore di quello dell'acqua bollente	»	»	257
Focacce di papavero: fabbricazione	»	»	250
Fodi Leopoldo	I	2	64
Fondazioni pubbliche. V. *Impiegati.*			
Fontana Carlo di Ottavio	»	»	91
Formaggi: dazio d'importazione dei formaggi della Morea nelle provincie della monarchia	II	2	211
Forme delle stamperie: metodo di ripulirle presto	»	»	277
Fornai. V. *Dazj di consumo.*			
Fornello a vapore ad uso dei carri: privilegio estinto	I	2	101
Forster Luigi	II	2	245
Fortepiani: miglioramento: privilegio ceduto	I	2	91
— fabbricazione migliorata: privilegio ceduto	»	»	96
— armonici: miglioramento	II	2	274
Forz'armata di finanza: agl'individui di questa sono applicabili le norme della sovrana risoluzione 16 febbrajo 1828 sulla misura degli assegni alimentari in caso di quiescenza	»	»	177
Fossa interna nella città di Milano. V. *Navigazione.*			
Franchigia postale: le autorità ed uffici aventi l'esenzione dalle tasse postali godono della franchigia del porto anche rispetto alle diligenze	»	»	140
— È rinnovato l'obbligo agli uffici che godono la franchigia postale d'improntare i pieghi e le lettere col proprio sigillo d'ufficio	»	»	164
Franquet Federico	I	2	75
Franz Antonio	II	2	249

FR = GH	Vol.	Part.	Pag.
Frenkel Ignazio	I	2	84
Frenkik Ignazio	II	2	264
Frenzel Francesco	»	»	255
Fritz Antonio	I	2	101
Detto	II	2	293
Frumento: metodo di ricavare il fior di farina dal frumento	I	2	118
Fucili e pistole: invenzione di una molla chimica pei medesimi	II	2	276
Funzioni di culto. V. *Rendite perpetue.*			
Fuoco. V. *Premj.*			
Furler Francesco	I	2	82
Gaetti De Angeli Guglielmo. V. *Consoli.*			
Galloni di stoffe brillantate a disegno e lisce: invenzione di fabbricarli	II	2	255
Galvagnis Minen Union	I	2	73
Gartner Giuseppe	»	»	88
Gas per illuminazione estratto dalla resina, ecc.	II	2	277
Gazzette: devono essere affrancati a cura degli uffici tassatorj i pieghi che le magistrature giudiziarie dirigono all' estensore della gazzetta di Milano per l' inserzione degli editti	I	2	25
— Le masse concorsuali sono tenute al pagamento delle competenze di regola all' editore della gazzetta di Milano per l' inserzione degli editti occorrenti	II	2	225
— Il diritto dell' editore al pagamento come sopra è riconosciuto sussistere anche anteriormente al 1.° gennajo 1828	»	»	239
Gelatina animale: fabbricazione	I	2	101
Gemperle Giovanni	»	»	90
Gendarmeria: facilitazioni per la più pronta completazione del reggimento della gendarmeria	II	2	188
Gersdorf (de) Giovanni Rodolfo	»	»	259
Gestaettenbauer Giovanni	I	2	116
Ghirlande e bordure negli scialli e fazzoletti: invenzione di tesserle	»	»	75

GI = GU	Vol.	Part.	Pag.
GIORNALI. V. *Gazzette.*			
GIRARD (di) Filippo	I	2	85
GIUDIZJ della commissione liquidatrice di Venezia delle prestazioni militari. V. *Debito pubblico.*			
GIUDIZIO militare. V. *Nobiltà.*			
GIURAMENTO: tanto i sacerdoti militari cattolici, quanto il clero greco non unito dovranno in avvenire in oggetti criminali confermare le proprie deposizioni con giuramento	»	»	3
GIURISDIZIONE (norma di) negli affari di commercio e di cambio. V. *Procedura.*			
GIUSTACUORI e cinture da donna: invenzione . . .	»	»	100
GNOCCHI Luigi di Milano	II	2	268
Detto	»	»	301
GOLDBERGER Filippo	I	2	112
GOLDMANN Matteo	»	»	75
Detto	II	2	249
GOLL Giovanni. V. *Kreutzer Corradino.*			
GOTTSLEBEN Michele	I	2	71
GOVERNO pontificio. V. *Debito pubblico.*			
GRANI: a togliere ogni dubbio sul vero senso dell' art. 7, tit. II del decreto 4 maggio 1807, l' espressione *e la valitura di tempo in cui il grano dovrà essere macinato* dev' essere riformata come segue: *e la valitura di tempo in cui il grano dovrà macinarsi e sortire macinato dal mulino*	II	1	303
GRECI. V. *Clero greco.*			
GRIFFIT Giulio	II	2	292
GRIFFITSCH Giulio	I	2	99
GUANTI: fabbricazione migliorata: privilegio estinto .	»	»	119
— Macchina atta a tagliarli	II	2	259
— Invenzione di fabbricarli da stoffe di seta lisce od a disegni e ricamate	»	»	281
GUIDE di ferro per le strade: miglioramento . . .	I	2	72

HA = IM	Vol.	Part.	Pag.
Haberkern Augusto	II	2	261
Habicher Sebastiano	I	2	119
Hackler Federico	II	2	270
Haidinger Eugenio e Rodolfo	I	2	98
Hanke Ernesto Mattia	II	2	248
Hannl Odoardo	»	»	260
Detto	»	»	265
Havekost Enrico	I	2	86
Hecht Giuseppe Augusto	»	»	65
Heckmann Giuseppe	»	»	74
Hefsky Giuseppe	»	»	87
Heinzelmann Giorgio	II	2	254
Heller Francesco	»	»	251
Hiffenmeyer Davide	I	2	92
— e Paumeister Giovanni Corrado	»	»	74
Detto	»	»	96
— Davide	»	»	»
Hodi Carolina	II	2	242
Hoffinger Vincenzo	I	2	79
Hoffmann Francesco	II	2	250
Hoffmanrichter Giuseppe	I	2	87
Hombostel C. G. e comp.	II	2	243
Hosch Giuseppe	I	2	108
Hubineck legnajuolo	»	»	102
— Matteo	»	»	126
Hueber Vincenzo	II	2	279
— Francesco	»	»	260
Detto	»	»	265
Huel Maurizio. V. *Hutting Carlo.*			
Huttling Carlo	I	2	100
Idraulica. V. *Macchina idraulica.*			
Imbecilli e sordo-muti: disposizioni dirette ad impedire la fuga o l'allontanamento dei medesimi dalle rispettive loro case e comuni	II	2	229
Imbiancatura del lino, della canapa, ecc.: nuovo metodo	»	»	244

IM	Vol.	Part.	Pag.
IMPIEGATI: i commessi postali, dovendosi riguardare come veri impiegati, sono esenti dal servizio militare	I	2	11
— Le prescrizioni della sovrana determinazione 19 agosto 1817 per gl' impiegati traslocati devono valere anche per quelli che per qualche mancamento vengono trasferiti in una categoria minore .	»	»	24
— Sono da dimettersi dal servizio gl' impiegati non salariati, detti *onorarj*, che contraggono debiti maggiori di quanto sono in grado di pagare colle loro facoltà e sostanze	»	»	63
— Col 1.° maggio 1829 sarà attivata la ritenuta del 2 per 100 contemplata dall'art. 21 del regolamento italiano 27 marzo 1807 sopra i soldi e le mercedi tutte degl' impiegati provvisorj al servizio dello stato	»	»	39
— (gli) ed inservienti dello stato posti in quiescenza con pensione o provvigione a carico dell' erario, ottenendo un impiego presso un'amministrazione civica o comunale od altra pubblica fondazione, debbono rinunciare al godimento della pensione o provvigione erariale, ecc.	II	2	155
— Nuova norma di compenso agl' impiegati nelle loro missioni d' ufficio in occasione di viaggi sopra laghi, fiumi, canali, ecc.	»	»	136
— Soltanto nel caso in cui un quiescente venisse reimpiegato in un posto di servizio stabile ed organizzato col godimento del soldo sistematico può pel medesimo cumularsi il succennato posteriore tempo di servizio a quello precedente, e quindi in occasione dell' ulteriore di lui definitivo pensionamento tutta calcolarsi la suddetta complessiva durata del servizio	»	»	153
— Restrizione della normale di sostituzione portata dalla sovrana risoluzione 24 marzo 1828, in quanto non abbia a farsi distinzione alcuna fra gl' individui che all' epoca suddetta erano già sostituiti, e quelli la cui sostituzione si è verificata posteriormente	»	»	157

IM = IN	Vol.	Part.	Pag.
IMPIEGATI: non è ammissibile alcuna procedura ordinaria in via di diritto contro un impiegato che denegasse al proprietario la consegna di una somma di danaro o di altro oggetto ricevuto dal medesimo in forza delle incumbenze del suo impiego	II	2	205
— A quelli dei comuni aventi congregazione municipale è accordato lo stesso trattamento normale degl' impiegati provvisorj che per dieci anni servirono il governo austriaco	»	»	223
— V. *Alunni di concetto.*			
— V. *Forz'armata di finanza.*			
— comunali. V. *Pensioni.*			
IMPOSIZIONI (le) dirette per l'anno 1830 si riscuoteranno nelle provincie lombarde nella misura eguale a quella del 1829: epoche del pagamento delle rate. La tassa personale e quella per l'esercizio delle arti e del commercio si pagheranno pure nella misura e alle epoche come nell' anno 1829	II	1	270
INCENDJ. V. *Premj.*			
INDACO: nuovo metodo di tingere coll' indaco. . .	I	2	112
INDRI Giovanni Giuseppe	»	»	113
INDUSTRIA. V. *Privilegi.*			
INGAGGIO. V. *Militare.*			
INGEGNERI. V. *Architetti.*			
INSCRIZIONI ipotecarie. V. *Ipoteche.*			
INSERVIENTI. V. *Impiegati.*			
INSERZIONE nelle gazzette degli editti per le masse concorsuali. V. *Gazzette.*			
INTRODUZIONE di merci. V. *Merci.*			
INVALIDI patentati: regolamento per tenere in giorno il loro stato e pel calcolo delle loro competenze, pensioni, ecc.	I	1	15
— Aggiunta alle istruzioni risguardanti la regolarizzazione dello stato degl' invalidi patentati e delle relative pensioni	II	2	217
INVENZIONI e scoperte. V. *Privilegi.*			
— V. *Contrabbando. Procedura.*			

IP = JE	Vol.	Part.	Pag.
IPOTECHE: per la trascrizione presso gli uffici ipotecarj di un atto portante trapasso di proprietà immobiliari saranno ammesse, oltre gli atti pubblici, anche le scritture private	I	1	106
— È autorizzato chiunque ha ottenuto sopra una pretesa ipotecaria un suppegno inscritto nei libri pubblici ad effettuare in forza della legge, come il proprietario di questa pretesa, entro il prescritto termine del decennio la rinnovazione dell'inscrizione della medesima	II	1	314
IRIDE (stampa a foggia d'): privilegio ceduto . .	I	2	90
— (colori ad): invenzione di dare alla carta ed alle stampe i colori ad iride	II	2	258
ISAK Carlo	I	2	106
ISTITUTO austriaco medico-chirurgico o veterinario. V. *Istruzione pubblica.*			
ISTRUMENTI (corde da): fabbricazione migliorata .	»	»	88
— Invenzione di uno strumento denominato *accordion*	II	2	247
ISTRUZIONE pubblica: i direttori degli studj, il prefetto o professore non possono esercitare le attribuzioni del proprio ufficio negli esami semestrali, annuali o rigorosi di quegli scolari coi quali sono congiunti in parentela: come si provvede in tali casi	I	2	8
— Il divieto agli esteri di fare il corso degli studj negli stabilimenti d'istruzione nella monarchia è derogato per quelli che intendessero frequentare l'istituto austriaco medico-chirurgico o veterinario	»	»	57
— Norma generale per ottenere in tutte le facoltà il grado di dottore	II	1	234
— V. *Scuole di ragioneria.*			
JÄCKEL Bernardo e Matteo fratelli	I	2	121
JASPER Giorgio	II	2	282
JETTER Luigi	»	»	253

JO = LA	Vol.	Part.	Pag.
Joachim Giuseppe di Praga	I	2	89
— Giovanni	II	2	280
Kading Lodovico	I	2	97
Kantz Giovanni Cristiano	II	2	282
Kapff Carlo Cristiano	I	2	110
Karer Giorgio	»	»	72
Kauffmann (di) Giacomo	II	2	262
Keller Vincenzo e figlio	I	2	124
Kesselhofer Giuseppe	II	2	288
Kessling Giovanni	»	»	300
Kitt Davide	I	2	93
Kling Francesco	»	»	82
Klobasser Giovanni	»	»	109
Detto	II	2	258
Knezaurek Giuseppe	I	2	102
Konig Giovanni	»	»	107
Königsbrunn barone Luigi	II	2	290
Kraft Odoardo	»	»	270
Krause Federico	I	2	100
Krauss Isidoro	II	2	259
Krauterer Carlo	I	2	101
Detto	II	2	294
Krebl Anna	»	»	270
Kremp Enrico	I	2	94
Kreutzer Corradino	»	»	91
Detto	»	»	96
Kuhn Francesco	II	2	274
Kurth Federico Odoardo	I	2	115
Lafite Federico	II	2	291
Lampada di nuova costruzione	I	2	86
Lampade di ogni qualità: miglioramento	»	»	87
Lana: invenzione del modo di prepararla: privilegio prorogato	II	2	284

LA = LI	Vol.	Part.	Pag.
LANA: macchina atta all' apparecchio ed alla filatura: privilegio estinto	II	2	290
— e refe: fabbricazione	»	»	260
— V. *Telajo.*			
LAND Alessandro	I	2	119
LANTERNE a riverberi parabolici	II	2	267
LASTRE d' acciajo: invenzione di lavorarle in tutte le maniere	I	2	99
— di rame per stampare sulla carta	II	2	241
— litografiche. V. *Litografia.*			
LAUBE Augusto	»	»	249
LAVAGNA. V. *Tetti a lavagna.*			
LAVORI da ricamo e per cucire: macchina atta ad eseguirli	»	»	243
— ed utensili di ferro. V. *Ferro.*			
LEDERER Adamo e Gioachimo fratelli	I	2	83
LEEB Francesca	»	»	78
LEGATI. V. *Rendite perpetue.*			
LEGAZIONE austriaca in Parigi. V. *Autorità giudiziarie austriache.*			
LEGNI per le tintorie: macchina atta a triturarli e macinarli	II	2	260
— nuovi da trasporto: fabbricazione	»	»	272
— di visciola. V. *Pipe.*			
LEGRAIN Luigi	I	2	97
LEON Stefano	II	2	266
LETTERE. V. *Franchigia postale.*			
LEVA militare: la leva militare per l' anno 1829 è fissata in n.° 2266 uomini, dei quali n.° 1229 spettanti alla Lombardia: disposizioni di esecuzione	I	1	98
— V. *Coscritti.*			
LIBRI bollati. V. *Carta bollata.*			
LIEBIG Francesco	I	2	103
LIEGERT Francesco	II	2	281
LIME: nuovo metodo di fabbricazione	I	2	110
LINEE: macchina atta a tirar linee e formar rubriche, ecc.: privilegio annullato	II	2	282
LINO: invenzione di distruggere i fili di lino tessuti nei panni, ecc.	I	2	95

LI = MA	Vol.	Part.	Pag.
LINO: nuovo metodo d' imbiancarlo	II	2	244
— e canapa: macchina per maciullarli	»	»	254
— V. *Tele.*			
LIQUORI. V. *Vini.*			
LISCIVA: metodo di produrla	»	»	277
LITOGRAFIA: invenzione di fabbricare delle lastre da una pietra nuovamente scoperta	I	2	102
— Lastre di zinco: privilegio estinto	»	»	123
— Torchio migliorato	II	2	245
LOBAU Matteo	I	2	76
LONGO cavaliere Marino	»	»	68
LORETI Innocenzo	II	2	269
LOTTERIE. V. *Lotto.*			
LOTTO: è proibita la vendita fuori delle ricevitorie dei così detti *storni*	II	1	288
LUCIDO impenetrabile da stivali: miglioramento . .	I	2	113
LUNARDO Girolamo	II	2	278
MACCHINA per togliere il fumo ai cammini quando s' incontrano varie gole	I	2	66
— per porre in movimento bastimenti, ecc. . . .	»	»	67
— per separare le pietre nobili, l'oro e l'argento	»	»	73
— migliorata per la fabbricazione d'ogni sorta di lavori di metallo	»	»	76
— da carreggio atta a trasportare oggetti fluidi .	»	»	»
— idraulica a vapore: invenzione	»	»	77
— di rame per preparare il carbone animale . .	»	»	81
— a vapore per apprettare i panni	»	»	82
— atta a tagliare i legni per le tintorie	»	»	96
— per forare o tagliare le scopette	»	»	100
— atta alla filatura delle lane	»	»	102
— atta a tagliare il tabacco	»	»	»
— o battello che viene mosso da cavalli collocati nel battello medesimo	»	»	103
— atta a lavare i panni e le altre stoffe di lana.	II	2	242
— atta ai lavori da ricamo e da cucire	»	»	243
— di cilindri atta al trasporto	»	»	250

MA	Vol.	Part.	Pag.
MACCHINA atta a maciullare il lino e la canapa . .	II	2	254
— a vapore o congegno che rimpiazza la macchina pneumatica	»	»	256
— atta a tagliare i guanti	»	»	259
— atta a triturare e macinare legni per le tintorie	»	»	260
— per lavare i panni: privilegio estinto	»	»	271
— nuova di compressione e da tornio	»	»	281
— per introdurre i turaccioli di sughero nelle bottiglie	»	»	»
— atta a tirar linee e formar rubriche nei libri di commercio e di scuola	»	»	282
— per crespare i veli: privilegio estinto	»	»	285
— destinata a levare da terra in alto, ecc.: privilegio estinto	»	»	287
— alla *water-twist* per la filatura del cotone: privilegio estinto	»	»	288
— da seminare le biade: privilegio estinto	»	»	297
— atta a fabbricar carta. V. *Carta.*			
— atta a comprimer la carta. V. *Pressojo.*			
— per fabbricar la pasta, chiamata *macina all' olandese.* V. *Pasta.*			
MACINA. V. *Grani.*			
— detta *all' olandese.* V. *Pasta.*			
MACK Luigi	»	»	287
MAESTRI. V. *Istruzione pubblica.*			
MALDING barone Carlo	I	2	92
MALLAT Anna	II	2	298
MALTO. V. *Mulino da malto.*			
MANGANO meccanico atto alla stiratura della biancheria	I	2	64
MARROCCHINO: metodo di fabbricarlo colle pelli di pecora	»	»	83
MASSA da servire a tutti i lavori da scultore, indoratore, ecc.	»	»	110
MASSE concorsuali. V. *Gazzette.*			
MATRIMONJ, nascite e morti. V. *Stato civile.*			
MATTONELLE combustibili: fabbricazione	»	»	107
MATTONI combustibili di nuova specie	»	»	111
— impermeabili: invenzione	II	2	262

MA = ME	Vol.	Part.	Pag.
MAYER Biagio. V. *De Schönburg principe Alfredo.*			
MECCANISMO per effettuare il corso delle barche contro la corrente	I	2	83
MEDICINA e chirurgia (istituto austriaco di) o veterinaria. V. *Istruzione pubblica.*			
MEDIS Antonio	»	»	95
MENDEL Mandel	»	»	111
MERCANZIE. V. *Merci.*			
MERCEDE o competenza dei commissarj distrettuali per le petizioni sui trasporti d'estimo. V. *Commissarj distrettuali.*			
MERCI dette *bobbinets* e *nankins* non munite del bollo provante il pagamento del dazio. Come si procede contro gl'individui non negozianti presso i quali si trovassero di tali merci	»	»	58
— Diritti d'entrata e d'uscita di diversi generi e merci: indicazione di queste	I	1	87
— Norme e prescrizioni da osservarsi in caso d'introduzione per parte di privati di merci poste fuori di commercio, il dazio delle quali debb'essere pagato in proporzione del loro valore reale	II	2	144
— Prescrizioni da osservarsi onde calcolare il peso sporco delle merci riposte in diversi involucri o recipienti secondo la diversa professione daziaria	»	»	150
— Metodo per la giustificazione della provenienza delle merci	II	1	231
— V. *Commercio.*			
— Trovandosi anche presso particolari non esercenti commercio delle pezze intere di *nankin* o *bobbinet* non bollate, saranno i medesimi soggetti alle penali dalle leggi prescritte	»	»	286
— V. *Contrabbando. Navigazione.*			
— di transito. V. *Transito.*			
MEREDA Venceslao	II	2	264
MERLO Luigi	»	»	281
MERTZ Teodoro. V. *Rheinhardt Carlo.*			
MESSE (celebrazione di). V. *Rendite perpetue.*			

ME = MO	Vol.	Part.	Pag.
METALLO (lavori di) d'ogni sorta: macchina migliorata per la fabbricazione	I	2	76
METZLER Francesco Saverio	»	»	110
MEYER fratelli	»	»	90
MIGLIORAMENTI V. *Invenzioni. Scoperte.*			
MIKOLAI Giovanni	II	2	250
MILITARI: disposizioni sovrane relative alle spese pei corpi militari di guardia da sostenersi con tutta la possibile economia	I	2	30
— I militari che hanno compita la loro capitolazione, qualora non prendano un nuovo ingaggio, riceveranno il loro rinvio dall'armata . . .	II	2	192
— V. *Disertori. Amnistia. Giudizio militare. Gendarmeria. Invalidi. Nobiltà. Leva militare. Coscrizione. Ordini religiosi militari. Registrazione degli atti dello stato civile, ecc.*			
— sacerdoti. V. *Giuramento.*			
— V. *Tassa d'arti e commercio. Tutela. Ussari privati.*			
MINERALE di ferro. V. *Miniere.*			
MINIERE: è abolito il divieto dell'importazione della miniera ossia minerale di ferro, e ne è stabilito il dazio	I	1	97
MINORENNI. V. *Tutela.*			
MINOTTO Giovanni e Riviere Francesco	II	2	256
MISSILIEUR Giovanni	»	»	276
MOBILI: fabbricazione: privilegio ceduto	»	»	251
MODELLI di legno imitanti pietre di colore, ecc. .	I	2	94
MOLINA Paolo Andrea	»	»	91
MOLLA chimica per fucili e pistole	II	2	276
MONETE: sono dichiarate fuori di corso legale e ritirate le monete d'argento del già regno d'Italia e quelle di Francia dal 1.° novembre 1829. Discipline pel concambio	I	1	100
— Sono accordate delle facilitazioni sulle spese di raffinazione delle paste d'argento monetabili che vengono consegnate alla zecca	II	1	268
— di rame fuori di corso. V. *Rame.*			
MONTE lombardo-veneto. V. *Debito pubblico. Rendite perpetue.*			

MO = NO	Vol.	Part.	Pag.
MONTOISON Elia	I	2	104
MORGAN Guglielmo	»	»	109
MORTI, nascite, ecc. V. *Stato civile.*			
MULINO da malto: invenzione	»	»	69
— da macina: invenzione	»	»	91
— V. *Grani.*			
— sul fiume Po. V. *Contrabbando.*			
— V. *Ruota a vite.*			
MÜLLER Carlo Lodovico	»	»	87
— Matteo	II	2	274
MULTE per trasgressioni per uso illecito dei titoli di nobiltà. V. *Nobiltà.*			
MUSICALI strumenti. V. *Strumenti musicali.*			
NACHMANN Bardach	I	2	95
NAGY (de) Beniamino	II	2	277
NANKINS e bobinets. V. *Merci.*			
NASCITE, matrimonj e morti. V. *Stato civile.*			
NASTRI. V. *Telajo.*			
— di seta. V. *Tessitojo.*			
NAVIGAZIONE: regolamento per la navigazione ascendente e discendente delle barche di mercanzia e delle zattere sul Ticino e sui canali navigli, compresa la fossa interna della città di Milano. Contravvenzioni e multe	II	1	247
— con barche a vapore sul Danubio	II	2	266
— sul Po. V. *Contrabbando.*			
NESSERSTU Matteo	I	2	113
NICOLAY Giovanni	»	»	76
NOBILTA': l'abilitazione a ricevere per l'avvenire nobilitazioni e titoli di distinzione debb'essere impetrata da S. M., che si riserva di accordarla a chi avrà ben meritato della sua persona e dell'augusta sua casa	I	1	105
— Debbono essere decise dal giudizio militare le trasgressioni per uso illecito dei titoli di nobiltà in concorso delle autorità aventi interesse. Le			

NO = OT	Vol.	Part.	Pag.
multe relative debbono versarsi nelle casse camerali	II	2	143
NORMA di giurisdizione negli affari di commercio e di cambio. V. *Procedura.*			
NORMALE di sostituzione. V. *Impiegati.*			
NOTE di banco: le prescrizioni legali relative alle note di banco attualmente in corso sono applicabili anche alle nuove note di banco che vanno ad esser poste in circolazione. Descrizione delle nuove note di banco	I	1	113
NUMERAZIONE (tassa di). V. *Tasse giudiziarie.*			
OBBLIGAZIONI di banco. V. *Debito pubblico.*			
— pubbliche. V. *Carte di credito pubblico.*			
— dello stato. V. *Prestiti.*			
— del vecchio debito pubblico. V. *Debito pubblico.*			
OBERER Federico e Teresa	II	2	259
OCCORRENZE d' ufficio. V. *Tasse giudiziarie.*			
ODERSKY Ernesto. V. *Kesselhofer Giuseppe.*			
OGGETTI velenosi. V. *Veleni.*			
OLIO: metodo migliorato di filtrare l'olio di ravizzone	»	»	254
ORDINI religiosi militari. V. *Pensioni ecclesiastiche.*			
ORGANINI. V. *Strumenti musicali.*			
ORIUOLI. V. *Casse da oriuoli.*			
ORO. V. *Pietre nobili.*			
ORZO tallito. V. *Sciroppo.*			
OSSIGENO: metodo migliorato d'incorporare l'aceto vinoso coll' ossigeno dell'aria pura atmosferica	»	»	257
OSTRICHE e pesci freschi: le spedizioni di tai generi col mezzo delle diligenze erariali pagano agli uffici postali la metà dei diritti di porto	»	»	228
OTTO Giovanni	I	2	116
— Giuseppe Gottelfo	II	2	283
OTTOMANI. V. *Procedura.*			

PA = PE	Vol.	Part.	Pag.
PACK Antonio	II	2	291
PAGLIA: dazio d' entrata e d' uscita del sapone e degli articoli di paglia	II	1	313
PAN pepato: fabbricazione migliorata	II	2	270
PANNI, casimiri, ecc.: apparecchio di fabbricazione migliorato	I	2	75
— Metodo di apprettarli migliorato	»	»	84
— Invenzione di distruggere i fili di lino tessuti nei panni e nelle altre stoffe di lana	»	»	95
— Macchina atta a lavare i panni e le stoffe di lana	II	2	242
— Miglioramento del metodo di apprettarli	»	»	243
— Macchina onde lavarli	»	»	271
PAPAVERO (focacce di): privilegio ceduto	»	»	250
PARENTELA. V. *Istruzione pubblica.*			
PARRUCCHE da uomo e pelliccerie: privilegio estinto	»	»	299
PASSOLI Giovanni Cristiano	»	»	250
PASTA battuta ad uso della carta	I	2	108
— corrosiva solubile nell' acqua	II	2	279
PASTE d' argento monetabili. V. *Monete. Zecche.*			
PATENTI di privilegio d' industria: è stata autorizzata la camera aulica generale a concedere e prorogare le patenti di privilegio d' industria	I	2	29
— Elenco di quelle diramate dal 1.° gennajo a tutto giugno 1829	»	»	64
— Simile di quelle diramate dal 1.° luglio al 31 dicembre 1829	II	2	241
— V. *Privilegi.*			
PATROCINIO (competenze di). V. *Avvocati.*			
PATRONATO privato. V. *Beneficj.*			
PAUMEISTER Giovanni. V. *Hippenmeyer Giovanni Corrado.*			
PAVIMENTI: macchina atta a nettarli	I	2	79
PEDULI: nuova specie di peduli in luogo delle soprascarpe da uomo e da donna	II	2	252
— impenetrabili all' acqua: privilegio estinto	»	»	287
PELICAN Federico	»	»	258
PELIZZARI Stefano	I	2	122

PE = PI	Vol.	Part.	Pag.
PELLI inverniciate: miglioramento	I	2	70
— Nuovo metodo d'inverniciarle	»	»	79
— di capra, ecc.: metodo di renderle in breve atte alla fabbricazione di guanti, ecc.	»	»	114
— conciate: invenzione di renderle impermeabili per mezzo di olj preparati	II	2	249
— Nuovo metodo di conciarle: cessione di privilegio	»	»	260
— V. *Vacchette. Cuojo.*			
PELLICCERIE e parrucche da uomo: nuovo metodo di fabbricazione	»	»	299
PENSIONI: sono applicate in parità di circostanze anche agl' impiegati comunali le norme di pensione e di trattamento normale concesse agli impiegati dello stato che prestano da dieci anni servizio provvisorio	»	»	132
— V. *Impiegati.*			
— ecclesiastiche e di commendatori di ordini religiosi militari. V. *Crediti verso lo stato.*			
— militari. V. *Invalidi.*			
PERI Giacomo	»	»	263
— Francesco	»	»	264
PERLE di vetro: metodo di dorarle ed inargentarle	I	2	68
PERMESSI di assenza. V. *Artigiani.*			
PESCHIER (di) cavaliere. V. *Hippenmeyer Giovanni Corrado.*			
PESCI: disposizioni per regolare l'introduzione nelle provincie della monarchia dei pesci di mare fini e comuni secchi, affumicati, salati e marinati	I	1	89
— salati: diritti d'importazione ed esportazione delle diverse specie di pesci salati	II	2	138
— freschi. V. *Ostriche.*			
PETRI Amedeo e Schwabe Enrico	I	2	82
PETTINI: macchina atta a tagliare i denti dei pettini: privilegio estinto	»	»	124
— Macchina nuova da pettini	II	2	251
PFUNDHELLER Giuseppe	»	»	299
PIANOFORTI: miglioramento	I	2	88
— Altro	»	»	96

PI = PR	Vol.	Part.	Pag.
PIANOFORTI: miglioramento	II	2	266
— Altro	»	»	274
PIASTRE d' acciajo per l'incisione: temperatura: privilegio estinto	»	»	295
PICH Leopoldo	I	2	64
PIEGHI e lettere. V. *Franchigia postale.*			
PIETRE nobili: macchina per separare l' argento, l' oro e le pietre nobili	»	»	73
— di colore. V. *Modelli di legno.*			
— preziose. V. *Vetri.*			
— artificiali. V. *Vetri colorati.*			
PINELLA Giovanni	»	»	96
PIPE, apparecchio del legno di visciola per le canne da pipa	»	»	111
— Miglioramento delle canne da pipa	II	2	253
— impenetrabili all' aria di stagno, ottone, ecc.	»	»	255
— V. *Teste da pipa.*			
PIUME: riduzione del dazio d' introduzione delle piume ordinarie procedenti dall' Ungheria	II	1	278
PO, fiume. V. *Contrabbando.*			
POHL Giuseppe	I	2	88
— Giovanni	II	2	260
POLVERE da schioppo: invenzione di provarne la forza: privilegio estinto	I	2	121
POMATA per annerire i capelli	II	2	277
POMPE da fuoco a mano: miglioramento	I	2	105
PORCELLANA: metodo di trasportare sotto l' inverniciatura della porcellana le stampe di lastre di metallo od altre	II	2	246
PORRO Lambertenghi conte Luigi	I	2	125
PORTO di posta. V. *Tasse postali. Posta.*			
POSTA: gli uffici di posta sono tenuti di prelevare la metà dei diritti di porto stabiliti pei trasporti colle diligenze erariali sulle spedizioni di ostriche e pesci freschi	II	2	228
— V. *Commessi postali. Tasse postali.*			
— Distanza postale fra Chocimirze e Govozdzice	I	2	56
POVERI. V. *Carta bollata.*			
PRANDI Giuseppe	»	»	103

PR	Vol.	Part.	Pag.
PREFETTURA del monte. V. *Monte lombardo-veneto.*			
PREMJ (i) concessi a quelli che salvano la vita ai sommersi sono accordati anche a coloro che, con pericolo della propria, la salvano ad altri nel pericolo di rimaner vittima del fuoco	I	1	83
— per l' arresto dei condannati fuggitivi. V. *Condannati.*			
PREROGATIVE di fabbrica nazionale	I	2	128
— Simili	II	2	301
PRESSOJO: macchina atta a comprimer la carta . .	I	2	67
PRESTAZIONI militari. V. *Debito pubblico.*			
PRESTITI pubblici: l' amministrazione delle finanze è autorizzata a conchiudere un prestito contro l' emissione di obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per cento in moneta di convenzione, il di cui importo servirà a ritirare gli assegni della cassa centrale che si trovano in circolazione . .	II	1	310
PRIVATIVE. V. *Privilegi.*			
PRIVILEGI d' industria: è stata autorizzata l' imperiale regia camera aulica generale a concedere e prorogare le patenti di privilegio d' industria .	I	2	29
— Elenco delle patenti rilasciate dal 1.° gennajo al 30 giugno 1829	»	»	64
— Simile di quelle rilasciate dal 1.° luglio al 31 dicembre 1829	II	2	241
— estinti e dichiarati comuni	I	2	118
— Similmente	II	2	285
— V. *Prerogative di fabbrica nazionale.*			
— È sospesa la concessione dei privilegi di privativa per la fabbricazione dei commestibili e delle bevande	II	1	316
PROCEDURA: il disposto dal § 9 della norma di giurisdizione 29 settembre 1819 è applicabile anche agli affari di commercio e di cambio nei quali sono interessati sudditi ottomani	I	1	229
— (metodo di) da praticarsi dalle prime istanze giudiziarie contro gli avvocati in punto delle competenze di prestato patrocinio	II	2	205

PR = RA	Vol.	Part.	Pag.
PROCEDURA: disposizioni per una procedura uniforme nella vendita degli oggetti invenzionati dalla finanza	II	2	231
— V. *Giudizio militare.*			
— criminale. V. *Giuramento.*			
PROCHAZKA Francesco	I	2	101
PROCURATORI. V. *Procure.*			
PROCURE (le) private, le quali contengono la clausola della prenotazione nei libri del debito pubblico, debbono essere trattenute al momento della prima esazione delle rendite ed unite alle relative quitanze	I	1	92
PROFESSIONI d'architetto, agrimensore, ecc. V. *Architetti.*			
PROFESSORI: le istanze dei professori che esercitano anche le funzioni di avvocato per ottenere un permesso dovranno sempre essere presentate all'imperiale regio governo, il quale prenderà gli opportuni concerti col tribunale d'appello nella giurisdizione del quale il professore esercita le funzioni d'avvocato	II	2	214
— V. *Istruzione pubblica.*			
PROHASKA Francesco	»	»	290
PUPILLI. V. *Tutela.*			
PUNSCH alla moscovita: nuovo metodo di fabbricazione	I	2	117
— fatto col vino: fabbricazione	»	»	100
PUX Antonio	»	»	75
QUADRELLI di carbon fossile	II	2	292
QUIESCENTI. V. *Impiegati.*			
QUINQUETON Antonio Cesare	»	»	285
RADEMACHER Cristiano	»	»	253
RADLER Giacomo. V. *Austos Lorenzo.*			

RA = RE	Vol.	Part.	Pag.
RAFFINATORI di zucchero. V. *Raffinerie.*			
RAFFINAZIONE delle paste d'argento monetabili. V. *Zecche. Monete.*			
RAFFINERIE: è proibito ai raffinatori nazionali dentro la linea delle dogane di vendere e di spedire farine di zucchero e zucchero pesto	II	1	245
— Simile. V. *Zucchero.*			
RAGIONERIA. V. *Scuole di ragioneria.*			
RAME: è stabilito il dazio d'introduzione del rame forestiero greggio o crudo in pane, in rosetta, in pezzi, ecc., comprese le valute di rame fuori di corso	I	1	109
— Riduzione del dazio d'introduzione del rame forestiero greggio	II	1	246
RANIGER Benedetto Nicola e Raniger Wolf Enrico .	II	2	281
RASO: macchina per fabbricarlo come se contenesse quattro colori diversi	I	2	70
RASOI detti di sicurezza: miglioramento	»	»	89
— Fabbricazione di tre diverse specie	II	2	280
RAUTSCHEK Francesco	»	»	267
REDL Giuseppe e Zimm Francesco Lodovico . . .	»	»	255
REFE e lana: fabbricazione: privilegio ceduto . . .	»	»	260
REGER Filippo e Klosse Giuseppe	I	2	73
REGISTRAZIONE degli atti dello stato civile. V. *Stato civile.*			
REGISTRI bollati. V. *Carta bollata.*			
REGOLAMENTI boschivi. V. *Beni comunali.*			
— e tariffa pel transito delle merci. V. *Transito.*			
REICHENBACH. V. *Fischer.*			
REIMELT Floriano	»	»	71
Detto	II	2	272
REINHARDT Carlo	»	»	271
REISCHEL Giovanni	»	»	»
REITTER Michele	»	»	252
RENDITE perpetue: schiarimenti al disposto nella circolare 12 aprile 1824 relativamente alle rendite perpetue che si pagano dalla prefettura del monte affette a celebrazione di messe o ad altre pratiche o funzioni di culto, ed inscritte			

RE = RI	Vol.	Part.	Pag.
a titolo di legato a chiese o stabilimenti, ovvero a beneficj o cappellanie con dote apposita . . .	I	2	44
RENDITE inscritte sul monte lombardo-veneto. V. *Debito pubblico.*			
— pubbliche: procure per la riscossione. V. *Procure.*			
REQUISITI militari. V. *Coscritti.*			
REQUISIZIONE. V. *Coscritti. Leva militare.*			
RESCRIZIONI, boni, ecc. V. *Debito pubblico.*			
RESSEL Giuseppe	»	»	77
Detto	»	»	»
Detto	»	»	83
Detto	»	»	89
Detto	»	»	106
Detto. V. *Baldè Giovanni Pietro. Fontana Carlo d' Ottavio.*			
RESTITUZIONE del deposito ai supplenti. V. *Coscrizione militare.*			
REVERSALI: prescrizioni per le reversali che si rilasciano dalle mogli di que' contabili il di cui servigio è soggetto a cauzione	»	»	46
REYBERT Antonio Michele, Lafite Federico e Weber Francesco	II	2	251
REYER e Schlick	I	2	84
Detti	II	2	257
RHEDERER Giuseppe. V. *Spanl Michele.*			
RHEINHARDT Carlo	»	»	271
RICAMI: macchina atta ai lavori da ricamo	»	»	243
— V. *Disegni.*			
RICHTER Agostino	I	2	84
RICLAMI (insinuazione dei) contro i giudizj della commissione liquidatrice in Venezia delle prestazioni militari degli anni 1813 e 1814. V. *Debito pubblico.*			
RIGATELLI Bartolomeo	»	»	106
RIVERBERI parabolici: nuovo metodo di fabbricazione	»	»	78
— Simile. V. *Lanterne.*			
RIVIERE Francesco. V. *Minotto Giovanni.*			

RO = SC	Vol.	Part.	Pag.
ROMA. V. *Governo pontificio.*			
ROMER Stefano	I	2	125
ROSOLIO di maraschino: nuovo metodo di fabbricarlo e distillarlo	II	2	278
ROTARI nobile Giuseppe	»	»	287
RUBRICHE e linee: macchina atta a formarle nei libri di commercio e di scuola	»	»	282
RUOTA a vite applicabile ai bastimenti ed ai mulini	I	2	89
— perenne atta a tirar innanzi i bastimenti . . .	»	»	91
— atta a porre in movimento battelli e mulini: congegno migliorato	»	»	109
— da applicarsi ai battelli e mulini: invenzione .	»	»	114
RZABEK Anna	»	»	86
SACERDOTI militari cattolici. V. *Giuramento.*			
SALE amarissimo estratto da vegetabili per servire di surrogato alla chinina, ecc.	»	»	106
— liquido ossigenato alcalino	II	2	279
SAMMER Giovanni	»	»	273
SAPONE: fabbricazione migliorata	I	2	111
— Dazio d'entrata e d'uscita del sapone e degli articoli di paglia. V. *Paglia.*			
SARDEGNA: il signor *Guglielmo Gaetti De Angeli* è riconosciuto console di S. M. il re di Sardegna nelle provincie del governo di Milano	II	2	216
SCARPA da ruote delle carrozze: miglioramento . .	»	»	242
— provveduta di punte atte a rompere il ghiaccio	»	»	267
SCARPE: miglioramento consistente nel munire la punta delle scarpe di una pelle assorbente il sudore	»	»	249
SCHACHTER Emanuele ed Abadon	»	»	282
SCHAEFFER Cristiano Luigi	»	»	266
SCHEIEL Adamo	I	2	84
SCHITZ Leopoldo	»	»	88
SCHLEGEL Enrico	»	»	100
Detto	II	2	292

SC = SE	Vol.	Part.	Pag.
Schlessing Antonio	II	2	265
Schlick Francesco	I	2	116
— V. *Reyer.*			
— e Reyer	II	2	257
Schmidt Carlo e Schuller Francesco	I	2	76
Schöll Federico	»	»	105
Schöller Gaetano	»	»	68
Schönburg (di) principe Alfredo	»	»	112
Schopf Francesco Ermano. V. *Joachim Giovanni.*			
Schuller Francesco. V. *Schmidt Carlo.*			
Schuster Giovanni Giorgio	»	»	72
Schwabe Enrico. V. *Petri Amedeo.*			
Schwimmer o calessi a due ruote: miglioramento	II	2	271
Scialli e fazzoletti: invenzione di tessere delle ghirlande e bordure nei medesimi	I	2	75
— a ghirlande, ecc.: privilegio estinto	»	»	122
Sciroppo dall'orzo tallito: invenzione	»	»	116
— Simile	II	2	284
Scolari. V. *Istruzione pubblica.*			
Scoperte. V. *Invenzioni.*			
Scopette: macchina per forarle e tagliarle	I	2	100
Scritturazione. V. *Tassa di vidimazione.*			
Scritture private. V. *Ipoteche.*			
Scuole private di ragioneria: non possono tenersi da chi non ha subíto gli esami delle rispettive materie spettanti agl'insegnamenti delle scuole elementari maggiori e delle scuole tecniche, e non ha riportata a tal uopo la patente di abilitazione	II	2	134
— V. *Istruzione pubblica.*			
Sebastianatti Antonio	I	2	114
Sedimento dello zucchero. V. *Zucchero.*			
Sego: nuovo metodo di purgarlo	II	2	269
— V. *Candele.*			
Sequestro (atto di) o cauzionale di prenotazione. V. *Agenti di finanza.*			
Serratura detta di sicurezza: invenzione	»	»	255
— Simile: miglioramento	»	»	273
Servizio militare. V. *Militare. Coscrizione.*			

SE = SP	Vol.	Part.	Pag.
SETA: invenzione di estrarre col vapore la seta dai bozzoli: privilegio estinto	I	2	125
— È proibita l'introduzione della seta greggia esente da dazio per essere filatojata, ed indi rimandata all'estero parimente esente da dazio	II	2	148
SIGILLI. V. *Suggelli.*			
SIGISMONDO Guglielmo	»	»	242
SINGER Salomone	I	2	70
SMALTI. V. *Vetri colorati.*			
SOLARI Gerardo	»	»	65
SOLFANELLI chimici: invenzione d'immergerli nel solfo a 500 per volta	»	»	105
— Fabbricazione: privilegio ceduto	II	2	250
SOLFATO di china: è stabilito il dazio d'entrata e d'uscita del solfato di china	»	»	167
SOMMERSI. V. *Premj.*			
SOPRABITI da donna d'ogni specie con cordoni elastici, ecc.	»	»	249
SOPRASCARPE: nuova specie	I	2	111
— Nuova specie: privilegio estinto	II	2	286
— V. *Peduli.*			
SOPRATTACCHI di metallo agli stivali da uomo e da donna	I	2	75
SORDO-MUTI. V. *Imbecilli.*			
SOSTITUZIONE. V. *Impiegati.*			
SPAAMANN Leonardo	»	»	99
Detto	II	2	294
SPANL Michele (vedova di) e Rhederer Giuseppe	»	»	245
SPAZZOLE: macchina atta a tagliarle	»	»	294
SPECCHI: miglioramento	»	»	64
SPESE pei corpi militari di guardia. V. *Militari.*			
— di raffinazione delle paste d'argento monetabili. V. *Zecche. Monete.*			
— di viaggio agl'impiegati in missione d'ufficio. V. *Impiegati.*			
— giudiziali. V. *Tasse giudiziali.*			
SPIRITI aromatici: apparecchio atto alla fabbricazione	»	»	296
SPIRITO di vino: fabbricazione	»	»	251
— Simile. V. *Acquavite.*			

SP = ST	Vol.	Part.	Pag.
Spörlin e Rahn	I	2	90
Detto	II	2	278
Stabilimenti d' istruzione. V. *Istruzione pubblica.*			
— di culto. V. *Rendite perpetue.*			
Stakart Bernardo	»	»	275
Stampa a foggia d' iride	I	2	90
— Metodo di stampare con lastre di rame o di acciajo lavorate	II	2	241
— ad iride: miglioramento	»	»	258
Stamperie: invenzione di ripulire le forme de' caratteri	»	»	277
Stato civile: indicazioni da praticarsi negli estratti dei registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti delle persone addette al servizio militare	»	»	181
Steiner Ernesto Francesco	I	2	102
Sterr e compagno	»	»	67
Sterz Vincenzo	»	»	74
— V. *Hippenmeyer Giovanni Corrado.*			
Stivali: lucido impenetrabile	»	»	113
— impenetrabili all' acqua: fabbricazione	»	»	115
— V. *Soprattacchi.*			
Stober Francesco	»	»	99
Detto	»	»	116
Detto	II	2	295
— Giuseppe	»	»	241
Stoffe di cotone e lino: invenzione di fabbricarle a guisa di damasco	I	2	88
— di seta: prerogativa di fabbrica nazionale a favore della ditta *Innocente* e fratelli *Coizet*	»	»	128
— bianche di cotoneria: invenzione di dar rilievo ai disegni	II	2	248
— di lana: macchina per lavarle. V. *Panni.*			
Strade: guide di ferro per le strade	I	2	72
Stranieri. V. *Esteri.*			
Strettojo. V. *Pressojo.*			
Strnadt Vincenzo	»	»	102
Detto	II	2	257
Strasser D. Lazzaro	»	»	254

ST = TA	Vol.	Part.	Pag.
STRUMENTI musicali: norme del dazio e discipline da osservarsi nel caso di derivazione dall'estero degli strumenti musicali e degli organini	I	2	27
— V. *Corde.*			
STUDJ. V. *Istruzione pubblica.*			
STURM Giovanni	II	2	266
SUDDITI ottomani. V. *Procedura.*			
SUGGELLI di carta: invenzione di fabbricarli . .	»	»	248
— d'ufficio. V. *Franchigia postale.*			
SUPPEGNI: rinnovazione delle inscrizioni dei suppegni. V. *Ipoteche.*			
SUPPLENTI. V. *Coscrizione.*			
SURROGATO di caffè: preparazione migliorata . . .	I	2	90
— Simile. V. *Caffè.*			
TABACCO: macchina atta a tagliarlo	»	»	102
— Simile: privilegio estinto	»	»	126
TANZWOHL Giovanni.	»	»	85
TAPPEZZERIE: metodo d'incollarle sul muro	»	»	109
— Fabbricazione migliorata	II	2	245
— Simile	»	»	278
TARIFFA dei diritti di dazio nell'entrata ed uscita di diversi generi: indicazione di questi	I	1	87
— V. *Acqua.*			
— dei dazj di consumo. V. *Dazj di consumo.*			
— per le competenze e spese di viaggio agl'impiegati in missione d'ufficio. V. *Impiegati.*			
— e regolamento pel transito delle merci. V. *Transito.*			
— (la) dei premj portata dal regolamento italiano 14 settembre 1807 per l'arresto dei condannati fuggitivi è confermata anche per l'avvenire . .	II	2	179
TASSA d'arti e commercio: i militari in permesso esercenti un'arte qualunque si ritengono soggetti al pagamento della tassa alla stessa attribuita.	I	2	61
— Misura ed epoca del pagamento nell'anno 1830	II	1	270

TA — TE	Vol.	Part.	Pag.
TASSA personale per l'anno 1830: epoche del pagamento in cadauna provincia	II	1	270
— V. *Carta bollata.*			
TASSE postali: i pieghi che dalle magistrature giudiziarie vengono diretti all'estensore della gazzetta per l'inserzione degli editti debbono essere affrancati a cura degli uffici tassatorj . . .	I	2	25
— V. *Franchigia.*			
— giudiziarie: schiarimenti per l'intelligenza del decreto 16 maggio 1827 relativamente alla tassa di numerazione pei depositi giudiziarj	»	»	47
— Nel caso di aggiudicazione di un'eredità giacente all'imperiale regio fisco non pagansi per parte di esso le tasse relative alla ventilazione dell'eredità, ma si annotano alla partita della eredità stessa per l'eventuale caso di sopravvenienza di eredi dopo la già seguita aggiudicazione al fisco	II	2	146
— Le occorrenze d'ufficio che vengono richiamate dalle autorità subalterne sopra ricorsi e riclami in affari giudiziarj sono esenti da tassa, da bollo e da porto di posta	»	»	204
— Per le copie di documenti che vengono dagli uffici giudiziarj rilasciate alle parti con loro vidimazione in oggetti contenziosi debbesi esigere, oltre la tassa di scritturazione, anche quella di vidimazione	I	2	13
— La tassa di vidimazione delle copie di documenti rilasciate dagli uffici giudiziarj debbesi riscuotere una sola volta	II	2	209
— V. *Carta bollata.*			
— prediali. V. *Imposizioni.*			
TAVOLA pretoriana: miglioramento	»	»	272
TAZZE di latta di ferro: macchina atta alla fabbricazione	I	2	85
TEDESCHI Antonio	II	2	244
Detto	»	»	298
TEGOLE: fabbricazione migliorata	I	2	85
— di nuova specie	»	»	92

TE = TR	Vol.	Part.	Pag.
TELAJO da stoffe di lana mosso dall'acqua	I	2	103
— da nastri a mulino: privilegio estinto	II	2	297
TELE per le vele de' bastimenti. V. *Vele.*			
TESSITOJO a mulinello pei nastri di seta	»	»	252
TESSUTI di paglia. V. *Paglia.*			
TESTE da pipa: fabbricazione migliorata	I	2	114
— Metodo di dipingerle ed inargentarle: privilegio estinto	»	»	127
— Fabbricazione migliorata	II	2	275
TETTI: miglioramento del metodo di coprirli . . .	I	2	82
— di legno. V. *Vernice.*			
— a lavagna: miglioramento	»	»	69
TEUFELSDORFER Pietro	II	2	263
TICINO. V. *Navigazione.*			
TINTORIE: macchina per tagliare in pezzi minuti i legni duri per le tintorie	I	2	96
— Simile: privilegio estinto	II	2	260
TINTURA: metodo di tingere di color d'oro gli anelli smaltati	I	2	66
— coll'indaco: nuovo metodo di eseguirla	»	»	112
TITOLI. V. *Nobiltà.*			
TOOS Giacomo e Kappeler Giovanni Rodolfo . . .	»	»	93
TOPPER Andrea	»	»	»
TORCHIO di compressione per separare le pietre .	I	2	73
— da olio senza viti: nuova specie	»	»	108
— da olio e da vino di nuova costruzione	II	2	247
— da olio e da vino: privilegio prorogato	»	»	253
TRANSITO: tariffa e regolamento pei dazj di transito delle merci	I	1	128
— Regolamento sulla maniera di procedere pel transito delle merci	»	»	196
— Nuove prescrizioni per l'esecuzione del suddetto regolamento	»	»	227
— Le merci provenienti dalla Svizzera pel monte Spluga e dirette al Piemonte, Genovesato, Piacentino, Parmigiano e viceversa godranno della totale esenzione dai dazj di transito stabiliti dalla tariffa daziaria 25 giugno 1829	II	1	241

TR = TU	Vol.	Part.	Pag.
TRANSITO: disposizioni risguardanti le autorità che debbono eseguire ispezioni d'ufficio concernenti i transiti	II	1	272
— V. *Acque.*			
TRASCRIZIONI sui registri ipotecarj. V. *Ipoteche.*			
TRASGRESSIONI per uso illecito di titoli di nobiltà. V. *Nobiltà.*			
TRASPORTI d'estimo: misura della mercede da corrispondersi ai commissarj distrettuali per la stesa delle petizioni dei trasporti d'estimo	II	2	165
— Macchina di cilindri atta al trasporto	»	»	250
— Nuovi legni da trasporto: invenzione	»	»	272
— V. *Posta.*			
TRECCE di paglia. V. *Paglia.*			
TRENNER Giuseppe	I	2	111
TRENTSENSKI Giuseppe	»	»	94
Detto	»	»	123
TRIBUNALI: nomina del cav. *De Plenciz* nel consiglio di stato e delle conferenze, del barone *De Fechtig* a supremo presidente, del cav. *De Lichtenberg* a secondo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia	»	»	38
— V. *Autorità giudiziarie. Avvocati. Procedura. Professori.*			
— di cambio, ecc. V. *Procedura.*			
TROMBE da fuoco a mano: miglioramento	»	»	105
TULL inglese: fabbricazione migliorata	»	»	116
TUMFORT Francesco	II	2	297
TURCONI Gaetano	I	2	111
Detto	II	2	286
TURACCIOLI di sughero: macchina per introdurli nelle bottiglie	»	»	281
TUSKANY Francesco Giovanni	I	2	84
— Antonia Guglielmina	II	2	267
TUTELA: i figli minorenni di persone militari tuttora viventi o morte, i quali col servire a persone civili si guadagnano il proprio mantenimento, sono soggetti alla giurisdizione civile, non dovendo la giurisdizione militare pei detti			

UF = VA	Vol.	Part.	Pag.
minorenni soggetti alla tutela militare aver luogo che in oggetti pupillari	II	1	304
UFFENHEIMER Carlo	I	2	113
UFFICI doganali. V. *Dogane.*			
— postali. V. *Posta.*			
— tassatorj. V. *Tasse postali.*			
UFFICIO (occorrenze d'). V. *Tasse giudiziarie.*			
ULBERICHT Carlo	II	2	258
— Giuseppe	»	»	260
ULLMANN Jonathan	I	2	85
UNGHERIA. V. *Vini.*			
UNGHERMANN Giovanni e Francesco	»	»	84
— Francesco. V. *Tuskany Antonia Guglielmina.*			
UNIVERSITA': norma generale per ottenere in tutte le facoltà il grado di dottore	II	1	234
UNTO pei carri. V. *Untume.*			
UNTUME da ruote inglese nero e giallo	I	2	84
— pei carri, macchine e mulini: miglioramento .	»	»	87
USSARI privati: è tolta la proibizione ad essi privati di portare al fianco una sciabola o portasciabola	II	2	191
UTENSILI di ferro e d'acciajo: applicazione metallica	I	2	89
UVE: misura del dazio delle uve che vengono introdotte per far vino	II	2	129
— È determinato il dazio d'introduzione delle uve per far vino	II	1	263
VACCHETTE e cuojo: invenzione di conciarli colla calce, ecc.	I	2	97
VACCINAZIONE: sono diramati i modelli pel prospetto de' progressi della vaccinazione e degli individui renitenti	»	»	32
VALLIER Maria Giuseppa	»	»	100
VALUTE di rame fuori di corso. V. *Rame.*			

VA = VI	Vol.	Part.	Pag.
VAPORE. V. *Birra. Carri. Fornello.*			
— V. *Macchina idraulica a vapore.*			
— V. *Macchine. Navigazione.*			
VASELLAMI di porcellana: fabbricazione migliorata .	I	2	98
VEGETABILI. V. *Colori.*			
VELE de' bastimenti: invenzione di fabbricarle dalle tele di lino e canapa con ingredienti diversi . .	»	»	104
VELENI: discipline per la vendita degli oggetti velenosi, e tavola sinottica de' medesimi	II	2	194
VELI: macchina per cresparli: privilegio estinto .	»	»	285
VENDITA di beni comunali. V. *Beni comunali.*			
— degli oggetti invenzionati dalla finanza. V. *Procedura.*			
VERDERAME. V. *Colori*			
VERNICE di diverse qualità: invenzione	I	2	74
— pei tetti di legno: privilegio estinto	»	»	125
— metallica: privilegio estinto	»	»	127
VETERINARIA: istituto austriaco medico-chirurgico o veterinario. V. *Istruzione pubblica.*			
VETRI a guisa di pietre preziose: fabbricazione .	»	»	107
— colorati, smalti e pietre artificiali: prerogativa di fabbrica nazionale a favore di *Bigaglia Pietro*	»	»	128
— V. *Perle di vetro.*			
VIAGGIO (spese di) agl' impiegati in missione d' ufficio. V. *Impiegati.*			
VIDIMAZIONE (tasse di). V. *Tasse giudiziarie.*			
VILLOT Giovanni.	II	2	252
VINI e liquori: disposizioni per regolare l'applicazione delle nuove prescrizioni daziarie, dipendentemente dalla notificazione 8 febbrajo 1829, sul dazio e sull' introduzione dei liquori, acque distillate, essenze e vini di Dalmazia, Istria, Cipro, ecc.	I	2	17
— Sono compenetrati in un sol dazio gli attuali dazj d' importazione che a titolo di dazio di consumo tedesco si pagano per le diverse qualità di vini che dall' Ungheria entrano nelle altre provincie	I	1	102

VI = ZE	Vol.	Part.	Pag.
VINI e liquori: metodo particolare di prepararli	II	2	279
— Prodotti mediante condensazione	»	»	»
— (concia dei): nuovo metodo; privilegio estinto	»	»	298
— V. *Uve.*			
VISENTINI Antonio	»	»	276
VITE perenne atta a tirar innanzi i bastimenti	I	2	91
VOIGT Giovanni	»	»	85
WAGENMANN Carlo. V. *Rheinhardt Carlo.*			
WAGNER Giuseppe e Giovanni	»	»	121
— Giovanni	II	2	251
WAHLEN Pietro	»	»	66
WAHLMÜLLER Ignazio	I	2	101
WAILMANN Davide	II	2	242
Detto	»	»	244
Detto	»	»	277
WANIG Giuseppe	I	2	112
WARBOLAN Bernardo	»	»	90
WATTEBAULT I. di Parigi	II	2	272
WEBER Giovanni Enrico	I	2	69
— Francesco	»	»	107
— Francesco. V. *Reybert Antonio Michele.*			
— Francesco Saverio	»	»	111
— Francesco	II	2	260
WEISS Francesco	»	»	283
WEITHEIM Carlo Luigi	I	2	91
— Carlo Lodovico	»	»	92
WENDLER Gioachimo	»	»	70
WESTERMAYER Giovanni e Giuseppe	»	»	98
WINTER Giuseppe	»	»	81
Detto	II	2	267
Detto	»	»	283
ZANETTI Napoleone Cesare	I	2	67
ZECCHE: sono accordate delle facilitazioni sulle spese per la raffinazione delle paste d' argento che vengono consegnate alla zecca per essere monetate	II	1	268